SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Regione autonoma Valle d'Aosta

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Ministero della salute

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciuciu Aurelia Obreja, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A01536)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Unterhofer, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia. *(11A01537)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Zawiślak, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di medico. *(11A01538)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stan Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01539)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Stan Petrisor Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01540)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balika Lucia Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01541)*

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Margean Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01542)*

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martin Barrero Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A01543)*

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Agenjo Revilla Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A01544)*

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Martinez Ballester Estaban, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A01545)*

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Hofer Johannes, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(11A01546)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ben Moussa Tarek, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01547)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Michael Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01548)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Parakkat Thomas Cijo, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01549)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vimercati Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(11A01550)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kothanil John Deepthi, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01551)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthusseril Shiji Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01552)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01553)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raju Mariamma, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01554)*

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Panachikal Varghese Shyla, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01555)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3923).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010 e n. 3917 del 30 dicembre 2010;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Ravvisata la necessità di accelerare le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila del 19 ottobre 2010;

Viste le note del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 27586/AG del 17 dicembre 2010 e prot. 2592/STM del 30 dicembre 2010;

Viste le note del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 586/AG del 12 gennaio 2011 e prot. 654/AG del 13 gennaio 2011;

Viste le note del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 27803/AG del 21 dicembre 2010 e prot. 588/AG del 12 gennaio 2011;

Viste le note del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 28370/AG del 29 dicembre 2010 e del Ministero della difesa del 26 gennaio 2011;

Considerata la necessità di svolgere con la massima tempestività i lavori di recupero dei complessi sportivi già destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinché sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attività sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;

Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 4447 del 23 novembre 2010, n. 4448 del 24 novembre 2010, n. 4502 del 26 novembre 2010, n. 4525 del 29 novembre 2010, n. 4591 del 1° dicembre 2010, n. 4614 del 2 dicembre 2010, n. 4737 del 9 dicembre 2010, n. 4761 del 13 dicembre 2010, n. 4815 del 16 dicembre 2010, con cui, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonché dei costi necessari per il ripristino delle aree già occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonché le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 644/AG del 13 gennaio 2011, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessità di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna e prot. 1846/AG dell'1 febbraio 2011;

Visto l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 e la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 294 del 20 gennaio 2011;

Viste le note del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 160 del 25 gennaio 2011 e del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 2121/AG del 4 febbraio 2011;

Viste la nota del Ministero dell'interno del 2 febbraio 2011 e la nota della Struttura Tecnica di Missione del Commissario delegato per la ricostruzione del 7 febbraio 2011;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche dell'8 febbraio 2011;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 gennaio 2011;

Viste la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 2998/AG del 15 febbraio 2011 e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 2409/VARIE/2152 del 16 febbraio 2011;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte con ordinanze della pubblica amministrazione o comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso i centri di raccolta comunali, i siti di deposito temporaneo e di stoccaggio provvisorio.

2. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per le attività di ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di più cantieri.

3. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva di cui al comma 2 sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*, il codice CER 17.09.04 rifiuti misti della attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01. 34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione meccanica

il codice CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo.

4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1, nonché dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dal conferimento differenziato, da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate. Per il trasporto delle frazioni di cui al comma 3 è autorizzata anche l'A.S.M. S.p.A. Società Aquilana Multiservizi. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione all'albo nazionale), 193 (FIR) e 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee di cui al comma 3 nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

5. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonché di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

6. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera *b)* del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, opera in via sostitutiva in materia di organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. A tal fine il Commissario delegato, per il tramite del soggetto attuatore e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'articolo 1, individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione dei rifiuti.

2. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato di indirizzo, coordinamento e verifica per la pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 1, costituito con decreto dello stesso Commissario delegato, presieduto dal Sindaco del comune dell'Aquila e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle province dei comuni individuati con i predetti decreti di cui al comma 1, nonché da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, del GICER, del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente – NOE di Pescara, del Corpo Forestale dello Stato, di ISPRA e di ISS. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese. Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative definite all'articolo 1, si avvale di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unità di personale, provenienti da pubbliche amministrazioni e posti in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di euro 300.000,00 annui. Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:

a. di A.S.M. Spa, che può effettuare anche nel territorio degli altri comuni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 23-*bis*, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, la gestione dei siti di raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'articolo 1 ed il loro smaltimento e avvio a recupero e/o riutilizzo, nonché l'attività di vigilanza sull'attività di conferimento differenziato presso i cantieri. I termini fissati per le gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-*bis*, comma 8, lettera *a)* ed *e)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, sono prorogati per la durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto disposto dallo stesso articolo 23-*bis* per i territori dei comuni di cui al comma 1;

b. di ARTA, ASL e per le competenze di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attività di vigilanza e la corretta gestione di cui alla lettera b;

c. di SOGESID Spa, per le attività di valutazione, studio e progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente, ai sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;

d. della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al generale perseguimento delle finalità dell'articolo 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

e. dell'Università degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 1;

f. degli Uffici regionali e provinciali per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone – Paganica comune dell'Aquila.

4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:

a. acquisisce in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mezzi idonei alle attività di carico, scarico e trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate;

b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera a, del presente articolo, già utilizzate dai comuni per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'articolo 1 nonché, se ritenuto necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti per territorio;

c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n.152/2006 e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche di cui all'articolo 1, impianti di trattamento degli stessi nonché opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente articolo 1, comma 5, o materiali non aventi proprietà diverse ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

d. predispone bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero ambientale;

e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e università, organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro.

5. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva processi di consultazione in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 1 e in materia di individuazione e attuazione degli interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda 21 locale.

6. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione multimediale.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di cui euro 72.000,00 per compenso annuo per il Soggetto attuatore, euro 300.000,00 per il trattamento economico delle 5 unità di cui all'articolo 2, comma 2 ed euro 6.766.680,00 destinati all'impiego annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del Dipartimento dei Vigili del fuoco nonché per l'acquisto dei previsti automezzi, si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009 ed il Commissario delegato per la ricostruzione provvede affinché le spese relative allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 siano escluse dalle voci dei capitolati progettuali delle ristrutturazioni immobiliari ammissibili a finanziamento pubblico.

Art. 4.

1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, accertata la compatibilità tecnica dei materiali,

assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c. della presente ordinanza, nonché le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP.

2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate a richiedere al Provveditore di cui al comma 1 il quantitativo occorrente di tali materiali.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la gestione delle emergenze in atto sul territorio, di competenza della Prefettura dell'Aquila, il termine previsto all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 è prorogato al 31 dicembre 2011, per tre unità di personale e con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Al fine di attuare in regime di somma urgenza gli interventi di edilizia scolastica finalizzati alla ricostruzione e funzionalità degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di competenza della provincia dell'Aquila e dei comuni di Avezzano, Vittorito e Raiano, il Commissario delegato per la ricostruzione, in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 39/2009, può avvalersi dei predetti Enti territoriali, quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, che possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 30.990.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009, già nella disponibilità del Commissario delegato.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio, anche al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di € 64.286,88, al comune di Barisciano la somma complessiva di € 31.200,37, al comune di Bugnara la somma complessiva di € 4.745,02, al comune di Calascio la somma complessiva di € 7.582,25 al comune di Castel del Monte la somma complessiva di € 88.791,46, al comune di Gagliano Aterno la somma complessiva di € 58.299,00, al comune di Goriano Sicoli la somma complessiva di € 101.206,00, al comune di Lucoli la somma complessiva di € 117.972,36, al comune di Montereale la somma complessiva di € 201.809,80, al comune di Molina Aterno la somma complessiva di € 135.095,00, al comune di Navelli la somma complessiva di € 109.460,00, al comune di San Pio delle Camere la somma complessiva di € 99.570.02, al comune di Villa Santa Lucia la somma complessiva di € 2.653,00, al comune di Villa Sant'Angelo la somma complessiva di € 109.547,64 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a € 1.132.228,80, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

3. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 ed all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1".

Art. 8.

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 275 unità.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 9.

1. All'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, dopo le parole: "popolazione colpita dal sisma," sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero da acquisire, ".

Art. 10.

1. All'articolo 15, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, il primo periodo è soppresso.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2011, con oneri, quantificati in euro 80.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 11.

1. Al fine di assicurare un'alta consulenza e il necessario supporto scientifico, tecnico e organizzativo, nonché l'efficace coordinamento delle iniziative per la ricostruzione e riqualificazione del centro storico dell'Aquila e delle frazioni e per la individuazione delle linee di indirizzo e delle priorità per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione e l'armonico sviluppo del tessuto urbano e produttivo, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a costituire con proprio provvedimento una speciale struttura.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da quattro esperti di chiara fama in discipline urbanistiche, tecniche, economiche e sociali e con qualificata esperienza maturata nelle predette discipline, di cui almeno due in situazioni post emergenziali e di cui uno con funzioni di coordinatore della struttura. Il Sindaco provvede ad affidare gli incarichi mediante contratto di consulenza in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso degli esperti, nel limite complessivo di euro 400.000,00, è determinato dal Sindaco dell'Aquila, secondo criteri preventivamente definiti. Agli esperti, ove non residenti nel Comune dell'Aquila, è corrisposto il trattamento di trasferta dal luogo di residenza.

3. Alla struttura di cui al comma 1 è assegnato un contingente di personale non superiore a 5 unità con contratto a tempo determinato, di cui almeno tre laureati, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, previo avviso pubblico di selezione per titoli. Al predetto personale può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00 inerenti al comma 2 ed euro 220.000,00 relativamente al comma 3, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Art. 12.

1. Per assicurare il supporto al coordinamento dei tavoli istituzionali presieduti dal Commissario delegato per la ricostruzione o dal Commissario vicario ed al fine di coordinare e controllare i processi e le attività poste in essere da tutti i soggetti coinvolti nell'opera di ricostruzione e di assistenza alla popolazione, il Commissario è autorizzato ad avvalersi di 6 unità di personale, di cui uno ad alta qualificazione in campo giuridico, individuato tra magistrati ordinari o amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato, anche in quiescenza ed uno ad alta qualificazione in campo informatico, da assumere con contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle unità e con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni e 4 laureati da individuarsi tra il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa attualmente impiegato per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata ordinanza n. 3833 del 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 120.000,00 annui, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A02504

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giovanna Bibiana Orru', delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Giovanna Bibiana Orrù;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al titolo di «Licenciada en Filología Inglesa» rilasciata il 3 maggio 2010 dal «Ministerio de Educacíon» di Madrid (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di Lingue e letterature straniere il 4 luglio 1997;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2007/2008 presso l'«Universitat de Barcelona» (Spagna) e rilasciato il 1° giugno 2010,

posseduto dalla cittadina italiana Giovanna Bibiana Orrù, nata a Villaurbana (Oristano) il 24 maggio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A «Inglese lingua straniera»;

46/A «Lingua e civiltà straniera - inglese».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A01896

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena», ad aumentare il numero degli allievi ammissibili nella sede principale di Siena da n. 15 a n. 20.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 con il quale l'Istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Siena;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Siena;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare nella sede principale di Siena il numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 15 a 20;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 29 ottobre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011, trasmessa con nota n. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena» abilitato con decreto in data 27 ottobre 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Siena, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01895

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 dicembre 2010.

Proroga e modifica all'ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 2-*ter*, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Vista la legge n. 833 del,3 dicembre 1978;

Visto l'art. 117, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010, recante: "Attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE";

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante: "Organizzazione e funzionamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.I52 del 1° luglio 2008;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2008;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico, al pollame e ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individaszione precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla decisione della Commissione europea n. 2006/574/CE del 18 agosto 2006;

Visto in particolare l'art. 2-*ter*, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che concede all'Autorità competente la facoltà di autorizzare l'uso degli animali da richiamo nella caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-*bis*, paragrafo 1, della stessa decisione;

Vista l'ordinanza 5 agosto 2010 recante deroga, fino al 31 dicembre 2010, al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria ai sensi dell'art. 2 ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, come modificata dalla decisione della Commissione europea n. 2006/574/CE del 18 agosto 2006;

Visti i commi 2; 3 e 4 dell'art. 2, della decisione della Commissione europea n. 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che hanno ulteriormente modificato la decisione n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche, nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi ed hanno prorogato il termine di applicazione fino al 30 giugno 2012;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà concessa dalla Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da richiamo, subordinatamente alla adozione di adeguate misure di biosicurezza, ai sensi dell'art. 2-*ter* della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche;

Considerata la necessità di prevedere specifiche condizioni ai fini della concessione della deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria;

Visto il parere tecnico del 9 giugno 2010 emesso ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 dal Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, Direzione Strategica;

Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente presente sul territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza 5 agosto 2010 richiamata in premessa è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 della decisione della Commissione europea n. 2010/734/CE di modifica dell'art. 2-*bis*, paragrafo 1, lettera d, dell'art. 2-*ter*, paragrafo 1, lettera d e dell'art. 4, della decisione della Commissione europea 2005/734/CE e successive modifiche, su tutto il territorio nazionale è concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi fino al 30 giugno 2012, nel rispetto delle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A alla presente ordinanza e salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili.».

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 123

11A01882

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO

Visto l'art. 410 c.p.c. come novellato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183; Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione di conciliazione, stante l'innovazione normativa innanzi citata;

Verificata sulla base dei dati forniti dalle Associazioni interpellate la maggior rappresentatività a livello territoriale;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Decreta

la ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Prato di cui all'art. 410 c.p.c., così come novellato dall'art. 31 della legge n. 183/2010 composta come segue:

Dott. Sarti Roberto, Direttore della DPL di Prato, o un suo delegato in qualità di Presidente.

Componenti effettivi:

Rappresentanti del lavoratori OO.SS. designante:

Sig. Gorelli Fabrizio C.G.I.L.

Sig. Innocenti Leandro C.G.I.L

Sig.ra Malinconi Maria Chiara C.I.S.L.

Sig. Bettocchi Bruno U.I.L.

Componenti supplenti

Rappresentanti dei lavoratori OO.SS. designante:

Sig. Fiori Salvatore C.G.I.L.

Sig.ra Marigolli Manuela C.G.I.L.

Sig. Menici Enrico C.I.S.L.

Sig. Romano Francesco U.I.L.

Componenti effettivi

Rappresentanti dei datori di lavoro Organizzazione designante:

Sig.ra Boganini Gabriella Confartigianato

Sig.ra Baroncelli Caterina Confcommercio

Sig. Bigagli Francesco C.N.A.

Sig.ra Bardelli Maura Natalina Confesercenti

Sig.ra Giannoccaro Paola Unione Industriale Pratese

Componenti supplenti

Rappresentanti dei datori di lavoro Organizzazione designante:

Sig.ra Ciarnese Antonietta Confartigianato

Sig.ra Scali Serena Confcommercio

Sig.ra Carretti Casetta C.N.A.

Sig.ra Ciabatti Laura Confesercenti

Sig. Lo Rocco Andrea Unione Industriale Pratese

Prato, 17 gennaio 2011

Il direttore provinciale: SARTI

11A01884

DECRETO 17 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n 183 recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie del lavoro» (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2010 - Supplemento ordinario n. 243);

Visto l'art. 410 del c.p.c., cosi come novellato dall'art. 31 della sopraccitata legge;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione di Napoli;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della sopraccitata legge «Le Commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La Commissione é composta dal direttore dell'Ufficio stesso o da un suo delegato o da un Magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale»;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. n 11/I/0003428 del 25 novembre 2010, contenente le direttive per la costituzione delle Commissioni provinciali di conciliazione ed i criteri per quanto attiene al rapporto proporzionale e alla ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti e dei da-

tori di lavoro, già forniti con circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995, per la ricostituzione dei Comitati Provinciali dell'INPS;

Rilevato che dai dati acquisiti da questa Direzione si può desumere che per l'importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia e per la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate - il prevalere, in particolare quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori dipendenti e a quelle dei datori di lavoro, dei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, rispetto ai restanti settori;

Considerato, ancora, che a tal fine sono state interessate le seguenti associazioni sindacali:

1) Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) camera del lavoro territoriale di Napoli;

2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) unione sindacale territoriale di Napoli;

3) Unione italiana del lavoro (UIL) camera sindacale territoriale di Napoli;

4) Unione generale del lavoro (UGL);

5) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

6) Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

7) RdB - rappresentanze di Base;

8) Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA) unione provinciale degli agricoltori di Napoli;

9) Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI) federazione provinciale di Napoli;

10) Confederazione italiana agricoltori della provincia di Napoli (C.I.A.);

11) Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) della provincia di Napoli;

12) Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli;

13) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (C.N.A.);

14) Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI) associazione artigiani della provincia di Napoli;

15) Associazione degli industriali della provincia di Napoli;

16) Associazione piccole industrie della provincia di Napoli (A.P.I.);

17) Confcommercio, (ASCOM) associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli;

18) Confederazione italiana esercenti attività commerciale e turistiche (CONFESERCENTI) associazione provinciale di Napoli;

Considerato, altresì, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva, criteri di valutazione;

Ritenuto che la formulazione di tale giudizio, sul piano provinciale, debba scaturire dalla valutazione dei sotto elencati criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero delle sedi operanti nei comuni della provincia e nel numero dei responsabili);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi integrativi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

e) partecipazione ad organismi collegiali presenti nella provincia di Napoli;

Ritenuto che ogni criterio deve essere ponderato sia singolarmente che unitamente a tutti gli altri e alla loro effettiva concorrenza;

Ritenuto che il grado di rappresentatività sia da desumere dalla consistenza dell'attività sindacale e/o associativa, con riguardo a ciascuno dei criteri su esposti;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato, in definitiva, che sulla base dei criteri e parametri esposti, certi ed obiettivi, dei dati acquisiti dall'ufficio sulla consistenza associativa, sulla diffusione territoriale, sulla contrattazione collettiva integrativa delle OO.SS. a livello provinciale, sulla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro, sulla partecipazione ad organismi collegiali e sul grado di presenza negli organismi di rappresentanza sindacale, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti della ricostituenda commissione provinciale di conciliazione di Napoli le seguenti organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale lavoratori (UGL);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Napoli aderente alla confindustria di Napoli;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori di Napoli;

Confcommercio, (ASCOM) associazione generale del commercio del Turismo e dei servizi della provincia di Napoli;

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), associazione dell'artigianato e della piccola e media Impresa della provincia di Napoli;

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative;

Decreta:

È ricostituita, presso la Direzione provinciale del lavoro di Napoli, la commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 31 della legge n 183 del 4 novembre 2010, composta come segue:

Presidente

1) il direttore protempore della direzione provinciale del lavoro di Napoli o suo delegato;

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

a) per la C.G.I.L.:

1) Natale Alfonso, nato a Castellammare di Stabia il 29 maggio 1954 - membro effettivo;

2) Avallone Assunta, nata a Napoli il 17 aprile 1958 - membro supplente;

b) per la C.I.S.L.:

1) Verde Marco, nato a Napoli il 3 marzo 1974 - membro effettivo;

2) Di Paola Mauro, nato a Casoria il 24 settembre 1954 - membro supplente;

c) per la U.I.L.:

1) Sapio Mario, nato a Montoro Superiore (Avellino) il 4 agosto 1943 - membro effettivo;

2) Caldora Biagio, nato a Ottaviano (Napoli) il 25 luglio 1941 - membro supplente;

d) per l'U.G.L.:

1) Carlana Pietro, nato a Napoli il 21 gennaio 1951 - membro effettivo;

2) Pilato Gennaro, nato a Ischia il 14 agosto 1969 - membro supplente;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

e) per l'Unione degli Industriali di Napoli:

1) Mottola Gerardo, nato a Napoli il 3 novembre 1975 - membro effettivo;

2) D'Acunto Mattia, nato a Mintumo (Latina) il 17 febbraio 1964 - membro supplente;

f) per la Confcommercio:

1) Pantano Mauro, nato a Napoli il 20 febbraio 1966 - membro effettivo;

2) Sbrescia Antonio, nato a Napoli il 8 novembre 1972 - membro supplente;

g) per la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana:

1) Colonna Franco, nato a Napoli il 16 settembre 1960 - membro effettivo;

2) Palladino Bartolomeo, nato a Pomigliano d'Arco il 18 dicembre 1953 - membro supplente;

h) per la CLAAI:

1) Paolucci Mariano, nato a Napoli il 20 agosto 1971 - membro effettivo;

2) Capone Achille, nato a Tore le Nocelle (Avellino) il 7 novembre 1948 - membro supplente.

Il presente decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale della Campania, entro i termini e con le modalità previste dalla legge, da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 gennaio 2011

Il direttore provinciale: PINGUE

11A02064

DECRETO 27 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010 e, segnatamente l'art. 31 che ha modificato l'art. 410 c.p.c.;

Visto il proprio decreto n. 66/10 del 22 dicembre 2010, con cui veniva costituita la nuova Commissione di conciliazione di Piacenza;

Vista la nota con la quale l'Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, in data 19 gennaio 2011, ha comunicato che il proprio rappresentante effettivo dott. Paolo Migliavacca è prossimo al pensionamento e quindi è necessario provvedere alla sua sostituzione con il rag. Carlo Crisci;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il rag. Carlo Crisci è nominato componente effettivo in seno alla Commissione di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Paolo Migliavacca, prossimo al pensionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 27 gennaio 2011

Il direttore provinciale reggente: WEBER

11A01894

DECRETO 4 febbraio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro) ed in particolare l'art. 31 che modifica l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto che il nuovo testo dell'art. 410 del codice di procedura civile prevede che la commissione di conciliazione è composta oltre che dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti designati, rispettivamente, dalle associazioni dei datori di lavoro e dai lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Considerato che in applicazione di quanto previsto nella nota del Segretario generale del Ministero del lavoro del 25 novembre 2010 prot. n. 3428, per la individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, vanno seguiti i criteri utilizzati per la ricostituzione dei Comitati provinciali INPS;

Considerato che, per la determinazione del grado di rappresentatività si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi ed aziendali di lavoro;

consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro;

Considerato che, la precedente Commissione di conciliazione è cessata, per effetto di legge, il 24 novembre 2010 e che la stessa ha operato in regime di *prorogatio* fino all'8 gennaio 2011 ex art. 3 della legge n. 444/1999;

Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali interpellate;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione, che risulta così composta:

presidente: il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Campobasso o un suo delegato o un magistrato collocato a riposo;

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

sig. Sisto Pasquale, componente effettivo (CGIL)

sig. Cirella Carmine, componente supplente (CGIL)

sig. Colozza Tonino, componente effettivo (CISL)

sig.ra Gizzone Concetta, componente supplente (CISL)

sig. Leonardo Salvatore, componente effettivo (UIL)

sig. Guarracino Pasquale, componente supplente (UIL)

sig. Lemmo Paolo, componente effettivo (UGL)

sig. Libertone Nicolino, componente supplente (UGL)

rappresentanti dei datori di lavoro:

sig. Iacobucci Massimo, componente effettivo (Associazione industriali)

sig. Ruotolo Mario, componente supplente (Associazione industriali)

sig. Marchitelli Antonio, componente effettivo (Confcommercio)

sig. Ferraris Roberto, componente supplente (Confcommercio)

sig. Di Ninno Guido, componente effettivo (CNA)

sig. Trivisonno Giovanni, componente supplente (CNA)

sig. Santoro Giovanni Antonio, componente effettivo (Coldiretti)

sig.ra Manocchio Giovanna, componente supplente (Coldiretti)

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge n. 340/2000.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Campobasso, 4 febbraio 2011

Il direttore provinciale: DIAN

11A02063

DECRETO 8 febbraio 2011.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 doc del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessita di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla Provincia di Rimini nell'anno 2011;

Convocate le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, cosi come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Preso atto dell'esito della riunione tenuta il 1° febbraio 2011 a seguito della convocazione di cui al punto precedente;

Rilevato che la variazione percentuale ISTAT dell'indice della media delle retribuzioni contrattuali orarie relative al 2010 risulta essere pari al 2,2% rispetto al 2009.

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio

La tariffa oraria vigente per l'anno 2011, con decorrenza dal 1° gennaio del c.a., è rideterminata in € 18,25.

Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale, relativamente all'anno 2011, in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 2,2%.

Art. 2.

Maggiorazioni

Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21.00 alle 02.00 nei giorni feriali e dalle 19.00 alle 01.00 nei giorni festivi.

Si riconfermano, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:

Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali, quelli riconosciuti dalla legge): 50%;

Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%;

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%;

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%;

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%;

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%;

Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%.

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Per prestazioni straordinarie di lavoro si intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere.

Il Presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 8 febbraio 2011

Il direttore provinciale: CUSIMANO

Tab. 1 - Anno 2011

Tipologia	**Unità di misura**	**Rivalutazione 2011 (2,2%)**
1. CARICO MERCI BALLETTIZZATE PRESSO BOX	al quintale	€ 0,73
2. CARICO SCARICO IMBALLAGGGI VUOTI GIA' IN PALLET	al quintale	€ 1,90
3. COMPOSIZIONE PALLET E CARICO PALLETTIZZATO	al quintale	€ 1,12
4. MOVIMENT. CASSE VUOTE SINGOLE(TARIFFA ORARIA)	All'ora	€ 21,52
5. MOVIMENTAZIONE GABBIONI - BINS	al quintale	€ 0,41
6. PESATURA MERCE-MOB. MERCE IN BALLET BINS PRESSO BOX	al quintale	€ 0,29
7. RACCOLTA MERCE TRASPORTO E CARICO	al quintale	€ 1,53
8. SBANCALAMENTO MERCE PALLETTIZZATA	al quintale	€ 0,46
9. SCARICO COCOMERI IN BINS E RICARICO IN BINS	al quintale	€ 1,74
10. SCARICO COCOMERI RINFUSA E RICARICO IN BINS	al quintale	€ 2,59
11. SCARICO COCOMERO IN BINS	al quintale	€ 0,73
12. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI E RINFUSI	cadauno	€ 0,15
13. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI IN BALLET	cadauno	€ 0,07
14. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI ORDINATI	cadauno	€ 0,09
15. SCARICO MANUALE (UN FACCHINO)	al quintale	€ 0,79
16. SCARICO MANUALE (DUE FACCHINI)	al quintale	€ 1,21
17. SCARICO MERCI ALLA RINFUSA (DUE FACCHINI)	al quintale	€ 1,49
18. SCARICO MERCI RINFUSA	al quintale	€ 1,80
19. SCARICO PALETTIZZATO	al quintale	€ 0,73
20. SCARICOTRASP. E CONSEGNA BINS E GABBIONI VUOTI	al quintale	€ 1,66
21. SERV.CON OPERATORE PRESSO BOX (TARIFFA ORARIA)	All'ora	€ 21,52
22. TRASBORDO MANUALE TRA MEZZI ACCOSTATI	al quintale	€ 1,15
23. TRASBORDO PALLETTIZZATO TRA MEZZI ACCOSTATI	al quintale	€ 1,12
24. TRASP. MERCI DA UN PUNTO ALL'ALTRO DEL MERCATO	al quintale	€ 1,05
Tariffa oraria	oraria	€ 18,25

11A02060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2010.

Aggiornamento dell'allegato al decreto 11 maggio 2009, n. 3932, concernente le procedure per la gestione dei fondi di esercizio e di programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2009, con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2010, n. 8445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2010, con il quale è stato sostituito l'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, concernete, tra l'altro, le procedure per la presentazione e la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute;

Vista la proposta di aggiornamento del predetto allegato, definita con l'AGEA, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle riunioni del 29 novembre 2010 e del 14 dicembre 2010;

Visto l'art. 22 del decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, e in particolare il secondo comma, che dispone che gli aggiornamenti e le integrazioni delle procedure di attuazione del decreto medesimo sono adottai con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in accordo con le regioni e con l'Agea;

Viste le comunicazioni con le quali le regioni e l'Agea hanno concesso l'accordo per l'aggiornamento delle disposizioni ministeriali concernenti i programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2011 e sulle annualità residue decorrenti dal 1° gennaio 2011 dei programmi operativi in corso.

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, come modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 2010, n. 8445, concernente le procedure per l'applicazione delle disposizioni sui programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2011 e sui programmi operativi in corso, per le annualità residue decorrenti dal 1° gennaio 2011, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Le OP e le AOP devono adeguare i programmi operativi approvati per il 2011, alle disposizioni contenute nell'allegato di cui al comma 1, prima della presentazione delle richieste di erogazione degli aiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 93

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI V

Allegato al D.M. n. 3932 del'11/05/2009.

- **Modificato con DM n. 9326 del 30/12/2009**
- **Modificato con DM n. 8445 del 30/09/2010**
- **Modificato con DM n. 10388 del 20/12/2010**

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONTROLLO DELLE OP, DELLE AOP, DEI GP E PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI, COMPRESE LE MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI E GLI INTERVENTI DELLA DISCIPLINA AMBIENTALE.

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013

(Adottata con DM n. 3417 del 25.09.2008)

Indice

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP

1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella:

Gruppi di prodotto			prodotti singoli		Parametro di riconoscimento (€)
codice NC		Descrizione del gruppo	Codice NC	Prodotto	
O7	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	0703 10	Cipolle e scalogni	1.500.000,00
			0703 20 00	Aglio	
			0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei	
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli	1.500.000,00
			0704 20 00	Cavoli di Bruxelles	
			0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	
			0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere *Brassica*	
	0705	Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate	0705 11 00	Lattughe a cappuccio	1.500.000,00
			0705 19 00	Altre lattughe	
			0705 21 00	Cicoria Witloof (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)	
			0705 29 00	Altre cicorie	
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	0706 10 00	Carote e navoni	1.500.000,00
			0706 90	Altre radici commestibili	
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	0707 00 05	Cetrioli	1.500.000,00
			0707 00 90	Cetriolini	
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	0708 10 00	Piselli (*Pisum sativum*)	1.500.000,00
			0708 20 00	Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)	
			0708 90 00	Altri legumi	
	ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039 e 07099060	0709 20 00	Asparagi	1.500.000,00
			0709 30 00	Melanzane	
			0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa	
			0709 60 10	Peperoni	
			0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	

Gruppi di prodotto			prodotti singoli		Parametro di riconoscimento (€)
	codice NC	Descrizione del gruppo	Codice NC	Prodotto	
			0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (*Lactuca sativa*) e dalle cicorie (*Cichorium* spp.)	
			0709 90 20	Bietole da costa e cardi	
			0709 90 40	Capperi	
			0709 90 50	Finocchi	
			0709 90 70	Zucchine	
			0709 90 80	Carciofi	
			0709 90 90	Altri ortaggi e legumi	
	070951 070959	Funghi e tartufi	070951 070959	Funghi e tartufi	250.000,00
O8	ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 08029020	0802 11 0802 12	Mandorle	250.000,00
			0802 21 0802 22	Nocciole (*Corylus* spp.)	
			0802 31 0802 32	Noci comuni	
			0802 40	Castagne e marroni (*Castanea* spp.)	
			0802 50 00	Pistacchi	
			ex0802 90	Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 08029020	
	0804 20 10	Fichi, freschi	0804 20 10	Fichi, freschi	250.000,00
	0805	Agrumi, freschi o secchi	0805 10	Arance	1.500.000,00
			0805 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	
			0805 40 00	Pompelmi e pomeli	
			0805 50	Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*)	
			0805 90 00	Altri agrumi tra cui: Cedro (*Citrus medica*) e Bergamotto (*Citrus bergamia*)	250.000,00
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00
	0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	0807 11 00	Cocomeri	250.000,00
			0807 19 00	Altri meloni	
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	0808 10	Mele	1.500.000,00
			0808 20 10 0808 20 50	Pere	
			0808 20 90	Cotogne	
	0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche	0809 10 00	Albicocche	1.500.000,00
			0809 20	Ciliegie	
			0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	

	Gruppi di prodotto		**prodotti singoli**		**Parametro di riconoscimento (€)**
	codice NC	**Descrizione del gruppo**	**Codice NC**	**Prodotto**	
			0809 40	Prugne e prugnole	
	0810	Altre frutta fresche	0810 10 00	Fragole	1.500.000,00
			0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi	
			0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere *Vaccinium*	
			0810 50 00	Kiwi	
			0810 90	Altre frutta fresche	
O9	0910 20	Zafferano	0910 20	Zafferano	100.000,00
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	ex0910 99	Timo, fresco o refrigerato	
12	ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (*origanum vulgare*), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00
	1212 99 30	Carrube	1212 99 30	Carrube	250.000,00

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

a) prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto;
b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 07 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
c) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 08 (frutta) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
d) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 250.000,00 in caso di superamento di tale importo.
e) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00 in caso di superamento di tale importo.
f) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%.

Per la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, si applica l'articolo 26 del regolamento.
Se del caso, il valore della produzione commercializzabile può essere calcolato come il valore medio di un periodo durante i tre anni precedenti la domanda di riconoscimento in cui i soci hanno effettivamente prodotto.
Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.

Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, in conformità alla nota interpretativa N. 2008-27 della Commissione, i produttori possono aderire, con la medesima superficie, a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione

Le Regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli di cui alla tabella e ne danno comunicazione al Ministero e all'Organismo pagatore .
Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM n. 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle presenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri entro il 31 dicembre 2010. A tal fine le OP interessate presentano, entro il 30 settembre 2010, la domanda di adeguamento alla Regione competente. Le OP che, alla scadenza del 31 dicembre 2010 non dimostreranno di essersi adeguate ai nuovi parametri, incorreranno nella revoca del riconoscimento a valere dal 1° gennaio 2011.

Entro la data del 31 dicembre 2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelli delle cooperative aderenti**.**

I GP prericonosciuti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 e i parametri minimi sopra indicati. In ogni caso, gli stessi GP potranno mantenere lo status di prericonoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.

2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 1580/2007, di seguito anche denominato "regolamento", e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle presenti procedure.

Le Regioni definiscono l'elenco dei documenti, in accordo con i rispettivi organismi pagatori.
In caso di OP, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale**.**

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'articolo 52, paragrafo 2 bis, del regolamento CE) n. 1580/2007.
b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 3 dell'art. 2 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009.
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante accertamenti in loco e/o verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;

d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Per il riconoscimento delle AOP, le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del regolamento.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC. La nuova Regione subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale. A tal fine il Ministero acquisisce annualmente i verbali di regolare funzionamento di cui al punto 4) del presente allegato. E' data facoltà alle OP, che realizzano il maggior VPC in una Regione diversa da quella che ha operato il riconoscimento, chiedere il trasferimento della propria sede legale nella nuova Regione che subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

3. Procedure per gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento dei GP prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, sono eseguiti dalla Regione e concernono il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 .

Qualora i risultati di un GP al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le Regioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.

4. Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP

Ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 , le Regioni eseguono i controlli sulle OP, AOP e GP, per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e la conformità del funzionamento alla normativa vigente.

Le OP che non hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni cinque anni.

Le OP che attuano un programma operativo, sono controllate in conformità con l'articolo 108, par. 1, lettera a) del regolamento.
In tal caso, i controlli in loco, ove possibile, sono eseguiti di concerto con l'Organismo pagatore, responsabile dei controlli sulle domande di aiuto relative ai programmi operativi e sull'esecuzione dei programmi operativi, nonché sulle erogazioni relative alla costituzione ed al funzionamento amministrativo dei GP. Altresì, sono utilizzabili dalla regione competente, su richiesta, i risultati dei controlli in loco eseguiti dall'Organismo pagatore.

Il controllo sulla verifica del mantenimento dei requisiti del riconoscimento, dovrà prendere in considerazione anche l'accertamento dell'attività principale ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1580/07. A tal riguardo si precisa che il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale, l'OP è riconosciuta, deve provenire, per oltre il 50%, dai propri soci e/o dai soci di alte OP autorizzati conformemente all'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/07. A tal fine la relazione integrativa al bilancio dovrà specificare l'attività principale riferita al prodotto/i oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

I controlli di cui all'articolo 20 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a :
a) libro soci;
b)bilanci
c) catastini e/o fascicolo aziendale;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attività svolta.
Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni, di concerto con gli Organismi pagatori .
Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori**,** distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle Regioni, con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.
Le verifiche sulla documentazione hanno in particolare lo scopo di accertare:
a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;
b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività' delle OP ortofrutticole;
c) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
d) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. A tal fine le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi pluriennali e delle singole annualità devono indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli produttori associati

Ai fini della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP.

Ove pertinente, gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle Regioni, tenuto conto delle situazioni locali.

Le Regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, come definita in ambito SIAN, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.
Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in Regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni interessate, su richiesta della Regione competente.

5. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono stipulare con il soggetto esterno un contratto con l'indicazione puntuale dei servizi ad esso affidati.

Le attività da esternalizzare possono concernere anche le operazioni di commercializzazione e trasformazione dei prodotti, fornitura di mezzi tecnici, nonché la realizzazione di interventi previsti nell'ambito dei programmi operativi.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto trasformato in capo all'OP, che dovrà procedere essa stessa alla commercializzazione e non potrà rivendere tale prodotto alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Ai fini della rendicontazione del programma operativo, in sede di fatturazione dei servizi, sarà previsto a carico del prestatore d'opera, l'onere di allegare al documento contabile l'elenco analitico ed il relativo valore delle sole voci di costo che risultano eleggibili al programma operativo.
Ciò al fine di consentire alle OP e alle AOP di poter rendicontare una quota parte del valore totale della fattura ricevuta, corrispondente ai costi eleggibili analiticamente elencati.

6. Fatturazione delegata ai soci

Le Regioni possono, fino al 31.12.2010, autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata).

Dal 1° gennaio del 2011, l'autorizzazione alla delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP nell'anno precedente o, per le OP al primo anno di attività, il valore della produzione commercializzata utilizzato per il riconoscimento. In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.

L’autorizzazione regionale deve risultare da apposito atto scritto.
La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP o della filiale se preposta alle attività di commercializzazione; qualora l'attività di commercializzazione venga svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;
c) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'OP;
d) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
e) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
f) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle OP.

Le fasi della programmazione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle OP che, in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

7. Fusioni

La fusione, di cui all’articolo 10 del DM n. 3932 dell’11 maggio 2009, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi o piani di riconoscimento.

Nel caso di applicazione della lettera c) del richiamato articolo 10, l’OP aderente perde il riconoscimento limitatamente ai soli prodotti per i quali è riconosciuta anche l’OP che accoglie l’adesione.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o GP con programmi operativi o piani di riconoscimento in corso, le OP e i GP soggetti alla revoca del riconoscimento, mantengono lo stesso fino al termine dell’annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni , per usufruire dei benefici previsti dall’articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007, e dall’articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento, devono impegnarsi a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

Non rientra nel regime delle fusioni, l’adesione ad una OP da parte di un’altra OP, limitatamente ai prodotti o tipologia di prodotti per i quali non è riconosciuta.

PARTE B
Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle OP/AOP

1. Presentazione dei programmi operativi

Il programma operativo è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione, salvo diversa disposizione ministeriale e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
In considerazione che le regole comunitarie stabilite per le OP si applicano- *mutatis mutandis* - alle AOP, il termine OP è usato anche con riferimento alle AOP, salvo diversa indicazione.

2. Durata e finalità dei programmi operativi

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque annualità (programmi operativi pluriennali) e illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli, con una programmazione di medio periodo.

Il programma operativo pluriennale è sempre accompagnato dal programma esecutivo relativo alla prima annualità.

Tutti i programmi operativi hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine entro il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento.

3. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC, nel periodo di riferimento, delle seguenti aliquote massime:

- 8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino all'importo del 4,1% del VPC;
- (eventualmente**)** 1,0%, in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di prevenzione **e** gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del fondo di esercizio. In questo caso l'aiuto comunitario può arrivare al 4,6 % del VPC (+ 0,5%).

La sua alimentazione avviene:

a) da parte della OP, con trasferimento di risorse proprie e/o dei propri soci aderenti. Questi trasferimenti avvengono durante tutto l'anno e comunque entro il 31 dicembre;
b) con il trasferimento delle risorse provenienti dal regime di aiuti comunitari. Tali risorse sono pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e per una somma pari all'importo dei contributi finanziari della OP e/o dei propri soci, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007 .

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007, l'importo dell'aiuto, nella misura massima dell'80% della quota versata ai sensi della lettera a), si aggiunge al fondo di esercizio che passerebbe da una percentuale massima dell'8,2% del VPC ad una percentuale massima dell'11,48% del VPC così ripartita: OP 4,1%, Commissione 4,1%, Stato 3,28%. Ciò fatti salvi i casi particolari (finanziamento comunitario superiore al 50%, maggiorazione per azioni di prevenzione e gestione delle crisi, che potrebbero aumentare fino al 3,68% del VPC l'importo dell'aiuto finanziario nazionale).

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

a) di beneficiare del fondo di esercizio;
b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

4. Intensità degli aiuti: casi specifici

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione.

Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del valore della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP.

5. Aiuto finanziario nazionale (AFN)

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007 e all'articolo 12 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, può essere corrisposto alle OP che ne fanno richiesta alla Regione, a condizione che risultino inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata.

I ritiri in beneficienza, essendo finanziati dalla Comunità al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP riconosciute nelle regioni che dimostrano di non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 93 del regolamento, nonché le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei i soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato come media dei tre anni che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella regione e commercializzato tramite OP/AOP/GP e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali ISTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1234/2007. A tal fine deve essere seguita la seguente metodologia.

Calcolo del valore della produzione ortofrutticola regionale.

1. utilizzare le tavole dei dati " Valore aggiunto dell'agricoltura per regione" (tavole 1 e 5) (scaricabili dal link *serie storiche*) presenti nella sezione agricoltura e zootecnia dell'ISTAT;
2. dalla tavola 1 considerare per il calcolo solamente le voci "Patate o ortaggi", "Agrumi", "Frutta" e "attività dei servizi connessi";
3. dalla tavola 5 considerare per il calcolo le voci "Patate" e "Uva da tavola";
4. sottrarre dalla voce della tavola 1 "patate e ortaggi" la voce della tavola 5 "patate" ed aggiungere alla voce della tavola 1 "Frutta" la voce della tavola 5 "uva da tavola";
5. Al risultato ottenuto, sommare una percentuale pari all'8% della voce "attività dei servizi connessi

Le Regioni che risultano non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 93 del regolamento, ne danno comunicazione al Ministero, al più tardi entro il 1° novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 1.

Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente all'avvenuta autorizzazione comunitaria presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi degli articoli 67 e 94 bis del regolamento.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni 3.2.3 e 3.2.5 come indicate nell'allegato VII al regolamento. Altresì devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN. Per gli investimenti realizzati con l'AFN non si applicano gli indicatori di risultato.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere richiesti secondo le modalità previste dall'organismo pagatore, solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

L'erogazione dell'aiuto non potrà eccedere gli importi autorizzati dalla Commissione europea, salvo i casi per i quali è stata fatta una comunicazione di rettifica ai sensi dell'articolo 149 del regolamento e comunque entro i limiti dello stanziamento nazionale.

Le OP che hanno scelto di portare a termine il programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, per poter usufruire dell'eventuale aiuto finanziario nazionale, devono modificare il loro programma operativo, e, quindi, transitare nel nuovo regime.

6. Aiuti ai GP

A partire dal 1° gennaio 2008 la normativa comunitaria non consente, nei Paesi che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, di concedere aiuti a sostegno dei GP di nuova istituzione.

Rimane in vigore, fino ad esaurimento, il precedente regime di aiuti per i GP riconosciuti ai sensi della precedente normativa.

7. Valore della produzione commercializzata -VPC

Il VPC rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita e dal bilancio, relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:
- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP, se partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 52 del Reg. CE 1580/07 almeno;
- dai soci autorizzati dall'OP all'emissione di fatture (c.d. fatturazione delegata);

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP", conformemente alle indicazioni dell'articolo 52 del regolamento, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	**Segno contabile**
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP (al netto di IVA).	**+**
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci (fatturazione delegata autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma	**+**
c) valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n.1234/2007.	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 52, paragrafo 2bis, del regolamento (CE) n. 1580/07	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate per almeno il 90% da una o più OP e/o da cooperative ad esse aderenti	+

Voci di calcolo e variabili	**Segno contabile**
f) Valore dei sottoprodotti.	+
g) Aiuto percepito per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dai regolamenti (CE) n.2201/96 e n. 2202/96, fino a quando tali regimi maturano i loro effetti..	+
h) valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell’ambito delle misure di prevenzione delle crisi o comunque gestite dall’OP.	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti.	**+**
l) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti.	**-**
m) Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti.	**-**
n) Spese di trasporto	**-**
o) Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita.	**-**

Per i programmi operativi approvati precedentemente al 20 gennaio 2010, il calcolo del VPC continua ad essere effettuato, fin al loro esaurimento, secondo le regole definite in allegato al DM 3292 dell’11 maggio 2009, anche se detti programmi sono modificati ai sensi degli articoli 66 o 67 del regolamento (CE) n. 1580/07.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell’I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze significative.
Una distanza di trasporto interno si considera significativa se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell’OP e il punto dal quale l’OP effettua la distribuzione del prodotto per l’immissione sul mercato, supera i 850 chilometri.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l’anno successivo. I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l’annualità successiva.

I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per i produttori che hanno conferito alla OP nel corso del periodo di riferimento e che alla data di presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l’anno successivo non sono più associati, il relativo valore di produzione commercializzata deve essere portato in diminuzione.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto commercializzato dei nuovi soci tramite l'OP di provenienza; a tal fine, quest'ultima deve rilasciare al produttore specifica attestazione da cui emerge il valore del prodotto commercializzato, che, peraltro, deve essere sottratto al proprio VPC

8. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è determinato secondo uno dei seguenti criteri:

a) un periodo di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma;
b) valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma.

L'OP deve, ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1580/2007, far coincidere il periodo di riferimento di 12 mesi con il proprio periodo contabile.
Il periodo di riferimento scelto non può essere variato per l'intera durata del programma operativo se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e dei prodotti commercializzati).

In coerenza a quanto disposto dall'art. 53 del regolamento, qualora un prodotto si deprezzi, per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC non può essere inferiore al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

Le OP che non presentano il programma operativo né direttamente né tramite una AOP, entro il 15 settembre di ogni anno, comunicano alla Regione il valore del VPC per il periodo di riferimento di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno precedente, calcolato con le medesime modalità applicate per le altre OP.

9. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.
L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.
Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
Le OP/AOP e le loro Unioni nazionali hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

10. Presentazione e attuazione dei programmi operativi

Con la presentazione alla Regione del programma operativo, l'OP comunica anche l'importo indicativo del fondo di esercizio riferito all'anno di attuazione del programma, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo, quali definiti all'articolo 103 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e altri autonomamente definiti.

I programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci delle OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;
- il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche.

Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Qualora un'OP con programma operativo in corso aderisca ad una AOP che opera nella gestione totale dei fondi di esercizio, il programma operativo pluriennale o parziale dell'AOP può incorporare le annualità residue del programma operativo dell'OP a condizione che ne prosegua gli obiettivi.

Anche nei casi di proroga del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di associazioni o associazioni di produttori transazionali.

Le OP sono tenute a fornire alle Regioni ogni dato necessario per consentire loro di trasmettere al Ministero e all'Organismo pagatore, nei termini e secondo le modalità indicate da AGEA, gli elementi necessari ad effettuare alla Commissione CE le comunicazioni previste dall'articolo 99, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

11. Contenuto e articolazione dei programmi operativi

I programmi operativi pluriennali e i progetti esecutivi annuali, devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno quanto indicato al paragrafo 1 dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1580/2007, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

L'AGEA, al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, predisporrà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

12. Modifiche dei programmi operativi

La modifica riguarda una riprogrammazione degli obiettivi e/o delle azioni previste e comporta la preventiva richiesta di autorizzazione alla Regione .
Le modifiche possono concernere l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento, o gli anni successivi ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

Relativamente alle modifiche relative all'articolo 67, le OP possono presentare:

1) entro il 15 settembre
   a) una unica modifica generale accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. La modifica potrà comprendere anche eventuali precedenti scostamenti di spesa.
   b) una unica modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.
2) nel corso dell'anno, le eventuali modifiche necessarie ad attivare tempestivamente interventi di prevenzione delle crisi.

In deroga a quanto stabilito alla lettera a) del punto 1, le AOP in quanto soggetti attuatori di un programma operativo unitario possono presentare due modifiche, sempre entro il 15 settembre.

Per il solo anno 2011 le Regioni possono autorizzare le OP e le AOP a presentare una modifica supplementare a quelle sopra indicate, unicamente per l'adeguamento dei parametri economici.

Si ha modifica in corso d'anno del programma operativo quando si effettua:

a) modifica del contenuto del programma operativo annuale;
b) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualità in corso;
c) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato. La percentuale in aumento, può essere elevata fino al 50% in caso di accesso all'eventuale AFN o secondo necessità in caso di fusioni di OP con conseguente fusione dei rispettivi programmi operativi.

Le regioni adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Le OP possono, sotto la propria responsabilità, dare corso alle modifiche prima della decisone definitiva.

Non rientrano tra le modifiche, eventuali scostamenti di spesa rispetto agli importi approvati in aumento, entro il limite del 25% di ciascun obiettivo, nel rispetto degli indicatori di equilibrio e fermo restando l'importo massimo del Fondo di esercizio approvato. Siffatti scostamenti di spesa, non sono soggetti a preventiva comunicazione e approvazione e sono evidenziati in fase di rendicontazione finale.

Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui all'articolo 66 del regolamento, presentate entro il 30 settembre, salvo diversa comunicazione, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni;

13. I programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96

I programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 che proseguono fino alla loro scadenza programmata a seguito della richiesta dell'OP, presentata alla Regione entro il 20 ottobre per il 2008, continuano a rispettare le norme in vigore prima della data di applicazione della nuova regolamentazione.

Le norme vigenti comprendono, in particolare, le "Disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal regolamento (ce) n. 2200/96", aventi validità dal 21 gennaio 2007.
Resta inteso, con riferimento alle singole annualità, che le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle succitate Disposizioni nazionali 2007, entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione verificare la regolarità della variante proposta.
Per ogni annualità, l'importo del contributo comunitario non potrà superare l'importo approvato per la stessa annualità nel programma operativo pluriennale.
Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte delle Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.
Se del caso, le Regioni possono chiedere ulteriori dettagli sulle azioni approvate.
È fatta salva la possibilità per l'OP di chiedere, entro il 15 settembre di qualunque anno, la sostituzione del programma con un nuovo programma operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/07, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

14. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere accompagnata dalla relazione annuale (nell'ultimo anno anche da quella finale) prevista dall'articolo 98 del regolamento, completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'articolo 70 del regolamento, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:
a) l'importo dell'aiuto richiesto;
b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
g) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;

h) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
i) la conformità all'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
k) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore.

Le spese generali determinate in misura forfetaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Sono presi in considerazione le fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente per i quali i pagamenti sono stati regolati con bonifico o ricevuta bancaria (riba), con bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, con vaglia postale, con assegno bancario, nonché con procedura homebanking (in questo caso l'OP dovrà provvedere a far quietanzare dalla banca, la lista dei pagamenti). Non sono ammissibili pagamenti per cassa. Solo per i pagamenti effettuati con assegni si dovrà provvedere alla quietanza delle fatture

L'OP può inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve dimostrare la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
1. impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi e il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP;
2. i contratti di fornitura di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

I termini predetti, si applicano anche ai programmi operativi che proseguano sotto il regolamento (CE) n. 2200/96.

15. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:
a) alla OP;
b) ai soci e ai produttori indirettamente aderenti,
c) alle filiali della OP o AOP che costituiscono strutture di commercializzazione e/o trasformazione e di servizi, incaricate dell'esecuzione di talune attività del programma operativo. In quest'ultimo caso, non potrà essere finanziata la quota societaria di soggetti non soci della AOP o della OP.

16. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute;
b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
c) schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
e) La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

a. richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
b. provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 31 marzo dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il *Dare* e *l'Avere* con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
c. entro il 30 aprile presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;
d. l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

17. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti :

a) consuntivo dei lavori eseguiti completo dei numeri di matricola delle macchine e dei macchinari, o di altri elementi identificativi, che dovranno poter essere riscontrabili sulle macchine e sui macchinari;
b) fatture per acquisti ed investimenti;
c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.
Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione.

18. La rendicontazione dei costi del personale

Per ogni unità di personale impiegato, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:
a) il tempo di lavoro prestato;
b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
c) il costo complessivo

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP o della AOP.
Qualora sia utilizzato personale dipendente delle cooperative socie o delle OP socie per le AOP, gli stessi atti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della rispettiva società.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

In caso di ricorso a consulenze esterne, professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura (qualora il consulente sia soggetto IVA) o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione.

19. Erogazione degli aiuti

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore sulla base dei criteri stabili dall'AGEA e avviene:
1) in una unica soluzione a saldo, o
2) in più soluzioni, mediante:
   a) anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo;
   b) acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo stabilito all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/07 e una operazione a saldo.

Le domande di aiuto sono presentata nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore

Le richieste di anticipazione di cui all'articolo 72 del regolamento, non possono riguardare un importo superiore all'aiuto comunitario previsto per il trimestre o quadrimestre di riferimento.
Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre o trimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla quota comunitaria erogata con l'anticipo precedente sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 54 e 55 del regolamento.

Qualora la quota comunitaria precedentemente ricevuta dalla OP non sia stata completamente spesa, per cause indipendenti dalla volontà stessa della OP, possono essere ammesse compensazioni tra quanto non speso e quanto dovuto nelle successiva anticipazione.

Quando al momento della presentazione di una richiesta di anticipazione successiva alla prima, l'importo della precedente anticipazione non è stato ancora riscosso dall'OP per cause non dipendenti dalla sua volontà, l'Organismo pagatore valuta l'opportunità di procedere ugualmente all'erogazione dell'anticipazione.

In alternativa alle anticipazioni, l'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'articolo 73 del regolamento.
La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può esser procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

20. Conto corrente dedicato

La gestione del fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, attraverso il c/c dedicato consente di non ricorrere a verificatori esterni: al riguardo è sufficiente la relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.
Alla fine di ciascun anno e comunque a conclusione delle operazioni inerenti l'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.
Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva, senza che ciò comporti variazione del programma.

Nel caso che una AOP presenta il programma operativo in sostituzione delle OP socie, essa costituisce il proprio fondo di esercizio. Nel caso, invece, che la AOP venga delegata dalle OP a realizzare specifiche azioni dei singoli programmi operativi, ogni OP costituisce il fondo di esercizio e versa alla AOP la propria quota di finanziamento.

I bolli e le competenze vanno stornati. Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.
Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo, e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.
I termini del 15 febbraio come dianzi definiti sono prorogati al 30 aprile in caso di spese programmate ma non sostenute, per le quali l'OP ha dimostrato la presenza delle condizioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 70 del regolamento.

a. Prelievi dal conto corrente dedicato

a) Rimborso di spese sostenute direttamente dai soci : può essere effettuato mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
b) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP : possono essere utilizzate le risorse disponibili del conto corrente dedicato, ovvero, le risorse di altro conto corrente, con successivo ristorno al conto corrente dedicato.

b. Versamenti sul conto corrente dedicato

a) Anticipi ed acconti ricevuti: gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
b) Contributi finanziari versati dai soci : tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci, stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese. In caso di compensazione deve essere versata dall'OP sul c/c dedicato l'intera somma equivalente al contributo finanziario dovuto dal socio entro la data (e con valuta) del 31 dicembre dell'annualità di riferimento.
c) Versamenti da parte dei soci delle OP dei contributi finanziari
d) Versamenti da parte delle OP o delle AOP dei contributi finanziari
e) Versamenti da parte della OP o della AOP o dei soci aderenti, a titolo di anticipazione, in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, possono essere effettuati per evitare il ricorso allo scoperto oneroso e successivamente prelevati al momento dell'incasso del contributo comunitario. Tale versamento deve essere fatto entro il 15 febbraio, ovvero entro il 30 aprile in caso di applicazione dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

21. Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi annuali

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 126 del regolamento e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.

La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e accompagna la relazione annuale.

La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

La valutazione intermedia accompagna la rendicontazione del secondo anno, in caso di programmi triennali e la rendicontazione del terzo anno, in caso di programmi quadriennali e quinquennali.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

22. Relazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;
2. *Relazione finale*: accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;
3. *Relazione di valutazione intermedia.*

La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 3 del regolamento, essa specifica almeno quanto segue:

a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
c) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103 quinques del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
f) i risultati ottenuti, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato XIV del regolamento, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale;
g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
h) le modalità di adempimento della "Disciplina ambientale";
i) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;

j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
k) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
l) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti;
m) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza.

Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale è sostituita dalla relazione finale, finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma.
c) I fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

23. Comunicazioni

Le OP sono tenute a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero. A tal fine si richiama anche quanto espresso nella Strategia Nazionale relativamente agli indirizzi e ai criteri di demarcazione.

24. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

Per consentire l'esecuzione dei controlli richiamati all'articolo 20 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, le OP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può effettuare gli eventuali accertamenti anche avvalendosi di soggetti dallo stesso delegati.

All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 108 del regolamento e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno
La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento.

25. Le condizioni di equilibrio

Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, a ciascuna misura, così come definite nella Strategia nazionale (tavola 3.1 del capitolo “obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento”) non può essere destinata una quota superiore al 70% dell’intero Fondo di esercizio.

Le condizioni di equilibrio non si applicano all’AFN.

26. Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Spese non sovvenzionabili” nell’allegato VIII del regolamento, nonché quelle altrimenti escluse dai regolamenti comunitari.

Ciascuna OP, nell’ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

a) Spese per investimenti:
   - strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e altri investimenti agro-aziendali di durata non inferiore a 5 anni;
   - impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
   - macchinari ed attrezzature;

b) spese generali di produzione (nei limiti dell’allegato VIII al regolamento);

c) spese per mezzi tecnici;

d) spese di personale (nei limiti dell’allegato VIII al regolamento);

e) spese per acquisizione servizi;

f) spese generali.

Le spese possono essere sostenute:

- direttamente dalla OP;
- dalle filiali, conformemente alle disposizioni del regolamento;
- dai soci dell’OP, ivi comprese le aziende agricole individuali aderenti sia singolarmente che tramite persone giuridiche.

Per le immobilizzazioni sopra specificate da effettuarsi presso i soci deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- impegno del socio a non alienare le strutture per un periodo non inferiore a cinque anni in caso di beni mobili, e a dieci anni in caso di immobilizzazioni (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);
- impegno del socio a restituire all’OP l‘oggetto dell’investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
  - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;

- scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
- alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;

- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

L'elenco degli interventi individuato nel presente documento, non è esaustivo, pertanto, le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, sia di integrare tale elenco attraverso la definizione di nuove voci di spesa coerenti con il regolamento (con esclusione degli interventi riconducibili alla Disciplina ambientale) ed utilizzando la metodologia descritta per analoghi interventi, sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori. In tal caso, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, per le valutazioni di competenza in merito all'ammissibilità degli interventi, le determinazioni assunte.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale, a condizione che il valore residuo o di alienazione sia detratto dal costo della sostituzione o inserito nel Fondo di esercizio in detrazione dei contributi dei soci o dell'OP.

27. Criteri di demarcazione tra OCM e Sviluppo Rurale

Per i criteri di demarcazione tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piano di Sviluppo Nazionale e nei Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale.

I criteri di demarcazione sono quelli vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1580/07.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

28. Congruità degli interventi di spesa

La congruità della spesa in fase di rendicontazione è determinata:

a) per le immobilizzazioni fisiche e per gli impianti dei frutteti (compreso il materiale vivaistico), in base al prezziario regionale, se esistente, eventualmente integrato da specifiche indicazioni della Regione in cui è localizzato l'investimento, altrimenti con il ricorso al metodo della comparazione dei tre preventivi se l'importo dell'investimento è superiore a 50.000,00 euro.
b) per gli impianti, le macchine e le attrezzature, di importo superiore a 50.000,00 euro, mediante il metodo comparativo di tre preventivi di spesa..
c) per i mezzi tecnici, servizi e spese di personale, in base ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente.

Per i casi in cui sono previsti tre preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso, salvo casi debitamente giustificati.

La regione può accettare un numero inferiore a tre preventivi solo in caso di comprovata impossibilità al rispetto della norma generale

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

29. Investimenti o interventi pluriennali

I criteri di realizzazione, le destinazioni e i livelli di ammissibilità delle immobilizzazioni sono definiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

29.1 Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione

Le immobilizzazioni materiali ammissibili in questo contesto, sono riconducibili a:

a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di lavorazione e commercializzazione (condizionamento, frigoconservazione, stoccaggio, piattaforme logistiche, trasformazione, ecc..), compresi i locali di dimensioni proporzionalmente congrue e coerenti con le attività di lavorazione e commercializzazione;

b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso più avanzate, all'acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile, all'acquisto di contenitori per movimentazione interna, conferimento e stoccaggio. Relativamente ai mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione, non ammissibili, possono essere finanziabili solo gli accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, ovvero il costo differenziale tra un mezzo già equipaggiato e lo stesso mezzo in versione base.

Gli investimenti previsti nella "Disciplina ambientale" devono rispettare, il requisito essenziale della verificabilità e misurabilità del miglioramento dell'impatto ambientale, così come descritto nella stessa "Disciplina ambientale".

Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alla lettera a).

Le immobilizzazioni immateriali ammissibili non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

29.2 Investimenti arborei o per le colture perenni

Le categorie di spesa rendicontabili in questa categoria di investimenti sono:

a) espianto e attività connesse;
b) messa a dimora delle piante con attività connesse (livellamento, squadro, apertura di buche, apposizione di pali, fili e sostegni in genere, posa in opera di impianti di irrigazione ecc.);
c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale;
d) Royalties connesse al costo delle piante della varietà brevettata e Royalties stabilite dal costitutore del brevetto sulla superficie investita.

Non sono ammissibili a contributo superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

Qualora sia fatto ricorso al metodo comparativo, o nel caso di investimenti inferiori a 50.000,00 euro, la spesa massima ammissibile per ettaro, per ciascuna delle categorie di spesa previste, deve essere contenuta entro i valori massimi previsti nella tabella che segue, salvo motivata, diversa determinazione della Regione .

Specie	Spese espianto	Spese impianto		Materiale vivaistico (a)	totale
albicocco	5.225,00	Densità < a 1.000 piante/ha	5.066,20	2.960,00	13.251,20
		Densità > 1.000 piante/ha	6.264,80	4.400,00	15.889,80
susino	5.225,00	Densità < a 1.000 piante/ha	7.857,70	3.200,00	16.282,70
		Densità > 1.000 piante/ha	8.746,20	4.400,00	18.371,20
ciliegio	5.225,00	Densità < a 1.000 piante/ha	5.583,40	2.814,00	13.622,40
		Densità > 1.000 piante/ha	8.825,80	10.500,00	24.550,80
actinidia	5.225,00		8.788,50	3.914,60	17.928,10
kaki	5.225,00		4.549,20	2.040,00	11.814,20
uva da tavola	6.075,00		10.700,00	3.520,00	20.295,00
agrumi	1.025,00		6.857,00	5.600,00	13.482,00
melo	5.225,00		12.406,82	12.375,00	30.006,82
		Alta densità	13.647,52	24.750,00	43.622,52
pero	5.225,00	Palmetta	9.615,50	5.187,50	20.028,00
	5.225,00	Media densità	10.649,50	10.375,00	26.249,50
	5.225,00	Alta densità	15.611,92	20.750,00	41.586,92
	5.225,00	Altissima densità	15.611,92	53.950,00	74,786,92
pesco	5.225,00	Palmetta	7.961,20	4.133,40	17.319,60
	5.225,00	Vaso tradizionale	4.445,90	2.071,68	11.742,58
	8.092,00	Vaso fitto	7.961,20	3.894,00	19.947,20
	5.225,00	Fusetto	7.893,20	3.685,20	16.803,40
	8.092,00	Y trasversale	9.171,20	5.478,00	22.741,20
asparago verde	(b)	Piantine	1.600,00	2.500,00	4.100,00
		Zampe	1.600,00	4.500,00	6.100,00
carciofo	(b)	Tradizionale	1.100,00	3.500,00	4.600,00
		Micropropagate	1.100,00	12.000,00	13.100,00
Fragola (c)		Tradizionale	1.500,00	16.800,00	18.300,00
		Fuori suolo	0,00	33.600,00	33.600,00
		Cime radicate	1.500,00	25.200,00	26.700,00
		Programmata in alta montagna	0,00	24.800,00	24.800,00
Frutta a guscio (nocciolo)	4.704,00		1.239,50	(d) 928,00	6.871,50
Piccoli frutti (e)				40.000,00	

Note:

a) Escluso il costo di eventuali royalties.

b) Non è praticabile il reimpianto. In caso di espianto di coltura arborea frutticola, si applicano gli importi relativi;

c) Ammissibile solo se utilizzata come coltura perenne, con impianti programmati che garantiscono almeno due raccolti ottenuti dalla stessa pianta;

d) Dato riferito ad impianti monocaule, per impianti policaule l'importo sarà adattato di conseguenza.

e) Dato relativo al lampone programmato con piante in vaso.

Agli auto-produttori delle piante si applica una riduzione pari al 35% dell'importo stabilito in tabella.

I criteri esposti saranno di riferimento per le Regioni, in caso di necessità di inserimento di specie non indicate in tabella.

29.3 Impianti, macchinari e attrezzature

Sono ammissibili gli impianti e le attrezzature necessari alla realizzazione de programma operativo.

Le macchine agricole sono ammissibili se specifiche e con elevato carattere innovativo, sono in ogni caso escluse quelle di carattere generico quali, trattrici, aratri, rimorchi, ecc.

29.3.1 Impianti di microirrigazione e fertirrigazione

Sotto tale voce è riconducibile l'introduzione di sistemi di irrigazione più efficienti e più efficaci e/o sistemi integrati di gestione delle irrigazioni.

Ciò può avvenire anche con sistemi e attrezzature di controllo (sonde, sonde umidometriche, fertilizzatori, pluviometri, centraline di controllo, contatori, acidificatori, miscelatori, evaporimetri, coefficienti di reintegrazione, tensiometri; software di gestione, ecc…..
Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica necessaria alla messa in opera degli impianti di microirrigazione e fertirrigazione

L'obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:
a) riduzione del rischio di mancato raccolto;
b) miglioramento della produttività e della qualità.

29.3.2 Impianti antigrandine

Per la realizzazione di impianti antigrandine vengono ammesse a contributo spese fino alla concorrenza massima indicata nella tabella

Frutteti

Tipo di impianto	Importo massimo dei materiali	Importo massimo della manodopera	totale
classico o a capannina	10.000,00	4.300,00	14.300,00
a reti piane	10.300,00	3.700,00	14.000,00
ad elastici	10.600,00	2.400,00	13.000,00

Per gli impianti di uva da tavola, viene ammessa la spesa per il materiale di copertura, nella misura massima di 4.950 €/ha mentre per la manodopera viene riconosciuto un importo massimo pari a € 2.400,00.

29.3.3 Strutture di protezione serre e assimilate

Sono ammissibili sistemi di protezione unicamente se costituiti da materiali di copertura innovativi rispondenti alla norma UNI EN 13206, di :

- strutture tipo serre, senza alcun vincolo di altezza,

- produzioni in pieno campo delle colture annuali e perenni.

La durata della plastica deve essere dimostrata almeno pari a due anni. In caso contrario, la spesa può essere rendicontabile nelle spese dei mezzi tecnici di cui al punto 31.5, nella misura massima di € 0,40/mq.

Costo massimo per il materiale di copertura = 3,2 €/Kg di plastica utilizzata

Gli importi massimi ammissibili sono riportati nel seguente prospetto.

Tipologia	Costo in opera della struttura (€/m2 superficie coperta)	Costo in opera per motorizzazione per il comando automatico delle aperture di aerazione. (€/m2 superficie coperta)
Serre/tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/m2	€ 15,50 m2	€ 4.40
Serre/tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/m2	€ 24.90 m2	€ 4.40
Serre con peso struttura tra 10 e 12 kg/m2	€ 31.00 m2	€ 10.00
Serre con peso struttura tra 13 e 16 kg/m2	€ 66.45 m2	€ 10.00
Serre con peso struttura > a 16 kg/m2	€ 94.10 m2	€ 12.75

L'obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:

- riduzione del rischio di mancato raccolto;
- miglioramento della produttività e della qualità.

Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica necessaria alla messa in opera delle strutture di protezione

30. Spese generali di produzione

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato VIII al regolamento .

Trattasi di spese volte a perseguire particolari obiettivi o particolari metodologie di produzione.

Sono finanziabili solo le spese specifiche, ovvero i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi conseguiti.

Talune spese riconducibili ad attività ambientali sono finanziabili sulla base degli importi forfetari come stabilito nella Disciplina ambientale.

30.1 Confusione sessuale

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per l'acquisto di mezzi tecnici (dispenser e affini, trappole sessuali per il controllo, ecc...) fino ai seguenti importi massimi:

- confusione con l'utilizzo di dispenser = **145,14 €/ha;**
- confusione sessuale liquida sulle pomacee = **275,75 €/ha**;
- confusione sessuale liquida sulle drupacee = **281,50 €/ha**;
- confusione sessuale contro insetti xilofagi = **48,25 €/ha**.

Le spese relative alla gestione della tecnica e connesse all'intervento sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 6 della Disciplina ambientale.

30.2 Difesa delle colture ed impollinazione

Sono ammissibili a rendiconto, le spese sostenute per mezzi di difesa biologica e di impollinazione relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare (insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture), nei limiti massimi si seguito indicati:

insetti utili

Bacillus thuringiensis	210,00 euro/ettaro
Virus della granulosi	300,00 euro/ettaro
Anthocoris femoralis	170,00 euro/ettaro
Nematodi (Steynernema spp.)	200,00 euro/ettaro
Fitoseiulus persimilis	1.210,00 euro/ettaro
Orius laevigatus	1.189,00 euro/ettaro
Ambliseius cucumeris	1.189,00 euro/ettaro
Macrolophus caliginosus	966,00 euro/ettaro
Trichoderma	840,00 euro/ettaro
Bombus terrestris e Apis mellifera	77,00 euro/1000mq per densità inferiore a 2000 piante/1000 mq, elevabili a 157,00 euro/1000mq per densità uguale o superiore a 2000 piante/1000 mq

Mezzi tecnici

Trappole cromotropiche per monitoraggio insetti	65,00 euro/ettaro
Trappole sessuali per monitoraggio insetti	45,00 euro/ettaro

Per altri insetti utili, quali Diglyphus isaea, Amblyseius californicus, Chrisoperla carnea, Adalia bipuncatata, Aphidius colemani, Amblyseius Swirskii, Nesidiocoris tenuis, Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus, Eretmocerus mundus, ecc.. i massimali di spesa saranno definiti dalle Regioni/P.A. tenuto conto dei costi reali e dei risparmi.

Le spese relative alla gestione delle tecniche sopra riportate sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 6 della Disciplina ambientale ove il relativo materiale specifico sia previsto.

30.3 Doppia raccolta per le castagne e le nocciole

Sono ammissibili i costi aggiuntivi nella misura forfettaria di **265,76** €/ha per le nocciole e **259,70 €**/ha per le castagne, relativi al secondo intervento di raccolta, dove questa è ordinariamente eseguita in unica soluzione.

30.4 Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale

L'attuazione di tecniche colturali specifiche rivolte al miglioramento qualitativo e ambientale delle produzioni ortofrutticole possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti dei massimali ad ettaro di seguito indicati, salvo motivata, diversa determinazione della regione competente.

Operazione colturale	Importo massimo (€/ettaro)
Potatura verde pesche, nettarine e percoche	591,28
Potatura verde dell'albicocco	684,56
Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti	410,54
Potatura verde dell'actinidia (kiwi)	480,00
Potatura verde del melo	240,00
Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)	636,00
Diradamento manuale dell'albicocco	125,23
Diradamento manuale del pero	845,00
Diradamento manuale del melo	730,41
Diradamento manuale del susino	1.671,84
Potatura verde del susino	914,56
Doppio diradamento manuale delle pesche, nettarine e percoche	141,64
Diradamento manuale degli agrumi (mandarino, clementino e tangelo)	590,00
Potatura verde degli agrumi	602,00
Potatura straordinaria del castagno (ammissibile ogni 5 anni)	4.882,40
Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo (ammissibile ogni 5 anni)	260,00
Potatura verde del Kaki	480,00
Diradamento dei grappoli di uva da tavola	456,00
Potatura dei grappoli ("acinellatura") di uva da tavola	3.984,00
Incisione anulare per la vite da uva da tavola	516,00
Scozzolatura del Fico d'India	888,00
Ripristino dei letti di coltivazione (ogni 100 mq letto colt.x ciclo)	68,5

30.5 Imbianchimento per colture orticole

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per talune piante orticole fino al limite massimo di **1.015,00** €/ha dove l'imbianchimento non rappresenta la tecnica ordinaria.

Le spese rendicontabili sono :

-fatture per acquisto materiale specifico o documento equipollente per altri costi sostenuti.

-contabilizzazione delle ore di lavoro.

30.6 Arrossamento in melaio della mela annurca

Al fine di incentivare il recupero della tecnica originaria dell'arrossamento della mela annurca in vivaio, da parte delle aziende che utilizzano il trattamento chimico ante-raccolta, con diminuzione dei costi, ma con scadimento delle caratteristiche qualitative, sono ammissibili a finanziamento le spese per l'arrossamento del prodotto in melaio, nella misura massima di **821,00** €/1.000 mq di melaio.

Considerato che un ettaro di melaio serve 5 ettari di meleto, il costo aggiuntivo per unità di superficie (ha) coltivata a meleto è pari a € 1.642,00.

30.7 Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su orticole in coltura protetta

L'attuazione di tecniche colturali migliorative su piante ortive in coltura protetta, possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti dei massimali per 1.000 m^2 di seguito indicati, salvo motivata, diversa determinazione della Regione o Provincia autonoma competenti.

Per coltura protetta si intendono le varie forme di protezione della coltura anche relative ad una sola parte del ciclo.

	Cimatura del palco fiorale, potatura e sfogliatura della pianta (€/1.000mq di serra)
Fragola	936,00
Pomodoro	2.016,00
Melanzana	1.140,00
Anguria	840,00
Cetriolo	840,00
Melone	840,00
Peperone	1.320,00
Zucchino	1.020,00

Ai fini della verifica del rispetto della durata minima della coltivazione: 7 mesi per le solanacee e 6 mesi per le cucurbitacee, si terrà conto della data dei trapianti e della data dell'ultimo conferimento dei prodotti.

Qualora il ciclo produttivo interessi due annualità del programma operativo, al fine di avere la certezza del rispetto della durata minima della coltivazione i costi di tale intervento saranno imputati all'annualità del PO in cui termina il ciclo produttivo.

30.8 Taratura delle irroratrici

Le operazioni di taratura delle irroratrici (controllo meccanico e taratura in funzione delle specifiche colturali) che devono essere effettuate presso Centri di verifica appositamente istituiti, almeno ogni cinque anni, sono ammesse a contributo nella misura massima di 170,00 euro/taratura.

Per la aziende che aderiscono ai programmi di produzione integrata o produzione biologica è ammesso il costo di un intervento aggiuntivo rispetto all'intervento obbligatorio da effettuare ogni 5 anni.

30.9 Ricerca e produzione sperimentale

La percentuale di spesa per le attività di "ricerca e produzione sperimentale" non può essere superione al 10% del fondo di esercizio.

Potranno essere finanziate con i programmi operativi solo le attività di ricerca e produzione sperimentale volte al "trasferimento delle conoscenze" alle imprese ortofrutticole, direttamente o indirettamente coinvolte con le OP, finalizzate al perseguimento delle attività che la normativa Comunitaria e nazionale attribuisce alle Organizzazioni dei produttori.

In nessun caso potranno essere finanziate attività di ricerca pura non finalizzata all'ottenimento di un vantaggio tangibile e diretto (in termini di risultato o di conoscenza) per le OP e la predisposizione del progetto sperimentale deve prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati sui processi operativi: produttivi, gestionali ecc. delle OP.

Le attività di ricerca è sperimentazione dovranno essere coadiuvate/coordinate da un Istituto di ricerca pubblico al fine di assicurare la relativa professionalità nelle attività proposte.

Le OP dovranno presentare un progetto di attività da cui si evincano almeno i seguenti elementi:

- Finalità ed obbiettivi;
- Soggetti coinvolti;
- Descrizione dei benefici potenziali per l'OP;
- il significativo coinvolgimento dell'OP;
- Elenco dettagliato delle attività per le quali è richiesto il contributo e dei soggetti che sostengono le spese;
- Timing progettuale

30.10 Spese per analisi di autocontrollo.

Il controllo del processo di produzione primaria e di trasformazione industriale, nonché le verifiche dei parametri igienico sanitari, microbiologici, qualitativi e organolettici dei prodotti rappresentano un aspetto strategico per la loro collocazione commerciale.

Sono ritenuti ammissibili a contributo le seguenti tipologie di verifiche chimiche:

a. analisi residui di fitofarmaci, sulle produzioni delle aziende agricole socie, nel rispetto delle prescrizioni minimali di 1 campione ogni 5.000 q.li di prodotto fresco ovvero 1 campione ogni 10.000 q.li di prodotto destinato alla trasformazione o di prodotto trasformato.
   Le Regioni possono determinare prescrizioni minimali più elevate.
   Le analisi dei residui da fitofarmaci devono essere svolte da laboratori accreditati o in fase di accreditamento da parte degli Enti di accreditamento nazionali ed europei. analisi dei residui di fitofarmaci su matrice vegetale (foglie, rami);
b. analisi dei terreni per la determinazione del piano di concimazione;
c. analisi sulle acque di irrigazione e di lavorazione
d. analisi dei nitrati su matrice vegetale;
e. analisi per lo smaltimento dei residui di lavorazione;

f. analisi per la determinazione di parametri microbiologici, qualitativi, organolettici sulle produzioni fresche e trasformate.

La spesa è documentata con la presentazione della fattura.

31. Mezzi tecnici

31.1 Condizioni di ammissibilità delle spese sul material plastico

Il contributo sul materiale plastico, ove previsto, è erogato a condizione che l'OP dimostri di avere smaltito o recuperato tale materiale conformemente alla normativa vigente ovvero si impegni ad operare in tal senso qualora il materiale plastico resta in opera per un periodo successivo alla liquidazione del contributo.

31.2 Materiali agro tessili

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera dei seguenti materiali agro tessili:

- Tessuto non tessuto (TNT) avente peso non inferiore a 17 g/m$^{2;}$
- reti anti-insetti o anti-afidi, quando utilizzate come metodologie di lotta integrata/biologica, al fine di un contenimento delle infezioni virali
- reti frangivento, utilizzate per l'attenuazione degli effetti meccanici del vento, per la riduzione dell'evaporazione e della traspirazione dell'acqua dal suolo, per il controllo delle brinate e delle gelate originate da afflussi di aria fredda.

I relativi massimali di spesa, espresso per euro/ mq, sono pari a :

a)	tessuto non tessuto (TNT)	= € 0,10/mq
b)	reti anti-insetti o anti-afidi	= € 0,20/mq
c)	reti frangivento	= € 0,25/mq;
d)	reti ombreggianti fino al 40%	= € 0,30/mq
e)	reti ombreggianti oltre il 40 %	= € 0,65/mq

31.3 Pacciamatura

Per la pacciamatura, sia delle colture annuali che pluriennali, in pieno campo e in coltura protetta, sono ammissibili unicamente le spese sostenute per l'acquisto del film plastico.

Le spese sostenute sullo stesso terreno per una coltura ripetuta sono ammissibili.

Il relativo massimale di spesa è pari a € 0,15/mq di film plastico.

31.4 Teli per solarizzazione

Per la pratica della solarizzazione, effettuata sia in coltura protetta che in pieno campo, sono ammissibili unicamente le spese sostenute per l'acquisto del telo, per un solo intervento nell'arco dell'anno solare.

Il relativo massimale di spesa per l'acquisto del materiale è pari a € 0,09/mq di film plastico.

31.5 Tunnel a durata breve

Sono ammissibili sistemi di protezione di piante in pieno campo, di durata inferiore ai due anni. Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.
Il relativo massimale di spesa, espresso per euro/ mq, è pari a € 0,40/mq.

31.6 Ali gocciolanti per la microirrigazione

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di ali gocciolanti leggere per la microirrigazione.

Il costo massimo ammesso viene espresso in €/ha in rapporto allo sviluppo lineare delle ali gocciolanti ed alla loro sezione.

Ali gocciolanti sezione inferiore a 16"

302 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5.500 metri/Ha
605 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare oltre i 5.500 metri/ha.

Ali gocciolanti sezione da 16" in poi

360 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5.500 metri/Ha
720 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare oltre i 5.500 metri/ha.

31.7 Utilizzo di preparati ad effetto biocida

È ammesso l'utilizzo di formulati secchi pelletizzati (provenienti da semi di Brassicacee) contenenti grandi quantità di glucosinolati aventi capacità di controllare nematodi, funghi ed insetti patogeni del terreno, ma selettivo nei confronti dei microrganismi utili del terreno. L'importo massimo riconosciuto è pari a 660,00 €/ha

31.8 Utilizzo di ammendanti organici compostati ottenuti da rifiuti urbani

È ammesso a contributo, ai soli fini del miglioramento delle caratteristiche strutturali del terreno, l'utilizzo del compost ottenuto da scarti organici selezionati alla fonte, che rispetti i parametri previsti dall'allegato 2 del DL n. 75 del 29/04/10.

L'importo massimo riconosciuto è pari a 500,00 €/ha

32. Personale

Il programma operativo può prevedere il ricorso a personale qualificato per l'espletamento di interventi specifici finalizzati :

a) all'assistenza tecnica per il miglioramento /mantenimento di un elevato livello di qualità dei prodotti, nonché per la protezione dell'ambiente;

b) all'assistenza tecnica per il miglioramento della commercializzazione.

A tal fine l'OP dovrà disporre di un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di figure specialistiche in grado di gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Il personale qualificato può essere sia interno che esterno.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno (dipendenti della OP, soci della OP, anche delle filiali con esclusione dei componenti di organi statutari), il rappresentante legale dell'OP, lo incarica mediante specifica lettera, nella quale siano indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP deve predisporre un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono cumulabili, anche in capo allo stessa figura professionale o tecnico incaricato, per il quale rimane vigente il valore massimo del corrispettivo di seguito specificato

Le spese per il personale devono essere documentate da:

- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri riflessi;
- fatture emesse nei termini di legge;
- documenti equipollenti, soprattutto in caso di contratti a progetto e similari.

Altresì, sono ammesse le spese legali, amministrative e per studi di fattibilità, inerenti operazioni di fusione o incorporazioni di OP e creazione di OP e AOP transazionali.

32.1 Assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile di € 148,00 per "ettaro equivalente".

Eventuali importi superiori devono essere adeguatamente giustificati dalle amministrazioni regionali.

Gli ettari equivalenti esprimono una valutazione quali-quantitativa (tenendo conto delle specificità di coltura, norma applicata e superficie aziendale) dell'attività di assistenza tecnica agronomica e si ottengono moltiplicando gli ettari reali per i coefficienti correttivi, riportati nelle tabelle seguenti, relativi a:

1. tipo di coltura seguita;
2. norme tecniche adottate;

Coltura	Coefficienti colturali	Norme tecniche adottate		
		lotta integrata *	produzione integrata **	produzione biologica ***
melo, pero	1,2	0,8	1,3	1,6
pesco, nettarine, percoche	1	0,8	1,3	1,6
Susino	1	0,8	1,3	1,6
albicocco, ciliegio	0,8	0,8	1,3	1,6
actinidia, kaki	0,4	0,8	1,3	1,6
uva da tavola	1,2	0,8	1,3	1,6
pomodoro industria.	0,8	0,8	1,3	1,6
cipolla, aglio	0,6	0,8	1,3	1,6
fagiolino da industria e da consumo fresco, fagiolo da industria, pisello da industria, spinacio da industria (per ciclo)	0,5-0,8	0,8	1,3	1,6
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo, melanzana, carota, zucchino, peperone, cocomero, nonché melone ed altre colture pieno campo	3	0,8	1,3	1,6
lattuga in pieno campo e serra, sedano, finocchio, cicoria, scarola, radicchio, cavoli	1,5 (per ciclo)	0,8	1,3	1,6
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo, melanzana, carota, zucchino,peperone, cocomero, nonché melone ed altre colture protette	3,5	0,8	1,3	1,6
Asparago	1	0,8	1,3	1,6
Arancio	0,8	0,8	1,3	1,6
mandarino e clementino	0,7	0,8	1,3	1,6
Limone	0,7	0,8	1,3	1,6
frutta in guscio	0,8	0,8	1,3	1,6

* secondo i disciplinari regionali conformati alle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata (relativamente agli aspetti della difesa integrata)
** secondo i disciplinari regionali (DPI);
*** in base al regolamento comunitario 834/2007
3. dimensione aziendale (numero complessivo di Ha seguiti/numero di aziende seguite in assistenza tecnica):

Dimensioni aziendali (ha)	Coefficienti colturali
>20	0,5
10-20	0,75
5-10	1,0
3-5	1,25
<3	1,5

La superficie in ettari equivalenti viene ricalcolata per ciascuna coltura tenendo conto dei parametri sopra esposti attraverso il seguente calcolo:
Sup. ha equivalenti = Sup effettiva coltura (ha) * Coefficiente di correzione coltura * Coefficiente di correzione disciplinare * Coefficiente di correzione dimensione aziendale

La spesa massima per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è ammessa fino ad un massimo di € 43.000,00 e onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).

In ogni caso, per una corretta assistenza tecnica sia essa di tipo agronomica che di tipo ambientale, in campo, ad ogni tecnico non possono essere assegnate più di 50 aziende agricole o una superficie di ettari equivalenti superiore a 450**.**

Per le aziende che producono funghi è prevista una specifica figura professionale **-** "*Tecnico di assistenza alla coltivazione dei funghi*" **-** per la quale non viene applicato il calcolo degli ettari equivalenti.

L'importo ammesso per un tecnico impiegato con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è pari ad un massimo di euro 43.000,00/annue rapportate al periodo di lavoro, ogni 30.000 mq di superficie di coltivazione, ottenuta moltiplicando la superficie di coltivazione per il numero di cicli annui di produzione.
La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività .

32.2 Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti

La tabella che segue elenca le figure professionali utilizzabili quali addetti al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e delle aziende socie, e ne indica i valori massimi ammissibili e le condizioni di ammissibilità

Figure professionali ammissibili	Volumi produttivi gestiti (in ton)	Condizioni di ammissibilità
1. Responsabile del controllo campioni di merce in entrata	7.000 (a)20.000 0	presenza di un regolamento interno che definisce le norme di conferimento delle produzioni dei soci
2. Responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto	15.000	Presenza di un sistema di rilevamento e registrazione dei parametri di conservazione nelle celle di stoccaggio.
3. Responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco	9.000	Presenza di un sistema di linee di lavorazione e confezionamento
4. Responsabile del controllo delle linee di trasformazione	20.000	presenza di linee di trasformazione della materia prima e di confezionamento del prodotto finito o semi lavorato,

Figure professionali ammissibili	Volumi produttivi gestiti (in ton)	Condizioni di ammissibilità
		con capacità operativa annua non inferiore a 15.000 ton. E presenza di procedure di certificazione.
5. Responsabile del controllo della qualità o responsabile della gestione sistema qualità		Presenza di sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001, Global GAP, BRC, IFS , di prodotto, ecc.).
6. Responsabile del controllo della logistica e della qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)	10.000	Presenza di procedure di certificazione e quantità significativa di produzioni con norma di commercializzazione specifica, o di specifici standard qualitativi formalizzati con disciplinare o regolamento interno del'OP.

(a) in caso di attività di autotrasformazione.

La spesa massima ammissibile, per un i tecnici specialisti afferenti ad una delle figure professionali ammissibili è pari a € 43.000,00 unità/annuo, ivi incluse tutte le spese connesse allo svolgimento delle relative funzioni.

Nel caso di personale che viene utilizzato anche a tempo parziale la retribuzione sarà calcolata in base alle giornate di lavoro effettuate nel periodo considerato, rapportato ad anno per i parametri che precedono.

Il numero degli addetti necessari alla OP per le attività di cui sopra sono correlati a valori minimi – espressi in tonnellate minime gestite- sotto i quali non è accettata l'introduzione di un tecnico.

L'insieme delle figure identificate sono giustificate in quelle strutture che commercializzano un quantitativo superiore alle 12.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi. Per le strutture che non possiedono i citati quantitativi, il numero di persone sarà inferiore e proporzionale all'attività.

Gli ortaggi, considerati prodotti altamente deperibili, che presentano particolari problematiche sia in fase di lavorazione e conservazione che di commercializzazione e trasformazione, necessitano di controlli più incisivi. In tal casi il quantitativo a carico di ogni singolo addetto deve essere diminuito del 25% (sono esclusi, meloni, cocomeri, cipolle, pomodoro e altre orticole da industria).

Una riduzione del 50% deve essere, invece prevista per le ciliegie, le fragole, pomodoro tipo ciliegino.

Per i prodotti di IV gamma, per la frutta in guscio e per i funghi la riduzione può essere del 75%.

Per altre produzioni le Regioni, possono determinare specifici parametri di riduzione.

32.3 Tecnici di marketing

I responsabili specialisti per il marketing, hanno il compito di supportare l'attività commerciale dell'OP attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili solo a condizione che l'OP dimostri che la loro attività consenta un reale miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

A tal fine devono dimostrare di possedere un elevato livello di professionalità necessaria a :
- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per *gestire* una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base di un progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

Per ogni tecnico di marketing è riconosciuta una spesa massima pari a € 52.000,00 annui/*cadauno,* compresi gli oneri connessi.

33. Gli interventi di natura ambientale

Le disposizioni specifiche concernenti le misure ambientali sono contenute nel documento ""Disciplina ambientale" parte integrante della Strategia Nazionale, nella vigente versione sulla quale la Commissione Europea si è positivamente espressa ai sensi dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/07.

Le spese ammissibili nell'ambito delle azioni ambientali, anche ai fini dell'eventuale rispetto della percentuale di spesa indicata all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/07, concernono:
- la remunerazione dell'impegno ambientale (ove presente) derivante dall'attivazione di taluni interventi, individuato attraverso il maggiore costo, oltre il livello di obbligatorietà fissato dalla legislazione nazionale o regionale;
- le spese sostenute per impianti, l'acquisto dei mezzi tecnici specifici e/o della tecnica normalmente applicata..

Oltre al rispetto dei vincoli definiti nella Strategia ambientale e in particolare nelle schede relative a ciascun intervento ammesso, le regioni devono accertare che non vi siano casi di sovra compensazione, né sovrapposizione di aiuti con il regime dello Sviluppo Rurale, in particolare con gli interventi dell'Asse 2 dei PSR.

33.1 La produzione integrata (rif. intervento n. 1 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN, **(**600,00 €/ha per le colture frutticole e 400,00 €/ha per le colture erbacee).

33.2 La produzione biologica (rif. intervento n. 2 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN, (900,00 e/ha per le colture frutticole e 600,00 €/ha per le colture erbacee).

33.3 Gestione ecologica dei rifiuti (rif. intervento n. 4 della Disciplina ambientale)

Questo impegno è relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per il trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo ed è quantificato in 0,10 €/Kg.
L'attività deve essere dimostrata con la fattura del servizio reso e/o un documento che attesta la quantità di rifiuti avviata al riciclo (formulario).

33.4 Utilizzo macchine di precisione nell'agricoltura (rif. intervento n. 5 della Disciplina ambientale)

I processi innovativi mediante l'introduzione di nuove macchine all'avanguardia della tecnica, finalizzate ad un contenimento dei quantitativi degli agrofarmaci, dei fertilizzanti, della risorsa idrica, ma anche alla diminuzione dei fattori impattanti sul suolo o sull'atmosfera, sono interventi finanziabili nell'ambito delle misure ambientali.

Rientrano in questo contesto, le macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC, le macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria, le macchine supportate da tecnologia informatica GPS, gli atomizzatori di nuova concezione ad aeroconvezione (KWH).

La remunerazione dell'impegno è relativa al differenziale dei costi di esercizio delle macchine innovative, rispetto alle macchine tradizionali ed è quantificata in:

- 35,14 €/ettaro per macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC,
- 64,60 €/ettaro per macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria,
- 200,00 €/ettaro per macchine di precisione (anche diverse da quelle impiegate per la distribuzione dei fitofarmaci) supportate da tecnologia informatica GPS,
- 164,33 €/ettaro per atomizzatori ad aeroconvezione e per nebulizzatori pneumatici (KWH).

L'attività deve essere dimostrata con la fattura di acquisto o con la fattura del servizio reso.

Per gli atomizzatori ad aeroconvezione il costo di acquisto potrà essere rendicontato ai sensi di quanto precisato al capitolo "Macchinari ed attrezzature per le operazioni colturali".

33.5 Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale (rif. intervento n. 6 della Disciplina ambientale)

Sono possibili quattro diversi tipi di impegni:

1. bio telo, telo biodegradabile o fotodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione

2. mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale
3. spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale (agenti impollinatori, insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture
4. macchine per pirodiserbo, raccoglitrici elettriche, muletti elettrici e a gas

1 a - bio telo, telo biodegradabile per pacciamatura.
La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo, rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali, sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di pacciamatura, considerate anche le minori spese conseguenti.
La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 262 euro/ettaro

1 b - Telo per solarizzazione.
La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di solarizzazione, considerate anche le minori spese conseguenti.
La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 312 euro/ettaro

2 - mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale.
La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo rispetto all'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, sostenuto dall'azienda agricola per la gestione (manodopera aziendale) della tecnica della confusione sessuale nei frutteti,
La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 267 euro/ettaro

3 - prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori).

Usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale, la quantificazione forfettaria dell'importo è determinata dal maggiore costo sostenuto rispetto alla tecnica ordinariamente applicata nella difesa fitosanitaria delle colture frutticole e orticole (in coltura protetta) che prevede l'esclusivo ricorso a trattamenti chimici. Il maggiore costo è riferito ai costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda agricola per l'utilizzo degli insetti utili e considerate anche le minori spese conseguenti, escluso il costo di acquisto degli insetti specifici.

- Anthocoris femoralis - 48 euro/ettaro
- Nematodi (Steynernema spp.)- 30 euro/ettaro
- Fitoseiulus persimilis - 480 euro/ettaro
- Orius laevigatus - 120 euro/ettaro
- Ambliseius cucumeris - 420 euro/ettaro
- Macrolophus caliginosus - 252 euro/ettaro
- Bombus terrestris - 12 euro/ettaro
- Reti antinsetto, per evitare fuoriuscita Bombi ed evitare ingresso insetti dannosi delle colture orticole protette - 480 euro/ettaro
- Trappole cromotropiche, per il monitoraggio degli insetti dannosi delle colture orticole protette - 240 euro/ettaro
- Trappole sessuali, per monitoraggio insetti dannosi delle colture orticole protette - 42 euro/ettaro

4 - macchine per pirodiserbo, raccoglitrici elettriche, muletti elettrici e a gas.

Per questi tipi di macchine viene riconosciuto il costo di acquisto.

Il programma operativo dovrà prevedere l'uso combinato di due o più dei suindicati mezzi tecnici.

Relativamente ai mezzi tecnici di cui ai punti 1, 2 e 3, si precisa che il loro sostegno non è compatibile con gli interventi 1 e 2 della Disciplina ambientale (Produzione integrata e difesa integrata), qualora i disciplinari o le linee guida di detti interventi prevedono l'utilizzo dei medesimi mezzi tecnici.

33.6 Utilizzo di piante micro innestate (rif. intervento n. 7 della Disciplina ambientale)

La remunerazione forfettaria dell'intervento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto di una pianta innestata su piede resistente, rispetto alla pianta ordinaria e detratte le economie derivanti dal minor uso di geodisinfestanti, fungicidi e nematocidi.

L'importo massimo a piantina, per le specie considerate, è il seguente:

- pomodoro da mensa: 0,46
- peperone: 0,41
- melanzana: 0,38
- melone: 0,53
- anguria: 0,85 (0,45 per piantine ottenute in alveolari a 40 fori)
- cetriolo: 0,34
- zucchino: 0,25

33.7 Gestione del suolo (rif. intervento n. 8 della Disciplina ambientale)

33.7.1 Sovescio di piante biocide.

Questa pratica agronomica a basso impatto ambientale è in grado di determinare sia un apporto di sostanza organica, che il riequilibrio della flora microbica del terreno e la remunerazione forfettaria dell'intervento, determinata dal maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per la gestione della tecnica colturale è determinato in 230 euro/ettaro. La specifica spesa di acquisto del mezzo tecnico può essere rendicontata nell'ambito delle spese generali di produzione.
L'attività deve essere dimostrata con la compilazione di apposita scheda di coltura su cui viene applicata la tecnica e verificata dall'ufficio tecnico della OP.

33.7.2 Analisi del terreno.

Il mantenimento della fertilità del terreno e del miglior stato nutrizionale delle piante , secondo lo schema della produzione integrata e le relative norme di concimazione, prevede che il calcolo degli apporti dei principali macro elementi venga fatto sulla base di un bilancio tra asportazioni colturali e dotazioni del terreno che si ricavano attraverso l'effettuazione dell'analisi del terreno.
Verrà remunerato solo il costo sostenuto per la determinazione dei parametri di base (tessitura; sostanza organica; azoto totale; fosforo assimilabile; potassio scambiabile;

calcare totale e calcare attivo) necessari alla definizione del piano di concimazione (non remunerato).

L'attività deve essere dimostrata attraverso la fattura del laboratorio che ha eseguito il servizio.

33.8 Tutela e risparmio idrico (rif. intervento n. 9 della Disciplina ambientale)

La necessità di reperire e salvaguardare rende necessario l'incentivo e la diffusione di metodi di irrigazione e di fertirrigazione ad elevata efficienza e a ridotto consumo che vedano il supporto di specifici mezzi tecnici e supporto tecnologici.

A tal fine sono remunerati i seguenti impegni:

- mantenimento in efficienza, attraverso una serie di operazioni di controllo e verifica dei diversi componenti, di sistemi di irrigazione più efficienti ed efficaci realizzati in sostituzione di sistemi di irrigazione esistenti, nella misura di
  - 132,00 euro/ettaro, per frutticole ed orticole specializzate;
  - 180,00 euro/ettaro, per frutticole ed orticole specializzate con impianto di fertirrigazione;
  - 96,00 euro/ettaro, per orticole industriali.

- gestione della tecnica di messa in opera di sistemi integrati (sonde e centraline) per il miglioramento dell'utilizzazione di sistemi di irrigazione esistenti, nella misura di 132,63 euro/ettaro.
  L'attività deve essere dimostrata attraverso la compilazione di apposita check list e verificata dall'ufficio tecnico della OP.

- costo effettivo dell'analisi delle acque, finalizzata a una corretta gestione della fertirrigazione.

Il costo di acquisto delle attrezzature potrà essere rendicontato ai sensi di quanto precisato al capitolo "Macchinari ed attrezzature per le operazioni colturali".

33.9 Riduzione emissioni (rif. intervento n. 10 della Disciplina ambientale)

L'obiettivo degli interventi è finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni in atmosfera. A tal fine sono ammissibili le spese per la riconversioni e/o la sostituzioni degli impianti di produzione dell'energia esistenti che utilizzano derivati del petrolio, con impianti che :

a) utilizzano il gas naturale o altri combustibili e che contribuiscono a una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO_2 e/o di inquinanti dell'aria.
b) utilizzano energie rinnovabili nell'ambito dei loro cicli produttivi

33.10 Trattamenti di depurazione effluenti (rif. intervento n. 11 della Disciplina ambientale)

I processi industriali di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualità e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale.

In questo contesto sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di sistemi “finalizzati” (es. impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione,…..), aggiuntivi e/o integrativi a quelli esistenti per il trattamento delle acque di processo e acque di lavaggio, che consentono un netto miglioramento della qualità dell’acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale.

33.11 Trasporto combinato (rif. intervento n.12 della Disciplina ambientale)

Sono ammissibili a sostegno nell’ambito dei programmi operativi, determinati costi addizionali per il ricorso al trasporto intermodale, con l’obiettivo di diminuire il trasporto su gomma.
L’aiuto riconoscibile al beneficiario è pari al differenziale dei costi mediamente sostenuti, determinato in € 0,032 ton/Km.

33.12 Gestione ecologica degli imballaggi (rif. intervento n. 15 della Disciplina ambientale)

33.12.1 Acquisto di imballaggi aventi caratteristiche speciali

Il sostegno al maggior costo sostenuto per l'acquisto di imballaggi, che abbiano caratteristiche di riciclabilità che vanno oltre quelle obbligatorie definite dalla legislazione **è** ammissibile.
Pertanto nel programma operativo potrà essere rendicontato un importo unitario pari ad € 0,099 per ogni cassetta in cartone acquistata che sia certificata Bestack.

33.12.2 Riciclaggio di imballaggi riciclabili dopo l'uso

Sono ammissibili a contributo i costi aggiuntivi, oltre l’obbligo di legge, sostenuti direttamente ed indirettamente dall'OP (o dai suoi aderenti) collegati al processo di riciclaggio degli imballaggi dopo l’uso.

Sono considerati gli imballaggi in legno, in plastica e in carta o cartone, vetro e banda stagnata.

Il sostegno è pari a:

imballaggi per i prodotti freschi
- carta 1,03% del costo di ciascun imballaggio
- legno 6,34% del costo di ciascun imballaggio
- plastica 3,55% del costo di ciascun imballaggio

imballaggi per prodotti trasformati
- plastica 4,11% del costo di ciascun imballaggio
- carta e cartone 0,48% del costo di ciascun imballaggio
- vetro 2,72% del costo di ciascun imballaggio
- banda stagnata 0,15% del costo di ciascun imballaggio

33.12.3 Imballaggi riutilizzabili

Il sistema che consente di riutilizzare più volte un imballaggio in plastica, permette, mediante la fornitura di alcuni servizi, di incrementare la vita utile di un imballaggio riducendo anche la quantità di materiale avviato alle attività di riciclo, recupero o smaltimento

L'aiuto è basato sul costo differenziale tra l'imballaggio ordinario e quello riutilizzabile,tenuto conto del numero di movimentazioni di quest'ultimo

Pertanto, potrà essere rendicontato l'importo forfettario di € 0.244 per unità di movimentazione, per ciascun tipo di imballaggio riutilizzabile.

33.13 Realizzazione ed ammodernamento degli impianti di distribuzione collettiva di fitofarmaci (rif. intervento n. 18 della Disciplina ambientale)

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per la distribuzione collettiva di fitofarmaci.

L'intervento è in diretta connessione con l'intervento n. 1 "produzione integrata".

33.14 Messa in opera e ammodernamento di impianti di lavaggio collettivi delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci (rif. intervento n. 19 della Disciplina ambientale

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per il lavaggio collettivo delle attrezzature di distribuzione di fitofarmaci e per il trattamento/riciclo dei relativi effluenti.

L'intervento è in diretta connessione con l'intervento n. 1 "produzione integrata".

34. Spese per servizi

Rientrano in questa categoria le spese sostenute per attività di consulenza e servizi immateriali erogati da parte di società e/o professionisti (consulenze per le certificazioni di qualità, servizi per lo smaltimento delle plastiche, servizi di riciclaggio e di noleggio degli imballaggi, ricerche finalizzate di mercato, studi, attività divulgative, analisi dei terreni, fogliari e dei residui sui prodotti, ecc..).

35. Spese generali

Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità.

Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somma delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di € 1.250.000,00.

Il contributo spetta nella misura massima del 50% dei predetti valori.

PARTE C
Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

1. Ritiri dal mercato

I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 quinquies, par. 4 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) realizzazione di biomasse;
c) alimentazione animale;
d) distillazione in alcool;
e) trasformazione industriale *no food*;
f) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

Le operazioni di ritiro devono rispettare la Disciplina ambientale contenuta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione ai fini della distillazione, è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento è indicato nella tabella che segue

Prodotto	€/100 kg
Kiwi	24,80
Carota	8,00
Cetriolo	16,80
Cipolla	8,00
Fagiolini	16,80
Kaki	15,00
Susine	24,80
Zucchine	14,40
Carciofi	26,00
Finocchi	18,00
Peperoni	14,40
Broccoli	20,00
Insalate	28,00
Spinaci	12,00
Fragole	140,00

Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sarà stabilito dalle Regioni**.**

1.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;

c) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;

b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;

d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro .

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

1.2 Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennità

L'indennità ammissibile non può superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento e per taluni prodotti indicati nella tabella relativa ai prodotti ritirabili.

I massimali sono determinati applicando le rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT per gli anni 2006, 2007 e 2008

Prodotto	Max. sostegno €/100 kg (Allegato X e tabella 1)	Rese - qli/ha (media triennale dati ISTAT 2006-2007-2008)	Massimale dell'aiuto	Indennizzo massimo 90% (art. 86 par. 4 lettera b)
Cavolfiori	10,52	236	2.486,93	2.238,24
Pomodori	7,25	316	2.290,76	2.061,68
Mele	13,22	396	5.228,95	4.706,06
Uve	12,03	217	2.606,30	2.345,67

Prodotto	Max. sostegno €/100 kg (Allegato X e tabella 1)	Rese - qli/ha (media triennale dati ISTAT 2006-2007-2008)	Massimale dell'aiuto	Indennizzo massimo 90% (art. 86 par. 4 lettera b)
Albicocche	21,26	130	2.758,84	2.482,96
Nettarine	19,56	205	4.016,97	3.615,27
Pesche	16,49	185	3.055,60	2.750,04
Pere	12,59	226	2.844,92	2.560,43
Melanzane	5,96	240	1.428,41	1.285,57
Meloni	6	237	1.419,40	1.277,46
Angurie	6	388	2.325,00	2.092,50
Arance	21	240	5.047,00	4.542,30
Mandarini	19,5	162	3.160,30	2.844,27
Clementine	19,5	238	4.650,10	4.185,09
Limoni	19,5	211	4.121,65	3.709,49
Susine	24,8	149	3.683,63	3.315,26
Kaki	15	212	3.176,25	2.858,63
Cipolla	8	294	2.351,73	2.116,56
Carciofi	26	101	2.625,13	2.362,62
Peperoni	14,4	207	2.976,96	2.679,26
Finocchi	18	254	4.567,80	4.111,02
Broccoli	20	237	4.730,67	4.257,60
Insalate	28	195	5.463,73	4.917,36
Fragole	140	193	26.964,00	24.267,60
Spinaci	12	142	1.698,60	1.528,74
Carote	8	460	3.680,00	3.312,00

1.3 Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:

a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;
b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);
c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interramento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).

Gli Organismi pagatori definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

1.4 Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

La tempistica e le modalità di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori .

L'Organismo pagatore effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:

- identità delle parcelle e loro estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

2. Promozione e comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere spese complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'OP interessata.

3. Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono:
a) le polizze monorischio, le polizze pluririschio, le polizze multirischio sulle rese, e
b) le polizze volte a contenere l'incremento dei costi per minor conferimento.

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversità. Se in uno o più anni si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.

Per polizze a copertura del maggior costo di gestione in caso di minor conferimento di prodotto si intendono i contratti assicurativi finalizzati alla parziale copertura dei costi fissi in caso di minor conferimento dovuto al verificarsi di uno o più degli eventi di cui al successivo paragrafo.

Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto è imputabile a calamità naturali o avversità atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizoozie.

Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio produttore, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero .

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

I produttori aderenti anche ai Consorzi per la difesa delle colture, che intendono stipulare polizze nell'ambito dei programmi operativi, devono darne, tramite la propria OP, comunicazione scritta al rispettivo Consorzio.

****

Appendice 1 – tab 1

REGIONE …………..

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA REGIONALE (valori espressi in Euro)

Prodotti	200--	200--	20--
1) Patate ed ortaggi *			
2) Agrumi *			
3) Frutta*			
4) Attività dei servizi connessi*			
5) Patate*			
6) Uva da tavola*			

calcolo

Ortaggi (differenza tra le voci "patate e ortaggi " e "patate")			
Agrumi (stesso valore della voce "agrumi")			
Frutta + Uva da tavola (somma tra le voci "frutta e "uva da tavola")			
8 % Attività servizi connessi (8% della voce "attività dei servizi connessi")			
TOTALE			

** dati ISTAT*

Appendice 1 – tab 2

REGIONE ……….

VPC REALIZZATO DA OP RICONOSCIUTE NELLA REGIONE (valori espressi in Euro)

Cod. OP	Denominazione	200--		200--		200--	
		VPC Totale 2006	VPC 2006 fuori regione	VPC Totale 2007	VPC 2007 fuori regione	VPC Totale 2008	VPC 2008 fuori regione
IT---							
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		VPC regione	€ -	VPC regione	€ -	VPC regione	€ -

VPC REALIZZATO NELLA REGIONE DA OP RICONOSCIUTE DA ALTRE REGIONI (valori espressi in Euro)

REGIONE		VPC 20--		VPC 20--		VPC 20--
ABRUZZO						
BASILICATA						
CALABRIA						
CAMPANIA						
EMILIA ROMAG.						
FRIULI V.G.						
LAZIO						
LIGURIA						
LOMBARDIA						
MARCHE						
MOLISE						
P.A.A TRENTO						
PIEMONTE						
PUGLIA						
SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA						
UMBRIA						
VALLE D'AOSTA						
VENETO						
TOTALE		**€ -**		**€ -**		**€ -**
totale VPC da conteggiare		**€ -**		**€ -**		**€ -**

Appendice 1 – tab 3

REGIONE -----

Confronto	VPC ORTOFRUTTICOLA REGIONALE AGGREGATA IN OP	VPC REGIONALE TOTALE	% aggr
20--			
20--			
20--			
		media	

Appendice 2 – tab 1

TABELLA 1

APPLICAZIONE 103 SEXIES DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07- ELENCO DELLE **OP RICONOSCIUTE NELLE REGIONI CON INDICE DI ORGANIZZAZIONE < AL 20%** E IMPORTO DEI FONDI OPERATIVI 2010 CON RELATIVA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA QUOTA PARTE DEL FONDO DI ESERCIZIO IMPUTABILE ALLA PRODUZIONE REGIONALE

Regione ..

a		b			c			d	e	f
organizzazioni di produttori che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 20--		VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 20-- **(000** di euro)			Importo del fondo di esercizio previsto per il 20-- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	totale	di cui nella Regione	in altre Regioni	totale	di cui imputato alla Regione (000 di euro)	di cui imputato ad altre Regioni (000 di euro)			
IT--										
IT..										
IT..										
IT..										
IT..										

Appendice 2 – tab 2

TABELLA 2

APPLICAZIONE 103 SEXIES DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07- **ELENCO DELLE OP/AOP RICONOSCIUTE IN REGIONI CON SUFFICIENTE INDICE DI ORGANIZZAZIONE E CON SOCI ANCHE IN REGIONI CON INDICE DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%** E IMPORTO DEI FONDI DI ESERCIZIO 20--, CON RELATIVA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA QUOTA PARTE IMPUTABILE ALLA PRODUZIONE DELLE REGIONI CON INDICE DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%

Regione …

a		b			c			d	e	f
OP		VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 20-- **(000** di euro)			Importo del fondo di esercizio (F.E.) previsto per il 20-- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20% (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20% (000 di euro)	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%		totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%				
			regione	importo		regione	importo			
IT--										
IT--										

11A02244

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», in Valenzano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2009 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Vista l'istanza presentata in data 13 aprile 2010 «dall'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», con sede in Strada Provinciale Ceglie-Valenzano, 9 – 70010 Valenzano (Bari);

Atteso che il suddetto Istituto in data 8 luglio 2010 ha provveduto al pagamento della tariffa prevista;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 16 luglio 2010 presso «l'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» - Valenzano (Bari);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. «L'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» con sede legale in Strada Provinciale Ceglie-Valenzano, 9 – 70010 Valenzano (Bari), è riconosciuto idoneo a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia delle sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. «L'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Istituto è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 16 luglio 2010.

2. «L'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: BLASI

11A02034

DECRETO 1° febbraio 2011.

Revoca del decreto 28 ottobre 2010, relativo alla sospensione dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Monti Iblei.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può demandare ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 322 del25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Monti Iblei»;

Visto il decreto 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stata attribuita al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;

Visto il decreto 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 del 8 gennaio 2007 ed il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2010, concernenti la conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;

Vista la nota del 30 settembre 2010, prot. 14939 del 1° ottobre 2010, con la quale l'ing. Giuseppe Rosso, nella qualità di Presidente del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei, chiede la temporanea sospensione dell'incarico attribuito al consorzio ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Visto il decreto 28 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2010 con il quale è stato sospeso l'incarico concesso al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei con il decreto 4 dicembre 2003 e confermato con i citati decreti 4 dicembre 2006 e 5 febbraio 2010;

Visto che l'articolo unico del citato decreto dispone che la sospensione ivi prevista è concessa fino alla richiesta di revoca della sospensione da parte del consorzio;

Vista la nota del 21 gennaio 2011, prot. 846 del 24 gennaio 2011, con la quale l'ing. Giuseppe Rosso, nella qualità di Presidente del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sono venute meno le condizioni per le quali è stata richiesta la sospensione provvisoria dell'incarico e chiede pertanto la revoca del decreto del 28 ottobre 2010;

Considerato che la richiesta di revoca di cui sopra è pervenuta nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo unico del citato decreto 28 ottobre 2010;

Considerata l'importanza del ruolo di tutela, valorizzazione e promozione delle indicazioni geografiche svolto dai consorzi di tutela incaricati ai sensi della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del decreto del 28 ottobre 2010 al fine di consentire al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È revocato il decreto 28 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2010 con il quale è stato sospeso l'incarico concesso al consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei con il decreto 4 dicembre 2003 e confermato con i decreti 4 dicembre 2006 e 5 febbraio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1º febbraio 2011

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A02036

DECRETO 2 febbraio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1º agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1º agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1972, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Imperia, Confagricoltura Imperia e Confagricoltori Imperia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1972, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio i vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSESE DI DOLCEACQUA» O «DOLCEACQUA».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è riservato al vino rosso, anche nella tipologia «superiore», che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, San Bartolomeo-Carletti, Ville, Calandri, San Lorenzo, San Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-San Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai 600 metri, con esclusione di quelli siti nei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve essere superiore a tonnellate 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol. al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;

sapore: morbido; aromatico, caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» che si fregia della qualificazione aggiuntiva «superiore» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Ai vini a Denominazione di origine di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È inoltre consentito l'uso delle «menzioni geografiche aggiuntive» indicate nell'allegato al presente disciplinare di produzione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12.

È consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

Allegato delle menzioni geografiche aggiuntive DOC «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»

COMUNE	**INDICAZIONE GEOGRAFICA**
SOLDANO	PINI
	BRAMUSA
	GALEAE
	BERAGNA
	LUVAIRA
	FERENGHÈ
	FOULAVIN
	SAN MARTINO
SAN BIAGIO DELLA CIMA	POSAÙ
	LUVAIRA
	NOUVILLA
	BERNA
	BUSCARRA
	GARIBAUDO
	CROVAIROLA
PERINALDO	CURLI
	SAVOIA
	ALPICELLA
VENTIMIGLIA	PIEMATTUN
	ROASSO
	SETTE CAMINI
CAMPOROSSO	LUVAIRA
	MIGLIARINA
	PIAN DEL VESCOVO
	TRINCERIA
	MONTE CURTO
	BRUNETTI
DOLCEACQUA	ARCAGNA
	TRAMONTINA
	MORGHE
	ROSA
	POZZUOLO
	ARMETTA
	RUCHIN
	CIAN DA MARCHESA
	PEVERELLI
	SAN MARTINO
VALLECROSIA	SANTA CROCE

11A02035

DECRETO 7 febbraio 2011.

Proroga dei termini di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto 2 novembre 2010, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2010, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine;

Visto, in particolare, il termine previsto all'art. 10, comma 4, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010, per la presentazione all'ICQRF da parte delle strutture di controllo autorizzate, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, del piano di controllo e del prospetto tariffario elaborati secondo gli schemi ivi allegati;

Viste le istanze pervenute dai rappresentanti della filiera vitivinicola volte ad ottenere una proroga del termine di cui all'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Vista la nota prot. A00/0031/SP9 dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia con la quale è stata comunicata la proposta, formulata dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni riunitasi in data 13 gennaio 2011, per la proroga del termine di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 al 31 marzo 2011;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza presentata dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine indicato all'art. 10, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010, è prorogato al 31 marzo 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

11A02057

DECRETO 7 febbraio 2011.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organiz-

zazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 69 del 24 marzo 2010, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Festuca arundinacea denominata «Alamo II»;

Vista la nota n. 22318 dell'11 ottobre 2010, con la quale la Ditta Repros S.r.l., in qualità di rappresentante del costitutore, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Alamo II» a «Dallas»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 5/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Festuca arundinacea «Alamo II», iscritta con decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 69 del 24 marzo 2010, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11742	Festuca arundinacea	Alamo II	Dallas

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A02058

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2010.

Modifica del decreto 16 aprile 2010, relativo alla società «Consorzio agricolo di Capitanata - Conagricap - Soc. coop. a r.l.», in Foggia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 16 aprile 2010 con il quale la società cooperativa Consorzio agricolo di Capitanata - Conagricap - Soc. coop. a r.l., con sede in Foggia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e l'avv. Fernando Bianco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale citato sono stati indicati erroneamente la sede e il codice fiscale della suddetta cooperativa;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 16 aprile 2010, limitatamente alla sede e al codice fiscale della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 16 aprile 2010 con il quale la società cooperativa Consorzio agricolo di Capitanata - Conagricap - Soc. coop. a r.l., con sede in Foggia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa è rettificato limitatamente alla sede della cooperativa che è Foggia e al codice fiscale che è 02279460717.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A11500

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 febbraio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Revolade (eltrombopag)», autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 2051/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale REVOLADE (eltrombopag) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 11/03/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/612/001 25 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 14 compresse

EU/1/10/612/002 25 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 28 compresse

EU/1/10/612/003 25 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 84 (3X28) compresse

EU/1/10/612/004 50 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 14 compresse

EU/1/10/612/005 50 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 28 compresse

EU/1/10/612/003 50 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 84 (3X28) compresse

Titolare A.I.C.: GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LTD

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 28/09/2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14/10/2010;

Vista la deliberazione n 27 del 21 ottobre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale REVOLADE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale REVOLADE (eltrombopag) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

25 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 14 compresse

AIC N. 039827011/E (in base 10) 15ZFL3 (in base 32)

Confezione

25 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 28 compresse

AIC N. 039827023/E (in base 10) 15ZFLH (in base 32)

Confezione

25 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 84 (3X28) compresse

AIC N. 039827035/E (in base 10) 15ZFLV(in base 32)

Confezione

50 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 14 compresse

AIC N. 039827047/E (in base 10) 15ZFM7(in base 32)

Confezione

50 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 28 compresse

AIC N.039827050/E (in base 10) 15ZFMB (in base 32)

Confezione

50 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 84 (3X28) compresse

AIC N. 039827062/E (in base 10) 15ZFMQ(in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Revolade è indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenica immunitaria (idiopatica) cronica (PTI) splenectomizzati che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline). Revolade può essere preso in considerazione come trattamento di seconda linea nei pazienti adulti non splenectomizzati precedentemente trattati per i quali l'intervento chirurgico è controindicato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Revolade (eltrombopag) è classificata come segue:

Confezione

25 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 28 compresse

AIC N. 039827023/E (in base 10) 15ZFLH (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1202,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1984,61

Confezione

50 mg –compressa rivestita con film – uso orale – blister (PA/ALU/PVC/ALU) 28 compresse

AIC N.039827050/E (in base 10) 15ZFMB (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2405,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 3969,21

Validità del contratto:

12 mesi

Sconto obbligatorio su prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali

Tetto di spesa Ex Factory: di 4,5 milioni di euro.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Farmaci orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Revolade (eltrombopag) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A01891

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2011.

Istituzione di un osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti ai sensi dell'articolo 40 *bis* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. (Deliberazione n. 19/11/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 gennaio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive»;

Vista la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 40-*bis* del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è introdotta una specifica disciplina in materia di inserimento dei prodotti nei programmi dei media audiovisivi e radiofonici, prevedendosi che la relativa declinazione applicativa sia stabilita dagli operatori mediante l'adozione di appositi documenti di autoregolamentazione e attribuendo all'Autorità una funzione di vigilanza sul rispetto dell'autoregolamentazione;

Rilevato che il considerando n. 44 della Direttiva 2010/13/UE afferma che «le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. [...] se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale»;

Ritenuta, stante la complessità della materia oggetto dell'autoregolamentazione, avuto specifico riguardo alla novità delle fattispecie e alla diversificazione delle possibili forme di inserimento dei prodotti anche in relazione ai diversi media audiovisivi e radiofonici, l'opportunità di istituire un apposito osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti, quale sede di interlocuzione tra gli operatori e l'Autorità relativamente alle problematiche afferenti alla applicazione pratica dell'inserimento dei prodotti nei programmi dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, alla individuazione delle fattispecie concrete e alla analisi della compatibilità delle varie forme di inserimento con la normativa interna e comunitaria, a tale scopo garantendo altresì il contributo tecnico dell'Autorità alle istanze istituzionali e autodisciplinari, interne, comunitarie e internazionali sulla specifica materia del product placement;

Visto il documento per la istituzione e gli scopi dell'osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti proposto dalla Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È istituito presso la Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali dell'Autorità l'osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

2. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 20 gennaio 2011

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA - MARTUSCIELLO

11A02383

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2011.

Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della deliberazione n. 667/08/CONS. (Deliberazione n. 60/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 - supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

Vista la delibera n. 446/08/CONS del 29 luglio 2008 recante «Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2008;

Vista la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 – supplemento ordinario n. 5;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2009, n. 34;

Vista la delibera n. 121/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC, ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2010, n. 104;

Ritenuto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, della delibera n. 667/08/CONS, di procedere alla definizione del suddetto modello di costo avvalendosi della collaborazione di una società di consulenza di comprovata esperienza nel settore;

Considerato che, in tal senso, l'Autorità ha conferito alla società European Economics Research Ltd (Europe Economics - *EE)* l'incarico di consulenza per la definizione del modello;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009;

Vista la delibera n. 66/10/CONS dell'11 marzo 2010 recante «Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2010, n. 74;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità relativi al tema in esame;

Vista la delibera n. 509/10/CONS del 5 ottobre 2010 recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2010, n. 251;

Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentita in data 23 novembre 2010 la società H3G S.p.A.;

Sentite in data 24 novembre 2010, le società Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

Sentite in data 25 novembre 2010, le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., BT Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

Visti i contributi prodotti dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Poste Mobile S.p.A. e dell'Associazione Italiana Internet Providers;

Visto il dispositivo di sentenza n. 00244/2010 del 3 dicembre 2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *Ter)* che respinge il, ricorso proposto dalla Società H3g Spa contro l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'annullamento della delibera n. 667/08/CONS;

Vista la delibera n. 666/10/CONS del 17 dicembre 2010 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 – supplemento ordinario n. 3;

Considerato quanto segue:

SOMMARIO

1. Il quadro di riferimento regolamentare

1. L'Autorità ha concluso la seconda analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile[1] (c.d. mercato 7 della Raccomandazione 2007/879/CE) con la delibera n. 667/08/CONS.

2. L'Autorità, considerato che ciascun operatore mobile è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, ha individuato (in linea con la precedente analisi di mercato[2] e con quanto affermato dalla Commissione europea nell'*Explanatory Note*[3]) quattro mercati rilevanti di dimensione geografica nazionale, cioè un mercato distinto per ciascun operatore di rete mobile ed ha notificato come aventi significativo potere di mercato (SMP) sui mercati della terminazione delle chiamate vocali su rete mobile gli operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), Vodafone Omnitel N.V. (di seguito Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind).

3. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto agli operatori notificati i seguenti obblighi regolamentari: *i)* obbligo di trasparenza; *ii)* obbligo di non discriminazione; *iii)* obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *iv)* obbligo di controllo dei prezzi e *v)* obbligo di contabilità dei costi.

4. Per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi, la delibera n. 667/08/CONS ha definito un meccanismo pluriennale di riduzione programmata dei prezzi dei servizi di terminazione su rete mobile (*glide path*) che porterà, a partire dal 1° luglio 2012, a prezzi del servizio simmetrici tra operatori non superiori a 4,5 centesimi di euro al minuto. Il *glide path* è stato definito in base ad un modello di costo di tipo LRIC (*Long Run Incremental Costs*) *top-down* (Allegato A1 alla delibera n. 667/08/CONS).

5. Inoltre, la delibera n. 667/08/CONS, tenuto conto delle osservazioni ricevute sia dall'AGCM che dalla Commissione europea (CE), all'art. 14 (disposizioni transitorie e finali), prevede che l'Autorità, nell'ambito di un apposito procedimento, predisponga un modello a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo *bottom-up* (BU) che sostituisca il modello di costo in vigore[4] e che definisca le modalità di determinazione dei prezzi del servizio di terminazione mobile tenendo nella massima considerazione

---

[1] Il considerando 7 della Raccomandazione 2009/396/CE definisce la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso come il servizio tramite il quale le chiamate sono inoltrate agli abbonati degli operatori di rete mobile. In Europa il sistema di tariffazione è fondato sul principio CPNP (*Calling Party Network Pays*) in base al quale il costo di terminazione è stabilito dalla rete chiamata e pagato dalla rete che chiama.

[2] Delibera n. 3/06/CONS.

[3] *"Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets"*, C(2007) 5406.

[4] Modello definito nell'allegato A1 alla delibera n. 667/08/CONS (secondo ciclo di analisi di mercato), che aggiorna ed integra quello definito nell'allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS (primo ciclo di analisi di mercato).

quanto previsto dalla Raccomandazione 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione.[5]

6. La delibera prevede altresì che eventuali variazioni al percorso di riduzione delle tariffe di terminazione (*glide path*), descritto al punto 4, possano essere imposte agli operatori di rete mobile solo a valle di uno specifico procedimento di analisi di mercato.

7. Per quanto riguarda l'obbligo di contabilità dei costi, l'Allegato A2 della delibera n. 667/08/CONS ha previsto nuovi formati contabili, che sostituiscono quelli contenuti nell'Allegato B della delibera n. 399/02/CONS, e che saranno adottati a partire dalle contabilità regolatorie dell'esercizio contabile 2009. In ogni caso l'articolo 14 della delibera n. 667/08/CONS prevede che l'Autorità, qualora lo ritenga necessario, possa ulteriormente modificare i formati contabili di cui all'Allegato A2 nell'ambito del procedimento volto alla definizione del modello BU LRIC.

8. Al fine di dar seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 14 della delibera n. 667/08/CONS e a quanto previsto dalla Raccomandazione 2009/396/CE, l'Autorità ha avviato il procedimento in oggetto, propedeutico alla successiva analisi del mercato dei servizi di terminazione mobile nell'ambito del terzo ciclo di analisi di mercato. Il documento è articolato come segue. Il paragrafo 2 illustra quanto disposto dalla Raccomandazione in tema di regolamentazione delle tariffe di terminazione su rete mobile. Il paragrafo 3 illustra il modello di terminazione di tipo *bottom-up* LRIC sviluppato dagli Uffici dell'Autorità, con l'ausilio della società di consulenza *Europe Economics*. Il paragrafo 4 illustra le modalità che l'Autorità intende adottare per riconciliare i risultati scaturenti dal modello *bottom-up* con i dati di contabilità regolatoria degli operatori di rete mobile (MNO). Il paragrafo 5 fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in tema di formati contabili. Infine per la metodologia di calcolo del Costo del Capitale (WACC) si rimanda all'Allegato A.

2. La Raccomandazione della Commissione europea sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili

9. Nel maggio del 2009 la Commissione europea ha pubblicato la Raccomandazione 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili.

10. A seguito di un'attenta disamina delle problematiche di tipo concorrenziale che possono emergere in tali mercati a causa della loro natura di mercati cosiddetti *two-way access*, la CE ha concluso che, in tema di controllo dei prezzi, l'orientamento al costo è l'intervento di carattere regolamentare più appropriato da parte delle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR). Più precisamente la CE raccomanda che le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati in

[5] Raccomandazione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE).

esame, stabiliscano tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente.

11. Ciò implica che le tariffe debbano essere le stesse per ciascun operatore (tariffe di terminazione simmetriche), a meno che non si riscontrino differenze oggettive tra i costi degli operatori. A tal proposito, la Raccomandazione afferma che mentre nelle reti fisse non si rileva alcuna differenza oggettiva tra i costi che gli operatori non possano controllare, nelle reti mobili un'assegnazione ineguale delle frequenze può comportare differenze di costo unitario tra gli operatori. In particolare, è possibile rilevare differenze di costo estrinseche nel caso in cui l'assegnazione delle frequenze non avvenga in base a meccanismi di mercato, ma secondo un processo sequenziale di autorizzazione. Viceversa, quando l'assegnazione delle frequenze avviene attraverso meccanismi di mercato (vendita all'asta), o se esiste un mercato secondario, le differenze di costo dovute alle frequenze sono determinate da fattori intrinseci e possono essere notevolmente ridotte o addirittura eliminate.

12. Dal momento che in un mercato concorrenziale gli operatori competono sulla base dei costi correnti, la CE raccomanda di fondare la valutazione dei costi efficienti sui costi correnti e di utilizzare un modello ingegneristico di tipo *bottom-up* LRIC per il calcolo dei costi. Le assunzioni alle base di questo tipo di modello, infatti, sono coerenti con il concetto di una rete costruita da un operatore efficiente in quanto il modello non considera i costi ereditati dal passato, ma solo i costi necessari per costruire e rendere operativa una rete di nuova realizzazione.

13. Al fine di calcolare i costi incrementali prospettici di lungo periodo è necessario innanzitutto definire l'incremento. A questo riguardo la CE raccomanda di utilizzare, per la determinazione delle tariffe di terminazione, un cosiddetto LRIC puro, in cui l'incremento è costituito dalla fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamata ed i costi evitabili sono gli unici a dovere essere presi in considerazione. Questi ultimi sono i costi che l'operatore può evitare di sostenere qualora decida di interrompere la fornitura del servizio di terminazione.[6] In base a quanto previsto dalla Raccomandazione, i costi incrementali possono essere ottenuti come differenza tra i costi totali di lungo periodo sostenuti da un operatore efficiente per fornire l'intera gamma di servizi e i costi totali di lungo periodo sostenuti dallo stesso operatore per fornire l'intera gamma di servizi ad esclusione del servizio di terminazione. L'incremento, così come definito dalla Commissione, non tiene conto dei costi comuni (costi che non sono direttamente attribuibili a specifici servizi) e congiunti (costi direttamente attribuibili a più di un servizio) nella misura in cui essi non sono evitabili nel caso in cui l'operatore non offra il servizio di terminazione.

14. La Raccomandazione precisa, inoltre, che per garantire una corretta attribuzione dei costi occorre distinguere tra i costi legati al traffico e quelli non legati al traffico. Per il calcolo del costo incrementale di lungo periodo devono essere presi in considerazione

[6] Visti da un'altra prospettiva i costi incrementali rappresentano proprio i costi aggiuntivi che l'operatore deve sostenere per offrire il servizio di terminazione.

solo i costi legati al traffico, sia fissi che variabili. Tra i costi legati al traffico devono essere attribuiti al pertinente incremento della fornitura di terminazione solo i costi (fissi e variabili) che sarebbero evitati se non fosse fornito il servizio di terminazione di chiamata all'ingrosso.

15. Per quanto riguarda la scelta della tecnologia, la Raccomandazione stabilisce che nello sviluppo del modello per le reti mobili la componente accesso sia basata sull'utilizzo congiunto delle tecnologie 2G e 3G, e che la componente *core* possa basarsi sulle tecnologie di trasporto di nuova generazione (NGN).

16. La Raccomandazione fornisce esempi dettagliati di costi (di rete e non di rete) che dovrebbero essere inclusi nel costo incrementale del servizio di terminazione e di costi che dovrebbero essere esclusi.

17. Ad esempio, i costi dei dispositivi (*handset*) e delle SIM *card*, non essendo legati al traffico, non rientrano nel calcolo dell'incremento. Per la stessa ragione, non devono essere attribuiti alla terminazione i costi di copertura, ossia i costi che l'operatore sostiene per permettere ad un determinato utente di effettuare una chiamata in qualsiasi momento ed in qualsiasi parte del territorio servito. Al contrario, i costi sostenuti per far fronte ad un aumento della domanda (costi di capacità) – essendo legati al traffico – possono essere attribuiti al servizio di terminazione nella misura in cui l'aumento di capacità è richiesto per far fronte ad una maggiore richiesta del servizio di terminazione all'ingrosso.

18. Il costo d'uso delle frequenze necessario per offrire servizi di telefonia mobile all'utenza finale dipende dal numero di sottoscrittori, quindi, non essendo legato al traffico, non deve essere attribuito al costo incrementale del servizio di terminazione. Tuttavia, qualora l'operatore sostenga dei costi d'uso delle frequenze per accrescere la capacità – oltre il livello minimo necessario per fornire a tutti gli utenti un servizio di comunicazione mobile – la quota parte di tali costi imputabile alla fornitura del servizio di terminazione deve essere inclusa nel costo incrementale.

19. Con riferimento ai costi di rete, gli eventuali *Mobile Switching Centers* (MSCs) e le infrastrutture di trasporto (*backbone*) direttamente richiesti per trasportare il traffico di terminazione verso le reti di altri operatori devono essere inclusi nel costo incrementale. Laddove, invece, alcuni elementi di rete (come ad esempio le *Base Transceiver Stations* - BTSs) siano condivisi tra più servizi (originazione e terminazione), andranno inclusi nel costo incrementale solo se necessari per fornire capacità aggiuntiva per trasportare il traffico telefonico di terminazione di operatori terzi.

20. Infine, vanno imputati al costo incrementale di terminazione anche i costi commerciali (spese di fatturazione relative al servizio di terminazione) e le spese generali (*overhead*) se direttamente legati alla fornitura del servizio di terminazione. Viceversa, i costi di copertura, le spese generali (*overhead*) non evitabili e i costi commerciali *retail* non dovranno essere inclusi nel costo incrementale del servizio di terminazione.

21. La Raccomandazione stabilisce che la scala minima efficiente, ossia la quota di mercato che minimizza il costo unitario, sia pari al 20%.[7]

22. La Raccomandazione prevede che la metodologia di ammortamento debba essere in grado di riflettere il valore economico di un cespite. Tuttavia, ove non sia possibile elaborare un modello affidabile di ammortamento economico, le ANR possono ricorrere ad altri metodi, tra cui l'ammortamento lineare, l'ammortamento con annualità costanti (*tilted annuity*) e l'ammortamento con annualità variabili (*adjusted tilted annuity*).

23. Infine, dal momento che un modello *bottom-up* è basato in gran parte su dati derivati (ad esempio i costi di rete sono calcolati utilizzando informazioni fornite dai venditori di apparecchiature), la Raccomandazione prevede che le ANR possano riconciliare i risultati scaturenti da un modello *bottom-up* con quelli di un modello *top-down*, che utilizza come *input* dati sottoposti a revisione.

3. Il modello BU LRIC

24. L'Autorità si è avvalsa della società di consulenza *Europe Economics* per lo sviluppo del modello *bottom-up* LRIC (il Modello).

25. Le attività preliminari alla predisposizione del Modello hanno avuto inizio nel mese di aprile 2009, con l'invio di una richiesta di informazioni ai quattro operatori di rete mobile notificati ai sensi della delibera n. 667/08/CONS. Oggetto della richiesta era una descrizione generale, sia attuale che prospettica, della rete radiomobile di ciascuno degli operatori, con particolare riferimento alle tecnologie impiegate (2G e 3G). Successivamente i quattro operatori di rete mobile sono stati convocati in audizione per l'acquisizione di ulteriori informazioni.

26. Le attività degli Uffici sono proseguite nel mese di luglio 2009 con la somministrazione agli operatori di un questionario, predisposto con l'ausilio del consulente, volto all'acquisizione di elementi qualitativi e quantitativi di maggior dettaglio.

27. Il consulente, avvalendosi dei dati forniti dagli operatori, ha sviluppato il Modello *bottom-up* LRIC che, in linea con le indicazioni della Raccomandazione CE, configura la rete di un ipotetico operatore efficiente, ossia di un operatore che minimizza i costi di fornitura dei servizi e che si suppone entri sul mercato oggi. Per queste ragioni, il Modello non riflette le caratteristiche strutturali effettive di ciascun operatore. Più precisamente, sulla base dei dati relativi alle previsioni di domanda forniti dagli

[7] A tal proposito, la Raccomandazione cita alcuni precedenti. In un'indagine del 2003 condotta dall'Autorità *antitrust* del Regno Unito si stima una scala minima efficiente corrispondente a una quota di mercato del 25% calcolata sul totale dei minuti di traffico. Nel 2007, in un *report* preparato dalla società WIK per l'Autorità *antitrust* australiana, si stimano due scenari per la scala minima efficiente corrispondenti al 25% e al 31% del numero dei sottoscrittori. Infine, da uno studio dell'ERG emerge che un operatore mobile impiegherà dai tre ai quattro anni per raggiungere una quota di mercato del 15%-20% calcolata sul numero dei sottoscrittori.

operatori, si è effettuata innanzitutto una stima della domanda di un ipotetico operatore efficiente che detenga una quota di mercato in volumi pari al 20%.

28. Sulla base di questa stima, si è proceduto a configurare la rete dell'operatore efficiente seguendo un approccio di tipo *Scorched Earth*, cioè ipotizzando una rete completamente nuova, che prescinde non solo dal numero di nodi effettivamente esistenti nelle reti degli operatori, ma anche dal loro posizionamento. Questo tipo di approccio non tiene conto delle inefficienze derivanti dalle modifiche subite dalle reti degli operatori nel tempo e, pertanto, determina un costo di lungo periodo inferiore a quello che si otterrebbe con un approccio di tipo *Scorched Node* che, al contrario, configura una rete che utilizza la tecnologia più aggiornata e più efficiente a partire dal posizionamento effettivo dei nodi dell'operatore. Come verificato anche dal consulente, sulla base dell'esperienza maturata nel contesto internazionale, un approccio di tipo *Scorched Earth* si adatta meglio alla descrizione di un operatore ipotetico di rete mobile in quanto il posizionamento dei siti di una rete mobile è più flessibile rispetto a quello dei siti di un operatore di rete fissa, sia per la mancanza di una rete fisica di accesso sia per il sempre più frequente ricorso da parte degli operatori di rete mobile all'utilizzo di ponti radio per i collegamenti di *backhaul*.[8]

29. Il Modello calcola il costo associato al servizio di terminazione sostenuto da un operatore che utilizza le tecnologie 2G e 3G, senza includere i costi non legati al traffico, e non prevede la possibilità di differenziare le tariffe di terminazione.[9]

3.1 Descrizione del Modello

30. Il Modello è stato popolato con i dati forniti dagli operatori di telefonia mobile in risposta al questionario di luglio 2009.

31. Sulla base dei dati relativi alle previsioni di domanda ricevuti dagli operatori, il Modello sviluppa tre scenari differenti: 1) *Factual* (effettivo), 2) *Counter Factual* e 3) Copertura, calcolando i costi totali di lungo periodo associati ad ognuno di essi.

32. Nello scenario *Factual* l'operatore fornisce l'intera gamma dei servizi (traffico vocale, dati, messaggi, ecc.), mentre in quello *Counter Factual* l'operatore fornisce l'intera gamma dei servizi escluso il servizio all'ingrosso di terminazione vocale. In sostanza, si tratta degli scenari necessari a calcolare per differenza il costo incrementale (o costo evitabile) del servizio di terminazione, come indicato nella Raccomandazione CE.[10]

33. Lo scenario Copertura rappresenta la configurazione di rete minima necessaria per poter offrire servizi di telefonia, cioè quella configurazione che consente ad un

---

[8] Cfr. par. 169-173 della delibera n. 2/10/CONS.

[9] Eventuali deroghe al principio di simmetria delle tariffe possono emergere nei casi previsti dalla Commissione e comunque a valle dell'attività di riconciliazione (vedi *infra* paragrafo 4).

[10] Cfr. considerando 14 e articolo 6 della Raccomandazione 2009/396/CE.

operatore di rete mobile di soddisfare la domanda relativa al primo minuto di traffico. Questo scenario è stato sviluppato per valutare il numero di siti necessari per raggiungere una copertura di base, numero oltre il quale i siti installati sono da considerarsi legati al traffico.

34. Il Modello prevede la possibilità di scegliere la tecnologia (2G e/o 3G) da utilizzare per lo scenario Copertura, permettendo così all'utilizzatore di esaminare i risultati sia per un operatore che utilizza entrambe le tecnologie, sia per un operatore che ne utilizza una sola.

35. A prescindere dalla scelta di quale tecnologia considerare per lo scenario Copertura, sia lo scenario *Factual* sia quello *Counter Factual* prevedono la possibilità di utilizzare entrambe le tecnologie 2G e 3G o una sola di esse.

36. Il Modello individua sei geotipi, in base alla densità abitativa: 1) Urbano a densità molto elevata; 2) Densamente urbano; 3) Urbano; 4) Suburbano; 5) Rurale e 6) Scarsamente rurale.

37. Relativamente all'approccio da seguire per modellare la rete, nel Modello è consentito specificare il numero di siti (separatamente per le tecnologie 2G e 3G) che sarebbero richiesti se si adottasse un approccio di tipo *Scorched Node*. La differenza tra tale valore e quello calcolato dal Modello seguendo l'approccio *Scorched Earth* viene considerata accettabile se ricade all'interno di un "margine di errore" definito dall'utente. In questo modo è possibile valutare lo scostamento della rete modellata da una rete più prossima alla realtà.

38. Il Modello (Allegato C) si compone di 13 fogli di calcolo *Excel* che possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

i. 7 fogli di *input* ("*Parameters*", "*Product_Demand*", "*Network_Elements*", "*Routing_Factors*", "*Network_Design_Param*", "*Network_Components*" e "*Opex_Inputs*"), che contengono i dati da inserire come base di calcolo e, ove necessario, effettuano alcuni calcoli;

ii. 3 fogli di calcolo ("*Network_Components*", "*Opex_Costs*" e "*Total_Costs*"), che effettuano le elaborazioni necessarie alla produzione del risultato, mostrato nel foglio "*Total_Costs*";

iii. 3 fogli aggiuntivi ("*Worksheet List and Notes*", "*Version History*" e "*Selection_Lists*"), che forniscono assistenza alla navigazione ed alla comprensione del Modello e individuano le informazioni necessarie alla costruzione del Modello, quali i geotipi e le unità di misura.

3.2 La struttura di rete

3.2.1 Gerarchia e scelta della tecnologia

39. Il Modello ipotizza la struttura gerarchica di rete illustrata nella Figura 1.

Figura 1 – Struttura di rete ipotizzata nel Modello

Fonte: Europe Economics 2009

40. Come illustrato in figura, la rete di accesso radio, *Radio Access Network* (RAN), è modellata separatamente per i servizi in tecnologia 2G e 3G, pur essendo consentita la condivisione di siti e di antenne. Si assume che, per ogni stazione radio base (BTS)/Nodo B, vi sia un singolo collegamento punto-punto al relativo *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC) e che, per ogni BSC/RNC, vi siano due connessioni punto-punto a due diversi *Mobile Switching Centres* (MSCs), per garantire la ridondanza dei collegamenti.

41. Si ipotizza che gli MSCs e i *Gateway Mobile Switching Centres* (GMSCs) siano collegati tra loro tramite anelli di fibra spenta e si presume l'esistenza di *servers* aggiuntivi co-locati presso un numero limitato di MSCs. Infine, si ipotizza che i siti degli operatori siano collegati ai siti GMSC tramite collegamenti di tipo punto-punto.

42. Il Modello ipotizza l'utilizzo di una *core network* basata su un insieme di MSCs, *Servers MSC* (MSSs) e *Media Gateways* (MGWs) la cui quantità complessiva viene calcolata in base al traffico da gestire. Allo stesso modo il Modello prevede, oltre ai GMSCs, anche i *Gateway MSC Servers* e i *Gateway MGWs*, per il cui dimensionamento si opera in maniera analoga al caso degli MSCs, MSSs e MGWs.

43. Infine, il Modello tiene conto di ulteriori elementi di rete, quali *Home Location Registers* (HLRs) e piattaforme *voicemail*.[11]

3.2.2 Instradamento della chiamata (Call Routings)

44. Le modalità di instradamento di una chiamata riflettono quelle di un tipico operatore di telefonia mobile. Per le chiamate che terminano sulla rete di operatori terzi, si ipotizza la consegna della chiamata al primo punto accessibile. Analogamente, per le chiamate originate nella rete di terzi, che terminano sulla rete modellata, si ipotizza che la chiamata sia consegnata al punto accessibile più vicino all'operatore di origine; in generale, la terminazione coinvolge un numero di elementi di rete maggiore dell'instradamento di una chiamata in originazione.

3.2.3 I fogli di input e di calcolo

45. Il foglio "*Parameters*" è utilizzato per specificare il metodo di ammortamento, nonché il WACC (vedi *infra* paragrafi 3.3 e 3.4).

46. Il foglio di *input* "*Product_Demand*" consente all'utilizzatore di inserire i dati relativi alla domanda di servizi (espressa in minuti per i servizi voce, in numero di messaggi per gli SMS e in GBytes per i servizi dati) per ciascuno dei tre scenari ipotizzati: *Copertura*, *Counter Factual* e *Factual*. Inoltre, l'utilizzatore può inserire la percentuale di traffico su rete 2G ed i fattori di conversione tra il livello di traffico medio e di punta. Il foglio calcola l'incremento totale di domanda ed il traffico di picco (*Busy Hour*) GPRS/HSDPA in Mbps per ciascuno dei tre scenari di domanda.

47. Il foglio di *input* "*Network_Elements*" fornisce una descrizione di ogni elemento di rete attraverso informazioni di carattere generale sul livello gerarchico di appartenenza (RAN, *core network*, *central equipment*) e sul tipo (BTS, Nodo B, etc.) oltre ad informazioni specifiche sui servizi a cui è dedicato, sulla tecnologia di utilizzo (2G, 3G o entrambe[12]) e sul tasso di conversione in *bit* specifico per ogni servizio, necessario affinché il Modello valuti correttamente la proporzione di traffico dati rispetto a quello voce.

48. Il foglio di *input* "*Routing_Factors*" si articola in tre sezioni. La prima definisce l'utilizzo degli elementi di rete da parte di ciascun servizio ("*routing factor*"). La seconda valuta gli elementi di rete necessari per ciascuno dei tre scenari di domanda definiti. La terza sintetizza gli elementi di rete dei tre scenari.

49. Il foglio di *input* "*Network_Components*" raggruppa gli elementi di rete in sei sezioni: 1) stazioni radio base e nodi B; 2) torri e strutture di supporto; 3) BSCs e RNCs; 4) MSCs e *Gateways*; 5) percorsi trasmissivi e 6) altri elementi. Ciascuna

[11] Non sono stati inseriti nel Modello componenti di rete specifici per i dati in quanto, essendo chiaramente non richiesti per il servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate vocali, qualsiasi costo associato ad essi non sarebbe stato incluso nel costo incrementale pertinente.
[12] Il Modello prevede anche la condivisione di alcuni elementi di rete tra le due tecnologie.

sezione individua le parti costituenti gli elementi di rete e ne calcola il *Capex* complessivo, il *Capex* annualizzato e l'*Opex*. Il corrispondente foglio di calcolo "*Network_Components*" determina, per ciascuna delle aree elencate nel foglio "*Network_Design_Param*", le ore/uomo totali (*Full Time Equivalent* – FTE), il *Capex*, il *Capex* annualizzato e l'*Opex* di rete per ciascuno dei tre scenari di domanda.

50. Il foglio "*Opex_Inputs*" si compone di cinque sezioni: 1) *Network staff allocations*; 2) *Non-network staff drivers*; 3) *Non-network staff*; 4) *Staff costs* e 5) *Accomodation costs*. Questo foglio è popolato con i dati di costo relativi a ciascuna categoria di personale.

51. Il foglio di *input* "*Network_Design_Param*", che configura la rete, si articola in sette fasi: 1) individuazione dell'area da coprire in chilometri quadrati; 2) attribuzione dell'area ad uno dei sei geotipi previsti dal Modello e definizione della percentuale di area coperta per ogni geotipo per entrambe le tecnologie; 3) determinazione ed allocazione per geotipo della domanda complessiva nelle ore di punta (*Busy Hours*); 4) calcolo dei siti richiesti per la copertura di base; 5) determinazione delle opzioni di configurazione dei siti; 6) calcolo dei siti addizionali richiesti per il traffico (voce e dati), tenendo conto della loro condivisione; 7) calcolo delle quantità dei componenti di rete per ogni scenario.

52. Il foglio di calcolo "*Opex_Costs*" determina i costi complessivi del personale di rete e non di rete, per ciascuno dei tre scenari di domanda.

53. Il foglio di calcolo "*Total_Costs*" determina i costi complessivi di lungo periodo in ciascuno dei tre scenari ed il costo unitario del servizio di terminazione delle chiamate vocali, ottenuto come rapporto tra il costo incrementale totale del servizio ed i minuti di traffico in terminazione, secondo la formula seguente:

$$[\text{Costo per minuto}] = \frac{[\textit{Costo totale scenario Factual}] - [\textit{Costo totale scenario Counter Factual}]}{[\text{Domanda di terminazione all'ingrosso in minuti}]}$$

3.3 La metodologia di ammortamento

54. Come illustrato al punto 22 la Raccomandazione CE prevede che le ANR, ove necessario, possano utilizzare metodi di ammortamento diversi dall'ammortamento economico. Tra questi, la Raccomandazione annovera il metodo "*Tilted Annuity*", scelto dal consulente per il Modello, in quanto ritenuto una valida *proxy* dell'ammortamento economico.

55. Con il metodo *tilted annuity* la quota annuale di ammortamento varia di anno in anno in funzione del tasso di variazione previsto per i prezzi dei cespiti.

3.4 Costo del capitale

56. La metodologia utilizzata per determinare il costo del capitale da utilizzare nel Modello, le osservazioni formulate dagli operatori e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3.5 Osservazioni degli operatori e valutazioni dell'Autorità in merito al Modello BU LRIC

Osservazioni degli operatori di carattere generale

O.1 Alcuni operatori hanno formulato osservazioni di carattere generale in merito alla tempistica del procedimento; in particolare, Fastweb, AIIP, BT Italia (BT) e Poste Mobile rilevano un ritardo da parte dell'Autorità nell'affrontare il tema dell'orientamento al costo delle tariffe di terminazione, ritardo che, mantenendo il mercato notevolmente concentrato e scarsamente contendibile, avrebbe perpetuato un ingiustificato trasferimento finanziario dagli operatori fissi a quelli mobili e rallentato lo sviluppo degli operatori virtuali.

O.2 Wind evidenzia che la delibera n. 667/08/CONS è stata adottata in un periodo in cui la Raccomandazione esisteva solo in forma di bozza, mentre la sua versione definitiva è stata pubblicata solo dopo l'avvio del procedimento istruttorio. Per tale ragione, l'Autorità con l'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS, si sarebbe impegnata a fare riferimento, in futuro, unicamente ad un testo ipotetico e diverso da quello al momento noto.

O.3 Telecom Italia, Fastweb, BT e Poste Mobile concordano in linea generale con l'adozione di un modello BU LRIC che, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione, consente di stabilire tariffe di terminazione mobile basate sui costi di un ipotetico operatore efficiente, quindi tariffe simmetriche.

O.4 Telecom Italia osserva che nei principali Paesi europei (EU 15), mentre l'attuazione del principio di simmetria delle tariffe di terminazione su rete mobile è abbastanza diffusa[13], la realizzazione del modello BU LRIC per la determinazione del costo del servizio di terminazione mobile è ancora in fase iniziale, con nessun Paese che al momento lo applica, tre che hanno già definito un *glide path* sulla base del *target* di costo BU LRIC, cinque Paesi, inclusa l'Italia, che ne hanno pianificato l'adozione e sette Paesi che devono ancora iniziare.

O.5 Fastweb, BT e Poste Mobile evidenziano che l'attuale livello medio delle tariffe di terminazione mobile in Italia è tra i più elevati in Europa. BT rileva che nei diversi paesi in cui le ANR si sono già uniformate alla Raccomandazione, i valori di terminazione hanno registrato un forte ribasso, attestandosi attorno ad 1 centesimo di

[13] Vi sono cinque paesi che già applicano condizioni di piena simmetria ed altri sette paesi, tra cui l'Italia, che la raggiungeranno entro il 31 dicembre 2012.

Euro al minuto, senza che sia prevista alcuna forma di asimmetria; BT auspica, pertanto, una sensibile riduzione del prezzo di terminazione mobile in Italia. A parere di Fastweb, il valore obiettivo della terminazione mobile in Italia, da raggiungere al termine di un percorso di riduzione programmata di durata triennale (2011–2013), dovrebbe essere compreso in un intervallo tra 0,6 centesimi di Euro al minuto (valore più basso approvato in Europa) e 0,93 centesimi di Euro al minuto (media dei valori Europei determinati tramite l'applicazione di un modello *bottom-up* LRIC puro).

O.6 Telecom Italia e BT ritengono che le tariffe determinate dal modello debbano essere simmetriche. In particolare, Telecom Italia osserva che, nel contesto italiano, non si riscontrano gli elementi per i quali la Raccomandazione ammette l'applicazione di tariffe di terminazione asimmetriche tra operatori in quanto: *i*) tutti gli MNO operano da più di quattro anni nel mercato *retail*; *ii*) le procedure di assegnazione delle frequenze hanno seguito criteri di parità di trattamento sia riguardo agli oneri economici, sia riguardo alla dimensione delle bande assegnate.

O.7 H3G, pur mostrandosi favorevole all'utilizzo del modello, ritiene che il risultato dovrà tenere conto per la sola H3G dei costi ulteriori sostenuti dalla società a causa dell'indisponibilità di frequenze nella banda dei 900 MHz e del fatto di aver corrisposto un importo per tutte le frequenze assegnate. H3G ritiene, infatti, che la modalità di assegnazione dello spettro potrebbe essere una delle ragioni per cui sarebbe opportuno stabilire tariffe di terminazione mobile asimmetriche. Pertanto, H3G propone di calcolare tramite il modello i costi dell'operatore medio efficiente, assumendo che tutti gli operatori abbiano lo stesso spettro, ma che le venga riconosciuto un differenziale di prezzo in valore assoluto che rifletta la differente struttura dei costi di H3G.

O.8 Telecom Italia, Vodafone e Wind evidenziano che i documenti sottoposti a consultazione, in particolare l'allegato D alla Delibera n. 509/10/CONS (file *Excel*), non permettono di comprendere le logiche di calcolo del Modello. In particolare, non è possibile comprendere né le logiche di dimensionamento e di valorizzazione dei principali parametri utilizzati né la natura dei dati di *input* e delle formule di calcolo utilizzate. Telecom Italia e Vodafone ritengono, pertanto, di poter presentare solo commenti di carattere generale e di non essere in grado di valutare completamente gli effetti del Modello sul prezzo del servizio di terminazione mobile.

O.9 Telecom Italia e Wind auspicano che, nell'ambito della prossima analisi di mercato del servizio di terminazione mobile, si consenta agli operatori mobili di fornire le proprie osservazioni sugli aspetti tecnico-economici del Modello attualmente non disponibili. Telecom Italia, inoltre, ritiene necessario che l'Autorità tenga conto di un adeguato periodo di transizione che consenta agli operatori mobili un passaggio sostenibile da una remunerazione del servizio di terminazione basato sui costi medi *ex* delibera n. 667/08/CONS a quello basato su un modello a costi incrementali puri (BU-LRIC).

O.10 AIIP ritiene necessario includere nel Modello tutte le direttrici di traffico terminato su singola rete mobile, compresa la direttrice mobile-mobile *on-net*, al fine di

non consentire agli MNOs di generare extra-profitti con i quali ottenere sussidi incrociati. Secondo AIIP, al momento dell'eventuale riconciliazione dei risultati del modello con i dati degli operatori reali, occorre evitare che la corretta determinazione del prezzo di terminazione delle chiamate *off-net* sia falsata dalla ricostruzione dei relativi costi. In conclusione, AIIP evidenzia la necessità che il valore medio delle consistenze di rete e dei costi degli operatori sia ricavato da dati aggregati di traffico terminato *on-net* ed *off-net* oppure che i costi minutari di terminazione *off-net* di ciascun MNO non eccedano in alcun caso i corrispondenti costi minutari di terminazione *on-net*.

Valutazioni dell'Autorità

V.1 L'Autorità osserva innanzitutto di voler avviare quanto prima la nuova analisi di mercato per determinare le tariffe di terminazione mobile avvalendosi del Modello.

V.2 Con riferimento all'osservazione di Wind, l'Autorità osserva che nel momento in cui l'Autorità svolgeva l'istruttoria che ha portato all'adozione della delibera n. 667/08/CONS, la proposta di Raccomandazione era ormai sufficientemente consolidata nei suoi contenuti più significativi e che il Modello e la metodologia di riconciliazione sono stati comunque sviluppati dopo l'approvazione della Raccomandazione.

V.3 Inoltre, l'Autorità evidenzia che l'attuale procedimento è volto alla condivisione della metodologia da utilizzare per la predisposizione del modello di costo BU LRIC (previsto dalla Raccomandazione CE) e per la relativa riconciliazione con i dati desunti dalle contabilità regolatorie degli operatori di rete mobile. Tale procedimento è, quindi, propedeutico alla successiva analisi del mercato dei servizi di terminazione mobile, nel corso della quale si utilizzeranno le metodologie concordate – utilizzando dati aggiornati – per arrivare alla definizione del prezzo del servizio di terminazione mobile. In tale sede l'Autorità darà maggiore visibilità delle informazioni di dettaglio del modello definito nel presente procedimento per consentire alle parti interessate di formulare le proprie osservazioni per eventuali rifiniture in sede di applicazione del modello. Pertanto, l'Autorità non è in grado di anticipare gli esiti della prossima analisi di mercato con riferimento alla determinazione delle tariffe, all'eventuale periodo di transizione richiesto da Telecom Italia ed all'eventuale riconoscimento di un incremento in valore assoluto da riconoscere ad H3G. Su quest'ultimo aspetto l'Autorità, nell'ambito della prossima analisi di mercato e alla luce della recente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in merito al ricorso della Società H3G per l'annullamento della delibera n. 667/08/CONS, valuta la sussistenza delle condizioni previste dalla Raccomandazione per la deroga temporanea al principio di simmetria.

V.4 In merito all'osservazione di AIIP circa la necessità di includere nel Modello tutte le direttrici di traffico terminato su singola rete mobile, l'Autorità evidenzia che: *i*) il modello tiene conto di tutte le direttrici di traffico per il dimensionamento della rete; *ii*) l'incremento relativo alla definizione del servizio rilevante, così come specificato dalla Commissione nella Raccomandazione, considera il solo traffico di terminazione

off-net, dal momento che il costo evitabile si riferisce alla sola fornitura a terzi del servizio di terminazione.

Osservazioni degli operatori sulla quota di mercato di un operatore efficiente

O.11 Telecom Italia e Fastweb ritengono che, nel contesto italiano, in cui sono presenti quattro operatori mobili notificati, la quota di mercato detenuta da un operatore efficiente potrebbe essere posta pari al 25%, invece che al 20% previsto dalla Raccomandazione della Commissione. Inoltre, Fastweb sottolinea che nessun Paese europeo ha utilizzato una scala minima efficiente del 20%. Essendo il mercato nazionale caratterizzato dalla presenza di quattro operatori infrastrutturati dotati di frequenze radio ed anche assumendo una ripartizione in parti uguali della produzione totale (100%/N), Fastweb ritiene che la scala minima efficiente non possa essere inferiore al 25%.

O.12 Telecom Italia evidenzia che, ai fini del dimensionamento della rete, sarebbe necessario tenere conto della sovraccapacità necessaria a gestire il mercato contendibile, il cui limite teorico massimo è pari all’80% del mercato complessivo della terminazione mobile, originata sia da rete mobile che da rete fissa. Secondo Telecom Italia la valorizzazione del costo unitario potrà invece continuare a fare riferimento alla quota del 20%-25%.

O.13 BT ritiene che sia compito dell’Autorità individuare la quota efficiente più appropriata al caso italiano che, se giustificata, può risultare diversa dal 20% raccomandato dalla Commissione Europea.

O.14 L’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) sottolinea che una quota di mercato del 20% corrisponde alla dimensione minima atta a garantire l’efficienza dell’operatore mobile e che agli operatori con quote di mercato maggiori del 20% dovrebbe essere applicato un ulteriore “parametro di efficientamento” per tenere conto del fatto che i costi di rete risultano decrescenti in ragione delle crescenti economie di scala. In caso contrario, si avvantaggerebbero gli operatori di grandi dimensioni determinando a loro favore rendite di monopolio.

Valutazioni dell’Autorità

V.5 L’Autorità ritiene che la quota di mercato da considerare ai fini del Modello sia pari al volume di traffico minimo per consentire ad un operatore di rete mobile di raggiungere l’efficienza. Pertanto, l’Autorità ritiene corretto utilizzare la quota del 20% indicata dalla Raccomandazione piuttosto che una quota derivante dalla mera suddivisione dell’intera domanda di mercato tra gli operatori effettivamente presenti, che presuppone che l’efficienza possa essere raggiunta solo nel caso in cui gli operatori si dividano equamente il mercato.

V.6 Inoltre, l’Autorità ritiene che l’approccio suggerito da Telecom Italia per il dimensionamento della rete potrebbe non garantire il raggiungimento dell’efficienza. Infine, in merito alla proposta di AIIP, l’Autorità non ritiene corretto applicare un

fattore correttivo per i soli operatori di grandi dimensioni, dal momento che questo sarebbe in contrasto con il principio di simmetria.

Osservazioni degli operatori sulla domanda di traffico

O.15 Vodafone è dell'opinione che la domanda inserita come *input* del Modello dovrebbe tenere conto dell'elasticità della domanda di servizi di terminazione rispetto al prezzo. In questo modo, dal momento che i prezzi del servizio sono regolamentati con un *glide path* decrescente, sarà corretto aspettarsi una crescita dei volumi di terminazione, per cui si renderanno necessari investimenti di rete dedicati.

O.16 Vodafone ritiene che nella colonna dedicata alla domanda dello scenario *Coverage* (foglio di *input* del Modello) dovrebbe essere inserita una sola chiamata, in coerenza con la definizione di *Coverage*. Inoltre, la componente di siti dovrebbe essere dimensionata al fine di trasportare una sola chiamata effettuata da un generico utente in qualsiasi luogo; Vodafone osserva che il Modello non dà evidenza della domanda di traffico associata allo scenario di pura copertura e chiede, pertanto, che l'Autorità tenga conto di tali osservazioni.

Valutazioni dell'Autorità

V.7 L'Autorità evidenzia che, data la natura prospettica del Modello, si terrà conto, in sede di analisi di mercato, degli eventuali fattori che potrebbero esercitare un'influenza sui volumi di terminazione.

Osservazioni degli operatori sul mix di tecnologie 2G/3G e sull'architettura di rete gerarchica

O.17 Telecom Italia condivide la necessità di modellare la rete radio di accesso con un *mix* di tecnologie 2G e 3G. Tuttavia, non avendo evidenza del parametro utilizzato per modellare la rete, non è in grado di valutarne l'adeguatezza.

O.18 Vodafone osserva che lo schema dell'architettura di rete fornito dall'Autorità risulta eccessivamente semplificato rispetto all'architettura di rete effettiva di un operatore riferendosi, in particolare, all'assenza di un'architettura gerarchica di transito nonché ad una soglia massima di utilizzo dei collegamenti che garantisca il funzionamento e la corretta qualità del servizio in caso di *fault* di una tratta. Vodafone osserva, altresì, che in una rete complessa esistono alcuni elementi non direttamente riconducibili ai volumi di traffico quali, ad esempio, la quota di manutenzione o di supporto. Questi elementi secondo Vodafone devono essere in ogni caso attribuiti pro quota alla componente di terminazione, in quanto costi evitabili, laddove la rete non sia utilizzata anche per la gestione del traffico di terminazione. In particolare, dovrebbero essere inseriti nel modello i seguenti costi di rete relativi a: *i)* ridondanza della rete (nodi, *board*, porte aggiuntive), volta a garantire un elevato grado di continuità del servizio; *ii) release software,* per garantire la continuità di interlavoro fra soluzioni

tecnologiche diverse (ad esempio 2G/3G); *iii) Disaster Recovery* e *Testing Center*, utilizzati anche per la terminazione con lo scopo di garantire la stessa fruibilità del servizio secondo un principio di non discriminazione; *iv)* un livello di transito della voce e della segnalazione (HTS e rete di *backbone* IP) presente in tutte le reti di una certa dimensione per ottimizzare il livello di trasporto; *v) signalling gateway*, necessari al fine di ottimizzare l'instradamento della segnalazione; *vi)* sistemi di *billing*, nonché di intercettazione e *repository* dei dati ai fini di tracciamento delle comunicazioni per intercettazione legale; *vii)* sistemi per la gestione della rete (ONM, NMC center); *viii)* infrastrutture ed *enabler* per servizi quali le piattaforme per la *voice mail*. Vodafone fa presente che tali voci contribuiscono al costo di terminazione nella contabilità regolatoria e chiede, pertanto, di tenerne conto per la valorizzazione dei costi relativi direttamente nel modello o eventualmente, laddove non modellizzati, attraverso appositi *mark-up*. Infine Vodafone osserva che nello schema di architettura di rete non si riesce a valutare in quale misura siano state considerate ipotesi di co-locazione fra diversi elementi di rete *core* (ad esempio MSS e MGW) e fra elementi di rete *core* e di accesso (ad esempio MSS e RNC) e quali siano i relativi impatti in termini di elementi, soluzioni e costi trasmissivi.

Valutazioni dell'Autorità

V.8 L'Autorità, in linea con quando indicato dalla Commissione Europea nella Raccomandazione, ribadisce che sono pertinenti ai fini della valutazione del costo incrementale del servizio di terminazione solo quelle voci di costo che risultano evitabili qualora l'operatore non fornisca più il servizio rilevante. Tra tali voci non rientrano quelle necessarie a garantire il funzionamento generale della rete, come ad esempio quelle necessarie a garantire la mobilità, che operano in assenza di traffico voce e dati. Ciò premesso, l'Autorità valuta la pertinenza delle voci di costo indicate da Vodafone in sede di applicazione del modello per il calcolo delle tariffe di terminazione.

***Osservazioni degli operatori sul* network sharing**

O.19 Fastweb e BT rilevano che il Modello, nel dimensionamento della rete mobile dell'ipotetico operatore efficiente, non tiene conto della pratica del *network sharing* tra differenti operatori mobili. In particolare, Fastweb ritiene che bisognerebbe introdurre un coefficiente di riduzione dell'investimento totale basato su un'ipotesi di condivisione delle macro celle da parte dell'operatore ipotetico efficiente, in modo da evitare che il costo totale dell'infrastruttura di rete risulti inefficientemente elevato.

Valutazioni dell'Autorità

V.9 L'Autorità concorda con l'osservazione riportata da Fastweb e BT, ritenendo che la pratica del *network sharing* sia effettivamente utile per ridurre i costi di un operatore. Tuttavia, l'Autorità rileva che il Modello si riferisce ad un ipotetico operatore efficiente

che costruisca la sua rete e pertanto non può considerare il ricorso al *network sharing* nel dimensionamento della rete efficiente.

Osservazioni degli operatori sull'approccio Scorched Earth

O.20 Telecom Italia e BT condividono l'approccio *Scorched Earth* proposto dall'Autorità. Telecom Italia ritiene che l'attività di riconciliazione consentirà di tenere conto degli investimenti non recuperabili effettuati in passato dagli operatori; tuttavia, non essendo a conoscenza dei parametri dimensionali e di progettazione, Telecom Italia non può esprimere la propria opinione in merito alla struttura della rete sottostante al modello, ossia al numero dei nodi a tutti i livelli di rete (accesso e *core*), al loro posizionamento sul territorio ed ai relativi collegamenti.

O.21 Viceversa, Vodafone e Wind ritengono che l'Autorità, seguendo un approccio di tipo *Scorched Earth*, rischi di modellare la rete in maniera eccessivamente teorica, non tenendo conto delle variabili che si devono effettivamente considerare nella pianificazione di rete. In merito, Vodafone evidenzia che l'approccio *Scorched Node* darebbe maggiori garanzie di veridicità e limiterebbe il rischio di sottostimare il valore di costo del servizio di terminazione. Wind sottolinea che l'approccio *Scorched Node* consentirebbe di tenere in conto tutti i vincoli che un soggetto che voglia sviluppare una rete radiomobile in Italia deve tenere presenti: *i*) limiti elettromagnetici; *ii*) caratteristiche orografiche e demografiche; *iii*) stagionalità del traffico; *iv*) vincoli paesaggistici ed architettonici; *v*) coesistenza di 4 operatori radiomobili dotati di più reti (2G e 3G).

Valutazioni dell'Autorità

V.10 L'Autorità, come indicato al punto 28, ritiene l'approccio *Scorched Earth* maggiormente indicato di quello *Scorched Node* per la modellizzazione di un operatore ipotetico efficiente nel mercato dei servizi voce in mobilità. Nel merito delle osservazioni di Vodafone e Wind, l'Autorità osserva che la complessa realtà con cui gli operatori presenti nel mercato si confrontano, viene tenuta in considerazione attraverso i parametri necessari alla costruzione della rete, come ad esempio il raggio di copertura delle celle. In ogni caso, l'attività di riconciliazione tra i risultati del modello *bottom-up* ed i dati di contabilità regolatoria è volta proprio a verificare l'affidabilità del modello stesso ed, eventualmente, ad apportare gli opportuni correttivi.

***Osservazioni degli operatori sul parametro di scostamento tra l'approccio* Scorched Earth *e l'approccio* Scorched Node**

O.22 Telecom Italia ritiene che un parametro del 20% di scostamento tra i costi medi di una rete *Scorched Earth* rispetto a quelli di una rete *Scorched Node* sia eccessivo, tenuto conto che le reti mobili sono relativamente recenti e sono nate in un contesto già competitivo. In ogni caso non è chiaro l'utilizzo di tale scostamento, stante la previsione

di un'attività di riconciliazione con dati di tipo *top-down* che insistono tipicamente su un approccio di tipo *Scorched Node*.

O.23 H3G ritiene che la valutazione dello scostamento della rete modellata da una rete più prossima alla realtà introduca un "margine di errore" che potrebbe esporre H3G, ma anche altri operatori, a rischi dovuti ad un eccessivo grado di aleatorietà.

Valutazioni dell'Autorità

V.11 L'Autorità ribadisce che il modello verifica se lo scostamento tra la dimensione della rete individuata seguendo l'approccio *Scorched Earth* e quella desumibile secondo un approccio di tipo *Scorched Node* ricade all'interno di un margine di errore fissato, pari al 20%. Questo parametro è utilizzato per validare i risultati ottenuti in fase di costruzione del modello *bottom-up*, indipendentemente dalla successiva attività di riconciliazione. Successivamente, con l'attività di riconciliazione, i valori individuati dal modello con approccio *Scorched Earth* vengono confrontati con quelli che tengono conto della reale dimensione delle reti degli MNO. In virtù di tali considerazioni, l'Autorità conferma il valore e l'utilizzo del parametro di scostamento indicati nel documento di consultazione.

Osservazioni degli operatori sulla suddivisione in tre scenari

O.24 Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di determinare il costo incrementale associato al servizio di terminazione mobile come differenza tra i costi totali sostenuti dall'operatore efficiente nello scenario *Factual* e quelli sostenuti nello scenario *Counter Factual*, in linea con la Raccomandazione della Commissione. Viceversa, Telecom Italia ritiene il terzo scenario (quello di *Copertura*) irrilevante ai fini del calcolo del costo incrementale e non comprende le ragioni che hanno indotto l'Autorità alla definizione di questo scenario.

O.25 Wind sottolinea che i concetti di "Copertura" e "Capacità" introdotti dalla Raccomandazione sono teorici, dal momento che le stazioni radiobase di ogni operatore, in termini di numero, struttura ed equipaggiamento, sono progettate con riferimento al traffico (generato e ricevuto) previsto a breve-medio termine e che le risorse utilizzate per rendere possibile effettuare e ricevere chiamate sono dimensionate ad assicurare il traffico atteso e al grado di servizio che si intende offrire.

O.26 A parere di BT, la configurazione minima della rete mobile, oltre la quale gli ulteriori investimenti sono da considerarsi legati al traffico, è quella che permette all'operatore di produrre la scala minima efficiente di terminazione su rete mobile, ossia la quota di mercato efficiente in volume, e non quella che permette di smaltire il primo minuto di traffico, come invece affermato dall'Autorità.

Valutazioni dell'Autorità

V.12 In relazione all'osservazione di BT, l'Autorità chiarisce che lo scenario di Copertura si riferisce alla configurazione minima di rete che un operatore deve realizzare per poter fornire servizi voce in mobilità. Tale configurazione, quindi, è determinata puramente da esigenze di copertura del territorio e non da esigenze di smaltimento del traffico e, pertanto, non può corrispondere con la configurazione complessiva necessaria a smaltire la quota efficiente in volume.

V.13 Relativamente alla considerazione di Telecom Italia sulla necessità di includere lo scenario *Coverage* nel Modello, l'Autorità evidenzia che la configurazione individuata per esigenze di copertura – definita al punto 33 – potrebbe permettere lo smaltimento di una capacità di traffico maggiore di quella strettamente necessaria per la copertura. Pertanto, per determinati geotipi e/o voci di costo, la capacità già assicurata dallo scenario di copertura potrebbe risultare sufficiente per smaltire tutta la domanda di traffico; in tal senso, il costo legato a queste voci non contribuisce al calcolo del costo incrementale.

V.14 Infine, con riferimento alla considerazione di Wind, l'Autorità è consapevole che nessun operatore realizza una rete per garantire la sola copertura ed evidenzia che i concetti di "Copertura" e "Capacità" – introdotti dalla Raccomandazione CE – sono astrazioni utili per identificare il costo incrementale del servizio di terminazione all'ingrosso utilizzando un modello di tipo BU LRIC.

Osservazioni degli operatori sulla suddivisione del territorio in geotipi

O.27 Telecom Italia condivide l'orientamento di suddividere il territorio in geotipi, tuttavia, non avendo evidenza dei criteri sottostanti la scelta degli stessi, non è in grado di valutarne l'adeguatezza.

O.28 Ad avviso di Vodafone, la ripartizione in geotipi determina una eccessiva semplificazione del territorio italiano e della distribuzione della popolazione e rischia di essere troppo teorica nella valutazione delle stazioni radio base (BTS e NodeB), per tutti gli scenari. Inoltre, Vodafone osserva che l'ipotesi di distribuzione del traffico in proporzione alla densità di popolazione porta a sottostimare la necessità di nodi in quelle aree meno urbanizzate, ma caratterizzate da una densità di traffico maggiore di quella generata dalla sola popolazione residente (es. presenza di centri commerciali, aree turistiche e/o di affari, ecc.). Secondo Vodafone la rete mobile presenta caratteristiche profondamente diverse da quelle di una rete fissa, alla quale meglio si adatta una modellizzazione per geotipi. Infine Vodafone invita a tenere conto delle caratteristiche morfologiche del territorio nella definizione dei parametri di modellizzazione.

Valutazioni dell'Autorità

V.15 In relazione alle osservazioni di Vodafone sui geotipi, l'Autorità evidenzia che la ripartizione ipotizzata permette di descrivere sinteticamente la realtà del territorio italiano, la cui complessità è tenuta in conto adeguando i parametri che caratterizzano i geotipi alla realtà degli operatori. Inoltre, l'Autorità evidenzia che, a differenza della suddivisione del territorio, la distribuzione del traffico in geotipi non è basata esclusivamente sulla densità di popolazione, ma tiene conto delle dinamiche di traffico proprie di ogni geotipo.

Osservazioni degli operatori sui fattori di conversione

O.29 Secondo Telecom Italia, dall'analisi parziale del modello, sembra emergere che i fattori di conversione non tengano conto delle diverse peculiarità del servizio voce rispetto ai servizi dati o di messaggistica. Infatti, uniformare le unità di misura proprie di ogni servizio (minuti, messaggi, *bit rate*) e misurare tutti i servizi in volumi di traffico (espressi, ad esempio, in Mbit), non è sufficiente per determinare un dimensionamento di rete in grado di garantire la qualità dei servizi in funzione delle loro caratteristiche intrinseche. A tal riguardo Telecom Italia evidenzia che un servizio voce ha una natura "*strictly real time*" e, come tale, ha bisogno - a parità di volume di *bit* da trasportare - di una banda superiore per tenere conto sia delle caratteristiche di qualità del servizio sia dell'intensità di traffico nell'ora di picco. Questa differenza, a parere di Telecom Italia, deve essere tenuta in conto sia in fase di dimensionamento della rete sia in fase di allocazione dei costi delle risorse di rete sui servizi. Analoghe osservazioni sono mosse da Vodafone che, in aggiunta, osserva come il servizio vocale debba essere sempre gestito come prioritario rispetto al traffico dati per garantirne la continuità, richiedendo, quindi un numero di risorse decisamente superiore rispetto al traffico dati.

O.30 Vodafone considera la scelta dell'ora di picco di riferimento un elemento critico ed osserva che nel modello compaiono alcuni parametri quali "*Adjustment for moving BH*" e "*Initial Peak to Mean*" il cui significato andrebbe chiarito, in quanto si ripercuote direttamente sul calcolo della domanda di riferimento per il dimensionamento.

Valutazioni dell'Autorità

V.16 L'Autorità sottolinea che il modello BU LRIC, attraverso appropriati fattori di conversione, tiene conto delle peculiarità del servizio voce rispetto ai servizi dati/messaggistica.

V.17 Con riferimento alla richiesta di Vodafone di chiarire il significato dei parametri "*Initial Peak to Mean*" e "*Adjustment for moving BH*", l'Autorità chiarisce che il primo specifica la differenza complessiva (espressa in forma di moltiplicatore) tra il livello medio e quello di picco del traffico, mentre il secondo permette di correggere il

parametro precedente per tenere conto del fatto che l'ora di picco si verifica in tempi diversi per le diverse celle.

Osservazioni degli operatori sul tasso di blocco

O.31 Vodafone osserva che i clienti mobili sono abituati ad un livello di servizio particolarmente elevato che induce gli operatori, vista anche la pressione competitiva a livello *retail*, a cercare di garantire prestazioni elevate del servizio voce. Questo, ad avviso di Vodafone, implica che i tassi di accesso debbano essere tanto elevati da garantire che la probabilità istantanea di trovare un canale radio occupato risulti minimizzata e che, pertanto, un tasso di blocco del 2% non può ritenersi accettabile per un operatore efficiente.

Valutazioni dell'Autorità

V.18 L'Autorità condivide le osservazioni di Vodafone ed evidenzia che il modello utilizza un tasso di blocco pari all'1%, considerato adeguato a descrivere un operatore efficiente.

Osservazioni degli operatori sui prezzi unitari degli apparati di rete

O.32 Per quanto riguarda i prezzi degli apparati, Vodafone ritiene che l'Autorità dovrebbe scegliere un prezzo unitario di riferimento escludendo quei fornitori (come quelli dei paesi dell'Est asiatico) che, pur essendo in grado di assicurare agli operatori di rete mobile ingenti risparmi, non detengono significative quote di mercato e quindi non possono essere considerati rappresentativi del contesto di mercato, almeno nel medio periodo. Per queste ragioni, Vodafone propone di sostituire i costi unitari, per gli scenari *Factual* e *Counter Factual*, con i costi unitari medi degli operatori e far sì che, nello scenario *Coverage*, i costi unitari garantiscano la possibilità "*per un determinato utente di effettuare una chiamata in qualsiasi momento ed in qualsiasi parte del territorio servito*".

O.33 Inoltre, Vodafone segnala la necessità di quantificare il costo pieno di ciascun apparato installato e funzionante che include, oltre al costo di acquisto, anche il costo di installazione, di *testing*, di affitto dello spazio, dell'energia elettrica e della manutenzione annua.

Valutazioni dell'Autorità

V.19 L'Autorità osserva che i prezzi unitari degli apparati di rete inseriti nel modello sono stati determinati dal Consulente sulla base della propria esperienza internazionale; l'Autorità si riserva in ogni caso di confrontare, in fase di applicazione del modello, i suddetti prezzi con i costi medi effettivamente sostenuti dagli operatori.

Osservazioni degli operatori sulla metodologia Tilted annuity

O.34 Telecom Italia concorda con l'Autorità circa l'utilizzo della metodologia di ammortamento *tilted annuity* in quanto ritiene che sia la metodologia più rappresentativa del deprezzamento economico e, come tale, risulta adeguata per un modello LRIC che costruisce *ex novo* la rete di un operatore efficiente.

O.35 Vodafone, pur concordando con l'utilizzo della metodologia proposta in consultazione pubblica, ritiene che ai fini dell'attività di riconciliazione sia da preferire la metodologia "*Straight Line*", in quanto usata ai fini della redazione del bilancio civilistico da cui le contabilità regolatorie sono derivate.

O.36 A parere di Fastweb, invece, l'utilizzo di una metodologia *tilted annuity* può rappresentare una valida *proxy* dell'ammortamento economico solo nel caso in cui la variazione dei volumi di traffico (voce e dati) considerata nel modello sia prossima allo zero. Fastweb riterrebbe più corretta la metodologia "*adjusted tilted annuity*", già utilizzata dall'Autorità per il modello di terminazione degli operatori alternativi di rete fissa (delibera n. 251/08/CONS), che tiene in considerazione le variazioni dell'*output*. Inoltre, Fastweb ritiene che nella formula di ammortamento debbano essere utilizzate le vite economiche dei cespiti (*useful lifetimes*) e non le vite finanziarie (qualora differenti) al fine di meglio comprendere se un cespite venga effettivamente sostituito al termine della sua vita finanziaria contabile.

Valutazioni dell'Autorità

V.20 Ai fini dell'individuazione del costo di un ipotetico operatore efficiente, l'Autorità ritiene corretto l'utilizzo della metodologia di ammortamento *tilted annuity* - maggiormente utilizzata a livello europeo - e osserva che tale metodologia non pregiudica l'efficacia dell'attività di riconciliazione.

Osservazioni degli operatori sui costi operativi

O.37 Fastweb ritiene opportuna l'esclusione di qualsiasi costo di commercializzazione dal perimetro contabile della terminazione mobile secondo una logica di implementazione di un modello *pure* BU LRIC in quanto ritiene che tali costi siano comuni e, quindi, non evitabili. Inoltre, Fastweb evidenzia come anche per quei Paesi che hanno già implementato la Raccomandazione in materia di terminazione mobile, i costi di commercializzazione siano stati esplicitamente esclusi. Tuttavia, qualora l'Autorità dovesse considerare pertinenti al servizio di terminazione una quota parte dei costi di commercializzazione, Fastweb sottolinea che l'unica componente di costo potenzialmente allocabile è rappresentata dai costi di fatturazione *wholesale* così come avvenuto in Olanda ed in Belgio (dove il peso percentuale degli stessi sul valore della terminazione mobile approvato è sempre inferiore all'1%). Analogamente, un operatore evidenzia che, relativamente ai costi commerciali e di *marketing*, devono essere conteggiati solo quelli legati al servizio di terminazione, come ad esempio quelli di

fatturazione, mentre devono essere esclusi i costi commerciali legati all'attività *retail* e presume che i costi legati al servizio di terminazione possano essere assolutamente trascurabili e comunque esigui.

O.38 BT condivide l'impostazione dell'Autorità relativa alla mancata inclusione nel modello dei costi relativi agli *handset* e SIM *card*, in quanto non *traffic sensitive*, ma rileva una contraddizione tra quanto riportato nel documento di consultazione e quanto raccomandato dalla Commissione in merito al trattamento dei costi di rete per MSC e *backbone*. In particolare, BT ritiene che in presenza di una rete mobile efficiente, dimensionata ad una quota di mercato efficiente (che per definizione porta alla minimizzazione del costo di rete unitario), i costi di rete per MSC e *backbone* non dovrebbero essere inclusi nel modello sviluppato dall'Autorità.

Valutazioni dell'Autorità

V.21 L'Autorità, condividendo le osservazioni degli operatori al riguardo, conferma che l'approccio seguito nello sviluppo del Modello, nonché nell'attività di riconciliazione, esclude i costi commerciali al dettaglio, nonché le altre voci di costo non legate al servizio di terminazione.

V.22 In merito all'osservazione di BT circa l'opportunità di includere nella definizione del costo incrementale anche i costi relativi agli MSC ed alla rete di *backbone*, l'Autorità ritiene che tanto gli MSC quanto la rete di *backbone* sono elementi di rete necessari alla fornitura del servizio di terminazione ed il cui dimensionamento dipende dai volumi di traffico trasportati. Pertanto, l'attribuzione di una quota dei relativi costi al servizio di terminazione è, in linea di principio, pertinente al concetto di costo evitabile.

Osservazioni degli operatori sul costo d'uso delle frequenze

O.39 Secondo Telecom Italia in tutte e tre le bande di frequenze utilizzate dagli MNO (a 900 e a 1800 MHz, per i servizi GSM, e a 2100 MHZ, per i servizi 3G) non si riscontrano fattori esogeni che possano giustificare un differente costo di utilizzo tra operatori, in quanto le condizioni di accesso alle frequenze sono state equivalenti. Per quanto riguarda la banda a 2100 MHZ, Telecom Italia osserva che oggi tutti gli operatori dispongono di tre blocchi da 5MHz e che, essendo le assegnazioni avvenute mediante gara, tutti hanno pagato la banda utilizzata secondo gli importi offerti in sede d'asta. Pertanto, eventuali differenze di costo d'uso della frequenza da parte degli operatori, non possono essere attribuite a fattori esogeni non dipendenti dalla volontà e dal controllo dell'operatore.

O.40 Fastweb ritiene che l'Autorità dovrebbe attribuire gli eventuali costi delle frequenze supplementari (*traffic common costs*) esclusivamente agli altri servizi all'ingrosso caratterizzati da una crescita della domanda molto più elevata (in particolare i servizi dati), escludendo qualsiasi componente di costo dal perimetro

contabile della terminazione vocale all'ingrosso. A tal riguardo, BT Italia evidenzia che, essendo il mercato della fonia su rete mobile in contrazione, è lecito attendersi per i prossimi anni una domanda di servizi di terminazione vocale stabile o in decrescita, con la conseguente assenza di traffico fonia supplementare e quindi il venir meno della necessità di avere frequenze supplementari.

O.41 Un operatore ritiene corretto che il modello BU LRIC non includa i costi delle licenze frequenziali, dal momento che i costi sostenuti dagli operatori mobili per acquisire le licenze UMTS non sono riferibili specificatamente al servizio di terminazione.

O.42 Secondo H3G la definizione di spettro minima fornita dall'Autorità nel paragrafo 18 non è compatibile con la definizione data dalla Commissione Europea, dal momento che la Raccomandazione specifica che dovrebbe essere tenuto in conto solo lo spettro addizionale acquisito per fornire il servizio di terminazione all'ingrosso. Inoltre, H3G evidenzia come l'Autorità contraddica questa definizione in altri paragrafi (per esempio nei paragrafi 53 e 76 che risultano in linea con le argomentazioni della Commissione Europea).

O.43 Wind sottolinea che, anche se le modalità operative di acquisizione delle frequenze non hanno consentito un accrescimento delle risorse frequenziali "modulato" in funzione della crescita del traffico, ciò non significa che tali risorse non debbano essere concettualmente correlate al traffico espletato in rete.

Valutazioni dell'Autorità

V.23 Relativamente alle osservazioni di BT Italia e di Fastweb, l'Autorità ribadisce che il modello BU LRIC, sviluppato in ottica *forward looking*, non include i costi di acquisizione delle frequenze che sono considerati non pertinenti al servizio di terminazione all'ingrosso. Con riferimento esclusivamente alle frequenze già acquisite, l'Autorità, ribadendo quanto affermato al paragrafo 76 della delibera n. 509/10/CONS, si riserva di includere nell'attività di riconciliazione solo gli eventuali costi di acquisizione delle frequenze supplementari pertinenti al servizio di terminazione, successivamente alla valutazione del Revisore sulle contabilità regolatorie degli operatori di rete mobile.

V.24 In relazione all'osservazione sollevata da H3G, l'Autorità rileva l'errore materiale nell'affermazione riportata al paragrafo 18, che richiama quanto indicato nella Raccomandazione, e precisa che gli eventuali costi sostenuti dall'operatore per accrescere la capacità sono quelli di acquisizione e non quelli di uso.

V.25 Infine, con riferimento all'osservazione di Telecom Italia sull'equivalenza delle condizioni di accesso alle frequenze si rimanda a quanto osservato al punto V.3.

4. L'attività di riconciliazione

57. Come illustrato al punto 23, la Raccomandazione 2009/396/CE prevede che le ANR, al fine di ottenere risultati il più possibile affidabili ed evitare forti discrepanze tra costi operativi, costi di capitale e ripartizione dei costi tra un operatore ipotetico e uno reale, possano riconciliare i dati del modello *bottom-up* con quelli di un modello *top-down* che, a differenza del primo, utilizza come *input* i dati certificati della contabilità regolatoria.

58. L'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere l'attività di riconciliazione in questione, seppure circoscrivendola ai profili esplicitamente previsti dalla citata Raccomandazione, come si avrà modo di illustrare più avanti. L'Autorità ha inoltre valutato che la riconciliazione appare appropriata in presenza di un approccio di tipo *Scorched Earth* (come quello utilizzato per il Modello BU), poiché questo approccio, ipotizzando un'architettura di rete completamente nuova, non considera gli investimenti non recuperabili effettuati in passato dagli operatori.

59. Considerato che lo sviluppo di un modello *top-down* dettagliato avrebbe richiesto un impegno ingente in termini di tempo e di risorse, difficilmente conciliabile con i tempi del procedimento in oggetto e con la previsione di avviare quanto prima il terzo ciclo di analisi del mercato della terminazione mobile, l'Autorità, sulla scorta di quanto proposto anche da altre ANR (Ofcom nel Regno Unito e NITA in Danimarca),[14] ha ritenuto adeguato svolgere un'attività di calibrazione degli elementi di rete e di riconciliazione dei costi, ossia ha ritenuto sufficiente svolgere l'attività di riconciliazione confrontando i dati relativi alle consistenze di rete ed ai costi risultanti dal Modello con le corrispondenti voci desumibili dalle contabilità regolatorie degli MNO. L'attività di riconciliazione non ha, quindi, considerato quelle voci di costo presenti nelle contabilità regolatorie degli MNO esplicitamente escluse dalla Raccomandazione per il calcolo del costo del servizio di terminazione.

60. Viceversa, per quanto riguarda le voci di costo che la Raccomandazione ritiene pertinenti ai fini del calcolo del costo del servizio in esame, si osserva che queste non sono sempre direttamente desumibili né dalle contabilità regolatorie già certificate, né

---

[14] In particolare:
- Ofcom ha svolto l'attività di riconciliazione attraverso l'*Asset calibration* (confronto tra il numero dei siti 2G/3G/Macro siti degli MNOs ed il numero dei siti risultanti dal modello BU) e la *Cost calibration* (confronto tra *Gross book value*/*Netbook value*/OPEX degli MNOs ed i dati risultanti dal modello BU). Il confronto evidenzia che i valori BU sono pressoché allineati con quelli risultanti dalle contabilità. Ofcom, *Wholesale mobile voice call termination*, documento in consultazione pubblica, 2010.
- NITA ha svolto l'attività di riconciliazione attraverso la *Model calibration* (confronto su alcuni parametri di rete utilizzati nel modello BU, ad esempio numero di siti, BTS, BSC, MSC e *backhaul links* con i dati forniti dagli operatori) e la *Model reconciliation* (confronto tra alcuni parametri e voci di costo come ad esempio *asset lifetimes*, *Capex*, *Opex* e WACC desunti dal modello BU con i dati forniti dagli operatori). Analysys Consulting Ltd, *Reconciliation of the mobile LRAIC model – Final report for NITA*, 2008.

da quelle, riferite all'esercizio contabile 2009, che al momento gli operatori stanno disponendo secondo gli schemi previsti dall'Allegato A2 della delibera n. 667/08/CONS. Infatti, nelle suddette contabilità i costi pertinenti spesso figurano come quota parte di voci di costo che includono anche costi non pertinenti al servizio di terminazione. Per questa ragione, si è resa necessaria un'attività di interlocuzione con gli operatori (*cfr. infra* par. 4.1), al fine sia di estrapolare dalle voci contabili complessive la parte pertinente al calcolo del costo del servizio di terminazione, sia di acquisire ogni ulteriore indicazione utile allo sviluppo della metodologia di riconciliazione.

4.1 L'attività di interlocuzione con gli operatori

61. Nel mese di luglio 2010, l'Autorità – dopo una fase di interlocuzione tecnica con gli operatori di rete mobile, che non ha comunque comportato un coinvolgimento degli stessi nella definizione delle modalità con cui si procedeva alla attività di riconciliazione sopra richiamata - ha inviato loro una richiesta di informazioni, finalizzata ad ottenere una stima della quota parte delle consistenze di rete, nonché dei costi (di rete e non di rete) pertinenti al servizio di terminazione e riportati nelle contabilità regolatorie degli anni 2007, 2008 e 2009.

62. Con riferimento agli elementi di rete, per garantire la massima coerenza con il Modello BU, l'Autorità ha richiesto agli MNO sia le consistenze (es. numero e/o capacità trasmissiva media di siti 2G, 3G, BTS, NodeB, ecc.), sia la ripartizione del numero di elementi di rete tra quota da attribuire alla "copertura" e quota da attribuire alla "capacità supplementare", così come previsto dalla Raccomandazione. Si osserva che l'Autorità ha richiesto agli operatori di effettuare la ripartizione attribuendo alla copertura il minimo teorico necessario per consentire al cliente di effettuare una chiamata in mobilità ed alla capacità supplementare gli elementi di rete necessari per soddisfare un traffico in aumento. Inoltre, laddove determinati elementi della rete siano condivisi tra servizi di terminazione ed altri servizi, l'Autorità ha richiesto di ripartire ulteriormente il numero di elementi di rete attribuiti alla capacità aggiuntiva in numero di elementi da attribuire al servizio di terminazione e numero di elementi da attribuire ad altri servizi.

63. Con riferimento al costo degli elementi di rete, si osserva che i formati contabili relativi agli anni 2007 e 2008 (predisposti in ottemperanza alla delibera n. 399/02/CONS) non riportano i costi unitari dei singoli elementi; pertanto, l'Autorità, per questi due anni, ha richiesto agli operatori di ripartire i costi riportati nelle rispettive contabilità regolatorie in "costi di copertura" e "costi di capacità supplementare", suddividendo ulteriormente quest'ultima voce in costi direttamente attribuibili al servizio di terminazione e costi per altri servizi utilizzando gli stessi *driver* della contabilità regolatoria. Per il 2009, al contrario, i nuovi formati contabili previsti dalla delibera n. 667/08/CONS consentono di ottenere i costi unitari per ciascun elemento di rete e, quindi, di ricostruire i costi incrementali di rete.

64. Inoltre l'Autorità ha richiesto agli operatori di fornire la quota parte dei costi "commerciali", del "personale non di rete" e del "personale di rete", riportati nelle contabilità regolatorie, direttamente attribuibili al servizio di terminazione.

65. Infine, sebbene i costi d'uso dello spettro non rientrino nel calcolo del costo del servizio di terminazione in quanto non legati al traffico, la Raccomandazione prevede che, ove sostenuto dagli operatori, il costo di acquisto di spettro supplementare per aumentare la capacità possa essere preso in considerazione sulla base dei costi opportunità prospettici. Pertanto, è stato richiesto agli operatori di indicare i casi in cui l'eventuale acquisto di spettro supplementare sia stato effettuato per soddisfare esigenze di traffico entrante *off-net*.

4.2 La metodologia proposta dall'Autorità

66. La metodologia di riconciliazione che l'Autorità intende adottare per la determinazione del costo del servizio di terminazione su rete mobile si articola in due attività: *1*) Calibrazione degli elementi di rete e *2*) Riconciliazione dei costi. Entrambe le attività utilizzano i dati desunti dalle contabilità regolatorie certificate o, qualora necessario, da richieste di informazioni aggiuntive.

4.2.1 La calibrazione degli elementi di rete

67. L'attività di calibrazione degli elementi di rete consiste nel confrontare le consistenze degli elementi di rete utilizzati dall'operatore efficiente ipotizzato dal Modello BU con le corrispondenti consistenze di rete effettive degli MNO.

68. In particolare, l'Autorità anzitutto determina, per ogni elemento di rete incluso nel Modello, la media delle corrispondenti consistenze di rete degli MNO per entrambi gli scenari *Factual* e *Counter Factual* (Tabella 1).

Tabella 1 – Calibrazione degli elementi di rete

Elementi di rete	**(consistenze) Modello BU**		**(consistenze) MEDIA OPERATORI**	
	Counter Factual	*Factual*	*Counter Factual*	*Factual*
BTS				
Nodi B				
BSC				
…………				
GMSC				

69. Successivamente, i valori così determinati vengono mediati con i corrispondenti valori calcolati dal Modello; il risultato costituisce il nuovo *input* del Modello per la sola parte delle consistenze di rete.

4.2.2 La riconciliazione dei costi

70. L'attività di riconciliazione dei costi consiste nel confrontare i costi di rete e i costi del personale (di rete e non di rete) del Modello con quelli risultanti dalle contabilità regolatorie degli operatori al fine di rendere maggiormente aderenti alla realtà i dati del Modello.

71. La riconciliazione dei costi di rete viene effettuata attraverso il confronto, per ogni elemento di rete, tra il costo unitario annualizzato dell'operatore efficiente ipotizzato dal Modello BU e la media del corrispondente costo unitario annualizzato risultante dalle contabilità regolatorie degli MNO.[15] In questo modo, si ottengono i costi unitari riconciliati da utilizzare come nuovo *input* del Modello (Tabella 2).

[15] Si osserva, al riguardo, che i formati di contabilità regolatoria previsti dalla delibera n. 667/08/CONS consentono di desumere tutte le informazioni necessarie a tal fine.

Tabella 2 – Riconciliazione dei costi di rete

Elementi di rete	**Costo unitario Modello BU**	**Costo unitario MEDIO**
BTS		
Nodi B		
BSC		
…………		
GMSC		

72. Relativamente alla riconciliazione dei costi del personale, in analogia a quanto svolto per l'attività di calibrazione delle consistenze di rete, si procede al calcolo della media dei costi di ciascun MNO. I valori così ricavati vengono successivamente mediati con le corrispondenti voci di costo del Modello al fine di ottenere i costi del personale riconciliati da utilizzare come nuovo *input* del Modello.

73. L'attività di riconciliazione fin qui descritta permette di calcolare i costi complessivi (di rete e non di rete) riconciliati, dai quali si ricava il costo minutario del servizio di terminazione utilizzando la domanda prevista dal Modello.

74. In linea generale, la procedura di riconciliazione terminerebbe con le attività riportate al punto precedente, in quanto i costi commerciali ed i costi delle licenze non sono inclusi nel Modello.

75. Tuttavia, l'Autorità osserva che la Commissione europea, per quanto riguarda i costi commerciali, consente di imputare al costo incrementale di terminazione solo quei costi commerciali all'ingrosso direttamente riconducibili alla fornitura a terzi del servizio stesso, mentre raccomanda esplicitamente di non imputare i costi commerciali inerenti alla vendita dei servizi al dettaglio. Dalle stime effettuate dagli operatori, risulterebbe un'incidenza piuttosto elevata dei costi commerciali attribuibili alla terminazione sul costo totale del servizio. L'Autorità, al fine di evitare che un errato calcolo dei costi commerciali attribuibili alla terminazione possa compromettere l'intera metodologia di riconciliazione, si riserva di considerare pertinenti al servizio di terminazione i costi comunicati dagli operatori solo a valle di una verifica da parte del Revisore, verifica che verrà effettuata tenendo conto dei chiarimenti in merito ai formati contabili riportati nel seguito (cfr. paragrafo 5 *infra*).

76. Inoltre, l'Autorità osserva che la Commissione europea raccomanda di non tenere conto nel calcolo del costo incrementale del servizio di terminazione dei costi d'uso delle frequenze che gli operatori sostengono per fornire i servizi al dettaglio, in quanto "*essi dipendono inizialmente dal numero di abbonati e non dal traffico*". La Commissione prevede, invece, l'inclusione nel costo di terminazione del solo costo di

acquisizione di frequenze supplementari per aumentare la capacità (al di sopra di quella minima necessaria per fornire agli abbonati servizi al dettaglio), allo scopo di smaltire un maggior volume di traffico connesso alla fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamate vocali. In virtù di quanto detto, e considerata la significativa incidenza che tale voce di costo può avere sul costo del servizio – rilevabile anche dalle risposte ricevute dagli operatori – l'Autorità intende procedere in maniera analoga a quanto previsto per i costi commerciali. L'Autorità si riserva quindi di considerare pertinenti al servizio di terminazione e, dunque, di includere nell'attività di riconciliazione, i costi di acquisto di frequenze supplementari comunicati dagli operatori nelle contabilità regolatorie solo a valle di una verifica da parte del Revisore effettuata tenendo conto dei chiarimenti in merito ai formati contabili riportati nel seguito (cfr. paragrafo 5 *infra*).

4.2.3 Il test della metodologia

77. L'Autorità ha testato la metodologia di riconciliazione con i dati delle contabilità regolatorie disponibili, nonché con quelli forniti dagli operatori mobili in risposta alla richiesta di informazioni di luglio 2010. Data l'incompletezza dei dati ricevuti e non essendo ancora disponibili al momento del *test* le contabilità regolatorie per l'anno 2009, l'Autorità ha dovuto, in alcuni casi, stimare i dati per poter testare la metodologia di riconciliazione. Inoltre, non essendo disponibili i costi unitari dei singoli elementi di rete, la procedura di riconciliazione dei costi di rete è stata testata utilizzando i costi unitari degli elementi di rete ipotizzati dal Modello BU. Ciò implica che il risultato del *test* condotto sull'attività di riconciliazione per la parte dei costi di rete sia influenzato, per il momento, dalla sola attività di calibrazione degli elementi di rete.

4.3 Osservazioni degli operatori e valutazioni dell'Autorità sull'attività di riconciliazione

Osservazioni degli operatori sull'opportunità di procedere alla riconciliazione

O.44 Telecom Italia prende atto dei motivi per i quali l'Autorità non ha proceduto alla riconciliazione secondo la metodologia consigliata dalla Commissione Europea (cioè una riconciliazione con i risultati di un modello di tipo *top-down*) e condivide comunque la necessità di procedere ad un'attività di riconciliazione.

O.45 Wind, invece, è del parere che la riconciliazione non dovrebbe essere eseguita tra il modello *bottom-up* LRIC e le contabilità regolatorie degli operatori in quanto ritiene che non si possa prescindere dalla definizione preventiva di un modello LRIC *top-down* da parte dell'Autorità e dei singoli operatori di rete mobile. Al riguardo, Wind propone l'avvio di un Tavolo tecnico con gli operatori mobili in cui l'Autorità fornisca i dettagli del modello LRIC *bottom-up* ai fini della riconciliazione. Wind evidenzia altresì che l'attività di riconciliazione del modello BU LRIC non possa prescindere dal confronto dei seguenti fattori: *i)* prezzi unitari degli impianti; *ii) trend* di prezzo; *iii)* vite

utili degli impianti; *iv)* costi operativi; *v) Gross Replacement Cost*; *vi)* annualizzazione dei costi; *vii)* allocazione dei costi sui servizi; *viii)* WACC.

O.46 BT ritiene, in generale, che la metodologia di riconciliazione proposta dall'Autorità non sia in linea con le indicazioni della Raccomandazione della Commissione, in quanto rischia di remunerare le inefficienze degli operatori. In particolare, BT rileva una contraddizione nel documento di consultazione relativamente ai dati contabili utilizzati, in quanto, da un lato, si afferma che le voci di costo che la Raccomandazione ritiene pertinenti ai fini del calcolo del costo del servizio di terminazione non sono sempre direttamente desumibili dalle contabilità regolatorie già certificate, né da quelle riferite all'esercizio contabile 2009, e, dall'altro lato, che i formati contabili previsti dalla delibera n. 667/08/CONS consentono di desumere tutte le informazioni necessarie. Anche AIIP considera la metodologia di riconciliazione proposta dall'Autorità non in linea con le indicazioni della Commissione.

O.47 Fastweb auspica che, in considerazione dei gravi ritardi accumulati finora nella definizione di un nuovo *glide path* per le tariffe di terminazione mobile e per evitare l'adozione di ulteriori strategie dilatorie da parte degli operatori mobili, il nuovo *glide path* sia definito sulla base dei dati risultanti dal modello tecnico ingegneristico, senza effettuare una riconciliazione che, a suo avviso, appare non necessaria. Qualora l'attività di riconciliazione sia invece confermata, Fastweb osserva che – come raccomandato dalla CE – si dovrebbe analizzare l'andamento dei risultati scaturenti dai due modelli e procedere ad una riconciliazione solo nell'ottica di migliorare l'affidabilità dei dati derivanti dal modello e che, al contrario, la proposta in consultazione sembra prevedere un approccio meccanico alla riconciliazione, in cui tutti i valori risultanti dal modello BU LRIC verrebbero confrontati con i dati di contabilità regolatoria *top-down* ed aggiustati, con l'effetto di ridurre il grado di efficienza raggiungibile tramite l'applicazione di un approccio *Scorched Earth* e, quindi, di vanificare l'obbiettivo stesso che questo tipo di approccio si prefigge di perseguire.

O.48 Il consulente di un operatore osserva che la procedura di riconciliazione con la contabilità regolatoria potrebbe comportare errori di valutazione dei costi, soprattutto per quanto riguarda quelle voci di costo non legate alle infrastrutture ed ai costi operativi, ossia gli *overheads* e altre voci non legate causalmente ai costi di terminazione, su cui la discrezionalità dell'operatore è maggiore. In particolare, il consulente ritiene che la riconciliazione non possa che portare a definire un nuovo *glide path* basato su valori più bassi di quelli attualmente in vigore.

Valutazioni dell'Autorità

V.26 In riferimento alle osservazioni avanzate da alcuni operatori circa la non opportunità di procedere all'attività di riconciliazione, l'Autorità evidenzia che la Raccomandazione concede questa facoltà alle ANR al fine di ottenere risultati il più possibile affidabili ed evitare forti discrepanze tra i costi che un operatore ipotetico efficiente sosterrebbe per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali

(risultanti dal Modello BU) e quelli effettivamente sostenuti dagli operatori. Tuttavia, l'Autorità osserva che la riconciliazione potrebbe non rendersi necessaria qualora emerga un sostanziale allineamento tra gli *input* del Modello *bottom-up* e i dati contabili degli operatori. In tal senso, l'Autorità precisa che l'attività di riconciliazione non consiste in una procedura meccanica volta a "aggiustare" tutti i valori risultanti dal modello BU LRIC con l'effetto – così come ritenuto da un operatore – di vanificare l'obiettivo di determinare un prezzo efficiente, ma ha lo scopo di verificare l'affidabilità dei dati derivanti da un modello teorico e, se del caso, apportare gli opportuni correttivi. Ai fini della riconciliazione, pertanto, l'Autorità provvede innanzitutto ad individuare le classi di attività e di costi risultanti dalle contabilità regolatorie che presentano i maggiori scostamenti rispetto a quelli assunti dal Modello definito in questa sede per poi procedere come ulteriormente specificato al punto V.31 e seguenti.

V.27 In merito alla richiesta di Wind di effettuare la riconciliazione attraverso la definizione preventiva di un modello LRIC *top-down* nell'ambito di un Tavolo tecnico con gli operatori mobili, l'Autorità osserva che il presente procedimento ha l'obiettivo di sviluppare la metodologia di riconciliazione che verrà raffinata ed implementata nell'ambito della prossima analisi di mercato la quale costituirà, quindi, la sede di confronto sulle questioni di dettaglio. Per tali ragioni e per garantire celerità all'azione regolamentare – così come richiesto da alcuni operatori – l'Autorità ritiene non necessaria l'istituzione di un Tavolo tecnico.

V.28 In merito alla contraddizione rilevata da BT nel documento a consultazione, l'Autorità chiarisce che, essendo le contabilità redatte secondo il principio dei costi pienamente distribuiti, le voci di costo che la Raccomandazione ritiene pertinenti ai fini del calcolo del costo del servizio di terminazione non sono direttamente desumibili dai formati contabili, in quanto spesso accorpate ad altre voci non pertinenti. Per questo motivo l'Autorità, ai fini del *test* della metodologia (ed in futuro per la sua implementazione), ha chiesto agli operatori di individuare – per le singole voci di costo/elementi di rete – la quota parte degli elementi di rete/costi evitabili, ossia che l'operatore può evitare qualora decida di interrompere la fornitura del servizio di terminazione. Ciò premesso, l'Autorità conferma che i nuovi formati contabili previsti dalla delibera n. 667/08/CONS, applicati a partire dall'esercizio 2009, consentono di desumere i costi unitari per ciascun elemento di rete e, quindi, di ricostruire i costi incrementali di rete essendone nota la quota incrementale (perché richiesta agli operatori).

Osservazioni degli operatori sul ricorso alla media

O.49 Con riferimento alla procedura di riconciliazione proposta dall'Autorità, la maggior parte degli operatori non condivide il ricorso ad una media tra i valori (consistenze di rete e costi) risultanti dal modello *bottom-up* e la media dei corrispondenti valori degli operatori di rete mobile. Telecom Italia fa presente che la metodologia di riconciliazione proposta potrebbe incorrere nel limite di "appiattire" le

diverse architetture di rete (e le conseguenti strutture di costo) dei singoli operatori e propone, pertanto, di utilizzare fattori di ponderazione che consentano di tener conto delle diverse caratteristiche architetturali e, quindi, dei relativi costi dei singoli operatori. A titolo di esempio, nell'attività di riconciliazione potrebbe essere rilevante il diverso rapporto delle tecnologie 2G/3G adottato dal modello (presumibilmente più orientato verso la tecnologia 3G, in logica *forward looking*) rispetto a quanto desumibile dai dati di contabilità dei costi. In questo caso, ad avviso di Telecom Italia, l'attività di ponderazione delle diverse caratteristiche architetturali e quindi dei relativi costi dei singoli operatori dovrebbe essere tale da allineare il *mix* delle tecnologie 2G/3G con quanto utilizzato nel modello BU LRIC al fine di evitare *adjustment* errati. Anche Wind ritiene che la media delle consistenze di rete degli operatori mobili non permetta di considerare alcune specificità rilevanti. Vodafone considera la metodologia proposta non appropriata in quanto lo scostamento tra i risultati del modello e la media dei dati degli operatori mobili potrebbe essere dovuto ad errate assunzioni del modello *bottom-up*. Vodafone osserva, ad esempio, che una differenza tra il numero di siti calcolato dal modello *bottom-up* e il valore medio degli operatori potrebbe essere dovuto ad un'errata definizione dei geotipi, del raggio di cella, del fattore di picco o degli ulteriori parametri di dimensionamento. Una metodologia più appropriata, ad avviso di Vodafone, consisterebbe nell'analizzare, dopo aver effettuato un confronto, i motivi degli scostamenti e nel calibrare, di conseguenza, il modello *bottom-up*, andandone a modificare i parametri, le formule di calcolo o i dati di *input*, affinché il numero degli elementi di rete da esso calcolato sia maggiormente aderente alla realtà dei quattro operatori mobili. Vodafone propone, in particolare, di considerare come significativa la media dei due operatori intermedi (cioè escludendo gli operatori con valore più elevato e più basso), al fine di evitare che si ottengano scostamenti eccessivi risultanti da inefficienze e/o che si prendano in considerazione condizioni particolarmente favorevoli di alcuni operatori che non riflettono l'effettiva situazione di mercato. La media così calcolata, ad avviso di Vodafone, dovrebbe essere inserita nel modello come dato di *input*, in luogo degli *input* rispetto ai quali si registra lo scostamento. Sempre in relazione alla procedura di riconciliazione proposta, H3G ritiene invece che non sia corretto effettuare una media tra i valori ad essa relativi e quelli degli altri operatori, a causa delle significative differenze in termini di disponibilità di spettro esistenti tra H3G e gli altri operatori.

O.50 In merito alla riconciliazione dei costi – così come già osservato per la calibrazione degli elementi di rete – Vodafone ritiene che non sia corretto fare semplicemente una media tra i costi usati inizialmente come *input* del modello *bottom-up* e i costi unitari medi degli operatori, in quanto si correrebbe il rischio di sottostimare i costi medi. Laddove si riscontrino differenze sostanziali tra i costi unitari medi degli operatori ed i costi unitari usati nel modello *bottom-up*, Vodafone considera necessario approfondire l'analisi ed individuare i motivi di tale scostamento, che potrebbe non essere dovuto ad inefficienze degli operatori, bensì ad un'errata valutazione dei costi unitari usati inizialmente come *input* del modello *bottom-up.* Anche in tal caso, pertanto, Vodafone propone di considerare come significativa la media dei due

operatori intermedi, da inserire nel modello *bottom-up* come dato di *input*, in luogo dei dati di ingresso rispetto ai quali si registra lo scostamento.

O.51 BT segnala una contraddizione di tipo metodologico, in quanto l'Autorità afferma – da un lato – che procederà alla riconciliazione mediante una media tra i valori derivanti dal modello *pure LRIC* e quelli desumibili dalla contabilità regolatoria e – dall'altro, con riferimento alla modellizzazione di rete – che l'approccio teorico *Scorched Earth* viene considerato accettabile se la differenza tra il valore desumibile da tale modello e quello reale (*Scorched Node*) ricade all'interno di un margine di errore predefinito. BT considera preferibile questa seconda metodologia, basata su un'accettabile margine di errore, a condizione che vi sia un'individuazione trasparente e condivisa dei criteri con cui viene definito il margine di errore. Pertanto, qualora sia confermata la metodologia di riconciliazione proposta, BT chiede che l'Autorità: *i*) chiarisca in che misura i dati di contabilità regolatoria sono utilizzati ai fini della riconciliazione, dettagliando le differenze tra il modello utilizzato e quello previsto dalla Raccomandazione; *ii*) chiarisca in che misura l'attività di riconciliazione modifica i costi di terminazione originati dal modello *bottom-up pure LRIC*; *iii*) utilizzi, sempre ai fini della riconciliazione, una metodologia basata su un'accettabile margine di errore anziché sulla media tra i valori derivanti dal modello *pure LRIC* e quelli desumibili dalla contabilità regolatoria. In ogni caso BT, nel richiamare quanto previsto dalla Raccomandazione all'art. 12, ritiene che – qualora sia confermata la metodologia proposta in consultazione – il valore di terminazione su rete mobile derivante dal modello non debba essere maggiore della media dei valori individuati dalle altre Autorità di regolamentazione che hanno implementato quanto previsto dalla Raccomandazione.

O.52 Fastweb ritiene che l'eventuale attività di riconciliazione/calibrazione dei risultati del modello BU LRIC dovrebbe consistere – in linea con quanto previsto per lo sviluppo del modello *bottom up* – nell'individuazione di un margine di errore statistico che il valore *bottom-up* risultante dal modello potrebbe generare e che, quindi, solo nel caso in cui la differenza tra il valore *bottom-up* e quello medio *top-down* ricada nel margine di errore considerato, si dovrebbe procedere con l'applicazione di una media semplice per la definizione del nuovo *input*. Pertanto, secondo Fastweb, nel caso in cui la differenza non dovesse ricadere nel margine di errore, l'unico valore che dovrebbe essere considerato sarebbe quello del modello *bottom-up*. Fastweb richiede, infine, totale trasparenza con riguardo ai valori risultanti prima e dopo l'attività di riconciliazione, al fine di poter meglio comprendere l'incidenza di tali aggiustamenti sul prezzo finale di terminazione.

Valutazioni dell'Autorità

V.29 Per quanto riguarda la metodologia di riconciliazione proposta, l'Autorità prende atto delle riserve espresse dalla maggior parte degli operatori circa il ricorso al valor

medio dei dati contabili dei quattro operatori notificati ai fini della calibrazione degli elementi di rete e della riconciliazione dei costi.

V.30 Dopo aver esaminato attentamente tutti i contributi pervenuti al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno perfezionare la metodologia proposta, come illustrato di seguito e sintetizzato nel Box 1.

V.31 In primo luogo, per la calibrazione degli elementi di rete e per la riconciliazione dei costi, l'Autorità ritiene corretto confrontare le voci del modello *bottom-up* (elementi di rete/costi) con un valore medio significativo dei quattro operatori mobili. A tal fine l'Autorità, per ciascuna voce oggetto della calibrazione/riconciliazione, calcola oltre al valore medio, anche il relativo coefficiente di variazione.[16] Se il valore del coefficiente di variazione è tale da rendere rappresentativa la media aritmetica, si utilizza la media dei dati contabili di tutti e quattro gli operatori. In caso contrario, l'Autorità verifica l'opportunità di eliminare dal calcolo della media il valore estremo o i due valori estremi che potrebbero riflettere situazioni eccezionali degli operatori. Nel contesto in esame, l'Autorità ritiene che il valore 0,3 possa essere indicativo e si riserva, tuttavia, di modificare il valore proposto nell'ambito dell'analisi di mercato, cioè al momento della sua utilizzazione, alla luce delle osservazioni che verranno formulate dagli operatori. La valutazione sull'eventuale mantenimento di uno o due valori che non rendono significativa la media – in luogo dell'automatica eliminazione dei valori estremi – persegue l'obiettivo di tener conto delle specifiche realtà dei diversi operatori e, quindi, di evitare di "incorrere nel limite di appiattire le diverse architetture di rete", come osservato da un operatore.

V.32 In secondo luogo, l'Autorità procederà al confronto tra gli elementi di rete/costi considerati nel modello BU ed i corrispondenti valori medi rappresentativi, calcolati come descritto al punto precedente. Al riguardo, l'Autorità condivide le osservazioni formulate da alcuni operatori nel corso della consultazione secondo le quali si dovrebbe procedere all'individuazione di un margine di errore tra le singole voci del Modello ed il valor medio rappresentativo e che, solo nel caso in cui la differenza tra il valore risultante dal *bottom-up* e quello medio rappresentativo non ricada nel margine di errore considerato, si dovrebbe procedere con la calibrazione/riconciliazione e, quindi, con la definizione di un nuovo *input*. Nel caso in cui la differenza dovesse ricadere nel margine di errore, non si darebbe luogo ad alcuna modifica del Modello. L'Autorità ritiene di poter accogliere le proposte pervenute nell'ambito della consultazione pubblica che definiscono il margine di errore pari al 20%. In ogni caso, l'Autorità fa presente che anche tale valore potrà subire modifiche nel corso della prossima analisi di mercato, qualora dalla relativa consultazione pubblica emergano valide osservazioni al riguardo.

V.33 L'Autorità, inoltre, non condivide la proposta di considerare il valor medio degli operatori come nuovo dato di *input* del Modello, in quanto ritiene che l'inserimento nel

[16] Tale coefficiente è definito dal rapporto fra deviazione standard ed il valore medio.

Modello dei dati reali degli operatori, sebbene mediati, determinerebbe un costo per il servizio di terminazione tale da rappresentare esclusivamente la realtà degli operatori e non anche quella dell'operatore ipotetico efficiente e, di conseguenza, non si incentiverebbe il raggiungimento dell'efficienza. Pertanto, per la calibrazione degli elementi di rete e la riconciliazione dei costi, l'Autorità conferma quanto già proposto nel documento di consultazione, ossia di inserire come nuovo *input* del Modello la media tra il valore del Modello e il valore medio rappresentativo degli operatori.

V.34 Con riferimento alla contraddizione metodologica rilevata da BT, l'Autorità ribadisce quanto già detto al punto V.11, ossia che il margine di errore predefinito utilizzato nella definizione del Modello BU di tipo *Scorched Earth* non si riferisce all'attività di riconciliazione con i dati contabili degli operatori, ma è utilizzato esclusivamente come parametro di controllo interno per valutare lo scostamento tra il modello realizzato ed uno di tipo *Scorched Node*.

V.35 In merito alla richiesta di Fastweb e di BT di chiarire in che misura l'attività di riconciliazione modifica i costi di terminazione del Modello BU, l'Autorità precisa che nella prossima analisi di mercato verrà data evidenza sia del risultato del Modello BU sia dell'impatto dell'attività di riconciliazione.

V.36 In relazione alla richiesta di BT che il valore di terminazione su rete mobile derivante dal modello non debba superare la media dei valori individuati dalle altre ANR che hanno implementato quanto previsto dalla Raccomandazione, l'Autorità osserva che il modello implementato è di tipo *pure* LRIC e, pertanto, non ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12 della Raccomandazione. In ogni caso, l'Autorità, nello sviluppo del Modello e nell'attività di riconciliazione ha tenuto conto di quanto già svolto da altre ANR e, in sede di analisi di mercato, effettua i dovuti confronti internazionali di ausilio alla definizione del prezzo di terminazione.

Osservazioni degli operatori sulla base di costo

O.53 In riferimento alla base dei costi da prendere a riferimento per la riconciliazione, BT rileva che non è stata specificata la contabilità regolatoria che sarà presa in considerazione, ossia se quella a costi storici o quella a costi correnti ed AIIP considera inopportuno riconciliare i risultati del modello con i dati a costi storici degli operatori. Wind e BT chiedono di utilizzare i dati di contabilità regolatoria a costi correnti.

Valutazioni dell'Autorità

V.37 Con riferimento alla base di costo da utilizzare per la riconciliazione, l'Autorità precisa che per tale attività verrà utilizzata la contabilità a costi correnti predisposta dagli operatori in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 667/08/CONS.

Osservazioni degli operatori sui costi di commercializzazione, d'uso delle frequenze e sul test della metodologia di riconciliazione

O.54 Con riferimento ai costi di commercializzazione ed ai costi d'uso delle frequenze direttamente attribuibili al servizio di terminazione, Telecom Italia osserva che tali costi costituiscono una quota parte del costo del servizio di terminazione che deve essere comunque remunerata dalla tariffa applicata ed auspica che la metodologia di riconciliazione applicata al riguardo produca uno *standard* di costo dell'operatore efficiente coerente con i dati reali di contabilità. Wind osserva che la definizione della pertinenza o meno di una voce di costo del modello non può essere rimandata a tempi e soggetti terzi non definiti.

O.55 Vodafone ritiene che i costi sostenuti per le frequenze utilizzate a scopo capacitivo debbano essere remunerati e propone una metodologia di ripartizione di tali costi tra copertura e capacità. Invece, tra i costi non di rete attribuibili all'interconnessione, Vodafone considera pertinenti i costi del personale e dei sistemi IT dedicati al processo di fatturazione inter-operatore, di *revenue assurance* e comunque sostenuti per gestire il traffico di interconnessione, inclusivi del costo di ammortamento, del costo di capitale, dei costi di manutenzione e del costo del personale dedicato alla gestione di tali sistemi.

O.56 Con riferimento alla valutazione dei costi commerciali e dei costi delle frequenze, BT giudica non chiaro il rinvio a generiche verifiche da parte del Revisore e chiede, in particolare, chiarimenti relativamente ai costi delle frequenze.

O.57 Relativamente al *test* della metodologia di riconciliazione, Telecom Italia segnala che la stima di alcuni dati mancanti non è coerente con il presupposto della riconciliazione con dati certificati. Per la versione definitiva del modello, Telecom Italia ritiene che l'Autorità debba avvalersi di dati certificati di tutti gli operatori mobili anche sulla base della contabilità regolatoria 2009 e delle integrazioni fornite nel mese di settembre 2010 alla richiesta di informazioni dell'Autorità. Wind evidenzia che l'Autorità ha potuto testare il Modello solo sulla parte delle consistenze e che, in sostanza, il Modello non è stato testato, in quanto mancante della riconciliazione dei costi. Sempre in merito al *test* della metodologia di riconciliazione, Vodafone evidenzia che i costi unitari degli elementi di rete sono desumibili dalle contabilità regolatorie prodotte dagli operatori a partire dall'anno 2009 in applicazione dell'allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS. Vodafone ritiene inoltre necessaria anche una riconciliazione tra i costi totali generati dal modello *bottom-up* ed i costi totali desunti dalle contabilità regolatorie, al fine di evidenziare se nella predisposizione del Modello sono state trascurate alcune voci di costo, quali ad esempio i costi per l'energia elettrica, costi per sistemi di *billing,* i costi di *upgrade* ed altre voci, che – a suo avviso – sembra che non siano state considerate. Vodafone aggiunge che la riconciliazione dei costi totali sarebbe di semplice realizzazione, in quanto tutti i dati sono desumibili dalle contabilità regolatorie degli operatori, nonché il metodo più veloce per verificare la correttezza dei parametri e delle logiche alla base del modello *bottom-up*.

Valutazioni dell'Autorità

V.38 L'Autorità condivide la segnalazione di Telecom Italia di basare l'attività di riconciliazione esclusivamente su dati contabili certificati e precisa che le stime effettuate ai fini del *test* della metodologia si sono rese necessarie in quanto non erano, a quella data, ancora disponibili le contabilità certificate relative all'esercizio 2009. In tal senso, eventuali informazioni aggiuntive che si renderanno necessarie nel corso dell'analisi di mercato al fine di implementare il Modello e la riconciliazione, dovranno essere congruenti con i dati contabili certificati. Per tali ragioni, il rimando alle verifiche da parte del Revisore in merito al trattamento della quota pertinente dei costi commerciali e delle frequenze si rende necessario in quanto i dati forniti dagli operatori al riguardo non sono stati considerati pienamente affidabili.

V.39 L'Autorità osserva, da ultimo, di non ritenere del tutto corretto il confronto proposto da Vodafone tra i costi totali generati dal modello *bottom-up* ed i costi totali desunti dalle contabilità regolatorie, per le ragioni illustrate al punto V.28. Infatti, essendo le contabilità regolatorie redatte secondo il principio dei costi pienamente distribuiti, i costi totali ivi riportati includono voci di costo non considerate pertinenti dalla Raccomandazione. In tal senso, l'Autorità condivide l'osservazione formulata dal consulente di un operatore secondo cui in contabilità regolatoria sono presenti delle voci di costo non legate causalmente al servizio di terminazione. L'Autorità ribadisce, peraltro, che la riconciliazione non ha l'obiettivo di aggiungere voci di costo non considerate dal Modello e che, quindi, l'eventuale imputazione di ulteriori voci di costo al servizio di terminazione deve essere esaminata anzitutto nell'ambito del Modello BU e successivamente, se del caso, oggetto di riconciliazione.

Box 1 - Metodologia di calibrazione/riconciliazione del modello BU

1. Determinazione delle consistenze di rete dell'operatore rappresentativo

a) Per ciascun elemento di rete previsto dal Modello si calcola il valor medio delle consistenze di rete degli operatori desumibili dai dati contabili ed il relativo coefficiente di variazione.

b) Se il coefficiente di variazione è inferiore o uguale a 0,3, le consistenze di rete dell'operatore rappresentativo sono considerate uguali alla media aritmetica delle consistenze di rete degli operatori. Se il coefficiente di variazione è maggiore di 0,3, l'Autorità valuta le cause di tale scostamento e verifica l'opportunità di eliminare dal computo della media il dato corrispondente a uno o due operatori (valori estremi).

2. Calibrazione delle consistenze di rete

c) Per ciascun elemento di rete previsto dal Modello si procede al confronto tra le consistenze di rete considerate nel modello BU ed il corrispondente valore medio rappresentativo, calcolato come descritto al punto precedente.

d) Se la differenza tra i due valori è superiore al 20%, si procede con la calibrazione delle consistenze di rete previste dal Modello attraverso la definizione di un nuovo *input*. Il nuovo *input* è dato dalla media aritmetica tra le consistenze di rete previste dal Modello ed il valore medio rappresentativo degli operatori calcolato come descritto al punto 1.

e) Nel caso in cui la differenza tra le consistenze degli elementi di rete considerati nel modello BU ed i corrispondenti valori medi rappresentativi dovesse ricadere nel margine di errore, non si procede ad alcuna calibrazione.

3. Determinazione dei costi unitari di rete dell'operatore rappresentativo

f) Per ciascun elemento di rete previsto dal Modello si calcola il valor medio dei relativi costi unitari desumibili dai dati contabili degli operatori ed il relativo coefficiente di variazione.

g) Se il coefficiente di variazione è inferiore o uguale a 0,3, i costi unitari di rete dell'operatore rappresentativo sono considerati uguali alla media aritmetica dei costi unitari di rete degli operatori. Se il coefficiente di variazione è maggiore di 0,3, l'Autorità valuta le cause di tale scostamento e verifica l'opportunità di eliminare dal computo della media il dato corrispondente a uno o due operatori (valori estremi).

4. Riconciliazione dei costi unitari di rete

h) Per ciascun elemento di rete previsto dal Modello si procede al confronto tra il relativo costo unitario ed il corrispondente valore medio rappresentativo, calcolato come descritto al punto precedente.

i) Se la differenza tra i due valori è superiore al 20%, si procede con la riconciliazione dei costi di rete previsti dal Modello attraverso la definizione di un nuovo *input.* Il nuovo *input* è dato dalla media aritmetica tra i costi unitari di rete previsti dal Modello ed i valori medi rappresentativi dei costi degli operatori calcolati come descritto al punto precedente.

l) Nel caso in cui la differenza tra i costi di rete unitari considerati nel modello BU ed i corrispondenti valori medi rappresentativi dovesse ricadere nel margine di errore, non si procede ad alcuna riconciliazione dei costi.

5. Riconciliazione dei costi del personale

m) La metodologia per la riconciliazione dei costi del personale è analoga a quella descritta al punto precedente.

6. Costi commerciali e costi di acquisto di frequenze supplementari

n) Il trattamento dei costi commerciali nonché di acquisto di frequenze supplementari ai fini del calcolo del costo di terminazione discende dalle verifiche del Revisore sui dati contabili.

5. Le modifiche ai formati contabili

78. L'articolo 14, comma 2, della delibera n. 667/08/CONS prevede che l'Autorità, qualora lo ritenga necessario, possa adeguare, nel corso del procedimento in oggetto, le disposizioni in materia di contabilità dei costi di cui all'Allegato A2 della delibera stessa.

79. Dal momento che i Revisori indipendenti delle contabilità regolatorie prodotte dagli operatori di rete mobile per gli anni 2006 e 2007 hanno rilevato alcuni aspetti critici ai fini della certificazione di conformità, derivanti principalmente da incertezze interpretative del quadro regolamentare allora vigente, l'Autorità ritiene opportuno fornire in questa sede alcuni chiarimenti volti a fugare dubbi interpretativi e a garantire certezza nel quadro regolamentare di riferimento.

80. I principali elementi di criticità riguardano:

- l'applicazione del principio di causalità;
- l'esatta indicazione dei costi pertinenti al servizio di terminazione con riferimento, in particolare, ai costi di commercializzazione;
- le modalità di calcolo del capitale impiegato, da moltiplicare per il costo medio ponderato del capitale (WACC) al fine di ottenere la remunerazione del capitale impiegato;
- il fattore di conversione del traffico dati (SMS, GPRS) in traffico voce;
- l'individuazione dei *routing factors* per l'allocazione dei costi di rete a componenti che non dipendono dal traffico ma dal numero di chiamate e per i servizi non vocali.

81. Relativamente all'applicazione del principio di causalità è opportuno precisare che esso – fatte salve diverse indicazioni regolamentari e/o normative - è da intendersi nel senso che i costi devono essere allocati, direttamente o indirettamente, ai servizi per la cui fornitura sono stati sostenuti. Rispetto al principio di piena allocazione, ciò comporta che gli eventuali costi non imputati ai servizi regolati in virtù del nesso di non causalità, trovano allocazione su altri servizi non regolati, in modo tale da garantire in ogni caso la completa distribuzione di tutti i costi di bilancio. Inoltre, in tutti i casi in cui l'onere effettivo sostenuto da un operatore sia compensato da ricavi riconducibili allo stesso cespite/accadimento di gestione, il costo deve essere rettificato portando in diminuzione del costo stesso il ricavo correlato.

82. Per quanto riguarda i costi pertinenti al servizio di terminazione, in base al principio di causalità, ed in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione 2009/396/CE, non possono essere considerati pertinenti al servizio *wholesale* di terminazione i costi commerciali che non siano direttamente riconducibili alla commercializzazione dei servizi all'ingrosso di terminazione. Per la stessa ragione, non rientrano tra i costi pertinenti al servizio di terminazione neanche i costi di pubblicità, l'insieme dei costi di

marketing, i compensi ai distributori ed i costi di supporto alla clientela, in quanto, trattandosi di costi direttamente connessi alle attività al dettaglio, la loro attribuzione alle attività all'ingrosso non rispetterebbe il principio di causalità, come peraltro evidenziato da diverse ANR a livello internazionale. Allo stesso modo, ed in linea con quanto disposto dalla Raccomandazione 2009/396/CE, non possono essere allocati sul servizio di terminazione i costi dei terminali e delle SIM, in quanto costi al di fuori del perimetro del mercato di riferimento per i servizi di terminazione.

83. Relativamente al capitale impiegato, è opportuno precisare che il calcolo deve essere effettuato in modo che il valore sia quanto più possibile aderente alle variazioni subite dal capitale stesso nel corso di ciascun esercizio. Pertanto, la base di calcolo della remunerazione deve essere la media dei valori puntuali assunti dal capitale impiegato a inizio e fine esercizio.

84. Con riferimento al fattore di conversione del traffico SMS e GPRS, alcune delle assunzioni adottate dagli operatori sono risultate significativamente diverse, il che potrebbe indurre differenze rilevanti nell'attribuzione dei costi di rete. L'Autorità ritiene opportuno che tutti gli operatori adottino il metodo *Activity Based Costing* (ABC) da sviluppare in due parti: la prima parte consiste nel suddividere i costi dei canali PDCH, TCH e segnalamento sui relativi *building blocks*. La seconda parte consiste nell'analizzare il tasso di occupazione per ciascun canale (tra Voce, SMS e dati), in modo da allocare il costo dei *building blocks* ai prodotti tecnici che li utilizzano. Considerando le reti 2G, il costo dei *building block* deve essere allocato in base a:

- la durata media dell'occupazione (segnalamento);
- il numero di canali PDCH dedicati ai dati rapportato al numero totale di canali TCH e PDCH (trasporto).

Con riferimento alla rete 3G, il costo dei *building blocks* deve essere, invece, allocato ai prodotti voce, dati e SMS in base alla quantità di dati trasportati dal canale di traffico DPDCH.

85. Per quanto riguarda la matrice dei *routing factors* riportata nell'Allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS il revisore ha segnalato che la matrice non prende in considerazione:

- gli elementi di rete dipendenti dal numero di chiamate e non dal traffico (es. sistema di fatturazione, i canali SDCCH *versus* TCH per gli impianti di rete, le basi HLR, VLR, EIR, AUC);
- i prodotti tecnici SMS e dati.

86. Tale semplificazione potrebbe portare, in funzione delle modalità di attribuzione scelte dal singolo operatore, ad un errore del calcolo dei costi allocati ai servizi voce. Al fine di evitare questo tipo di imprecisioni, è possibile utilizzare una matrice di instradamento che prenda in considerazione tutti i prodotti tecnici (voce, SMS e dati), inserendo per il traffico dati ed SMS l'utilizzo di elementi specifici (ad esempio

building block SMS-C) e separando i *building blocks* che dipendono dal numero di chiamate o dal numero di SMS. Allo stesso modo è possibile inserire la distinzione tra segnalamento (canali SDCCH) e trasporto (canali TCH e PDCH) ottenendo un'attribuzione più fine dei relativi costi sui servizi.

87. Oltre alle criticità evidenziate dai Revisori, l'Autorità sottolinea da ultimo che, in virtù di quanto previsto dalla Commissione riguardo i costi delle frequenze (cfr. *supra* punto 76), vanno inclusi nel costo del servizio di terminazione solo i costi di acquisizione di frequenze supplementari volte ad aumentare la capacità (al di sopra di quella minima necessaria per fornire agli abbonati servizi al dettaglio), ossia acquisite allo scopo di smaltire maggiori volumi di traffico connesso alla fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamate vocali.

5.1 Osservazioni degli operatori e valutazioni dell'Autorità in merito alle modifiche ai formati contabili

Osservazioni degli operatori

O.58 Telecom Italia ritiene opportuno che qualsiasi modifica relativa alle metodologie o ai formati contabili previsti dalla delibera n. 667/08/CONS sia analizzata e condivisa nell'ambito di un Tavolo tecnico tra gli operatori e l'Autorità.

O.59 Con riferimento alle disposizioni in consultazione riguardanti i fattori di conversione ed i *routing factors*, Telecom Italia rileva che esse non sono compatibili con le metodologie ed i formati contabili previsti dalla delibera n. 667/08/CONS e già applicati per la contabilità regolatoria 2009. Inoltre, tale retroazione metodologica comporterebbe, secondo Telecom Italia, impatti sensibili sui modelli, sulle catene impiantistiche, sui risultati e sui formati contabili implementati ai sensi della delibera n. 667/08/CONS. In sintesi, Telecom Italia è del parere che le regole sui formati contabili definite dalla delibera n. 667/08/CONS consentano di determinare il costo del servizio di terminazione *wholesale* coerentemente con le indicazioni della Raccomandazione europea e di avviare l'attività di riconciliazione proposta nella delibera in consultazione. Sempre con riferimento ai fattori di conversione, H3G osserva che la differenza riscontrata dall'Autorità tra i fattori di conversione utilizzati dagli operatori è ragionevole in quanto tali fattori dipendono dal "*traffic mix*" e dal *mix* di tecnologie utilizzate. H3G dichiara altresì di non poter esprimere alcuna valutazione riguardo ai fattori di conversione proposti, non essendo sufficientemente dettagliati.

O.60 H3G, in generale, ritiene che non sia opportuno continuare a presentare annualmente la contabilità regolatoria, una volta che il modello sarà definitivamente entrato in vigore. In particolare, H3G considera non necessaria l'applicazione di una matrice di *routing* apposita ed il grado di complessità richiesto ai paragrafi 84 e 85 del documento sottoposto a consultazione, poiché la contabilità regolatoria non sarà il meccanismo principale per fissare i prezzi di terminazione. Inoltre, H3G non condivide l'esclusione dei costi commerciali relativi al sussidio del terminale dalle contabilità

regolatorie relative agli esercizi 2009 e seguenti. Da ultimo, H3G non condivide l'esclusione dalla contabilità regolatoria dei costi relativi allo spettro e non usati per la capacità – a suo avviso desumibile dal paragrafo 87 del documento di consultazione – in quanto, mentre la Raccomandazione si riferisce ai costi incrementali puri per il servizio di terminazione, la contabilità regolatoria è di tipo *Fully Allocated Cost*.

Valutazioni dell'Autorità

V.40 Si premette che, come specificato al punto 78 del documento di consultazione, l'articolo 14, comma 2, della delibera n. 667/08/CONS prevede che l'Autorità, qualora lo ritenga necessario, possa adeguare le disposizioni in materia di contabilità dei costi di cui all'Allegato A2 della delibera stessa nel corso del procedimento in oggetto. Pertanto, non si ritiene condivisibile la richiesta di Telecom Italia di indire un apposito Tavolo tecnico in materia.

V.41 L'Autorità chiarisce inoltre che le modifiche proposte sono finalizzate principalmente a fornire chiarimenti interpretativi e a garantire certezza nel quadro regolamentare di riferimento, quindi non sono necessariamente finalizzate allo svolgimento dell'attività di riconciliazione. Si osserva inoltre che, in effetti, le modifiche proposte non rappresentino una variazione dei formati contabili previsti dalla delibera n. 667/08/CONS, ma che consentano piuttosto una rappresentazione più dettagliata degli elementi di rete già ricompresi in tali formati senza peraltro determinare i sensibili impatti evidenziati da Telecom Italia.

V.42 In merito alle osservazioni di Telecom Italia, l'Autorità chiarisce anzitutto che i fattori di conversione del traffico dati ed i *routing factors* sono necessari per garantire la coerenza della metodologia e dei formati contabili previsti dalla delibera n. 667/08/CONS con il contesto tecnologico che caratterizza le attuali reti mobili. Infatti, la continua integrazione dei servizi voce e dati, nonché l'arricchimento dello stesso servizio voce dovuto alle funzionalità ad esso aggiunte nel tempo (ad esempio le notifiche via SMS), determinano un sensibile ampliamento delle funzioni svolte dai nodi di *core network* e, conseguentemente, dall'intera rete. Ciò comporta la necessità di informazioni più dettagliate al fine di garantire la corretta attribuzione dei costi. In merito alle osservazioni di H3G relative ai fattori di conversione, l'Autorità evidenzia anzitutto che questi ultimi sono essenzialmente parametri statistici descrittivi dello *usage* di rete e concorda che dipendano dal cosiddetto *traffic mix*; l'Autorità, tuttavia, ritiene tali indicatori in grado di fornire valutazioni significative e stabili dal momento che valutano una casistica molto elevata di campioni (in termini di chiamate, traffico dati, SMS, utenti, aree servite, caratteri demografici, ecc.). Per quanto attiene al livello di dettaglio, appare opportuno puntualizzare che gli indicatori proposti trovano ampia diffusione e forniscono una sintesi rappresentativa per l'analisi di un fenomeno generale, ovvero del comportamento medio della rete.

V.43 Per quanto riguarda l'osservazione di H3G in merito alla presentazione annuale della contabilità regolatoria, l'Autorità osserva che tale obbligo è stato imposto in sede

di analisi di mercato. Pertanto, una sua eventuale modifica e/o rimozione può essere valutata esclusivamente nell'ambito della prossima analisi di mercato. In ogni caso, l'Autorità osserva che la contabilità regolatoria è di ausilio nell'imposizione e nella declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi nonché nell'attività di riconciliazione.

V.44 Per quanto riguarda l'osservazione di H3G sull'esclusione dalle contabilità regolatorie dei costi commerciali relativi al sussidio del terminale, l'Autorità osserva che la loro inclusione, oltre a violare il principio di causalità, sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla Raccomandazione della Commissione.

V.45 Con riferimento all'osservazione di H3G circa la matrice di *routing* apposita ed il grado di complessità richiesto ai paragrafi 84 e 85 del documento sottoposto a consultazione, l'Autorità ritiene che tali misure siano necessarie per la corretta analisi dello *usage* di rete e non ravvisa le particolari difficoltà tecniche evidenziate, dal momento che tali indicatori sono tradizionalmente utilizzati nell'ambito del controllo di gestione, della pianificazione e dell'esercizio delle reti.

V.46 In relazione all'osservazione di H3G circa la necessità di includere nella contabilità regolatoria i costi relativi allo spettro, l'Autorità chiarisce che, in base al principio di causalità, i costi devono essere allocati, direttamente o indirettamente, ai servizi per la cui fornitura sono stati sostenuti; quindi, se del caso, i costi relativi allo spettro possono essere imputati anche al servizio di terminazione. Appare opportuno, pertanto, integrare la Tabella 2 dell'Allegato A2 della delibera n. 667/08/CONS indicando, oltre alle Portanti BTS e Portanti NodeB, i costi di ammortamento e di capitale relativi alle licenze.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2011) D/1814 del 3 febbraio 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente "Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS" adottato dall'Autorità in data 17 dicembre 2010 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 4 gennaio 2011;

CONSIDERATO che la Commissione europea non ha formulato alcuna osservazione in relazione allo schema di provvedimento notificato dall'Autorità e ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/CE, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. La metodologia per la determinazione delle tariffe di terminazione mobile da utilizzare nell'ambito dell'analisi del mercato dei servizi di terminazione mobile, terzo ciclo, è quella definita nel presente provvedimento, sia con riferimento al Modello BU LRIC, comprensivo del calcolo del costo medio ponderato del capitale (Allegato *A)*, sia con riguardo all'attività di riconciliazione.

Art. 2.

1. L'Allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS è integrato con le disposizioni interpretative riportate al paragrafo 5 del presente provvedimento.

2. La Tabella 2 dell'Allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS è sostituita dall'Allegato B alla presente delibera.

Gli allegati A, B e C (quest'ultimo in formato elettronico) formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 febbraio 2011

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

11A02403

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Esame situazione interventi programma «Grandi Stazioni» opere complementari (CUP B11H03000180008). (Deliberazione n. 61/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e s.m.i. e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi», e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi sulle stazioni ferroviarie di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Mestre e Verona;

Vista la delibera 14 marzo 2003, n. 10, con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, i progetti definitivi di «adeguamento funzionale degli edifici di stazione» (opere interne) e i progetti preliminari delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione» (cosiddette opere esterne) relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, assegnando, per la realizzazione di dette infrastrutture complementari, un contributo di 260,8 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 44, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «sistema integrato di videosorveglianza» delle stazioni di Bologna centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova e «sistema centralizzato di videosorveglianza»;

Vista la delibera 6 aprile 2006 n. 129, con la quale questo Comitato ha approvato i progetti definitivi delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione», rimodulando le assegnazioni precedentemente disposte con la citata delibera n. 10/2003, e preso atto che il soggetto aggiudicatore ha optato per l'affidamento degli interventi tramite cinque appalti integrati articolati per aree geografiche contigue a fronte dell'originaria previsione di affidamento a Contraente generale;

Viste le note, n. 24896 e n. 31033, rispettivamente, del 8 giugno 2010 e 16 luglio 2010 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione delle opere del Programma «Grandi Stazioni», chiedendone l'esame da parte del Comitato in occasione della prima seduta utile;

Vista la successiva, più circostanziata, nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 luglio 2010, n. 31645, concernente gli esiti preliminari delle verifiche compiute e la richiesta di procedere a ulteriori approfondimenti, da parte del suddetto Ministero, con particolare riferimento alle varianti che hanno interessato alcune stazioni (Roma termini, Bari centrale, Bologna centrale e Venezia Santa Lucia);

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto attuativo:

che Grandi Stazioni ha affidato complessivamente nove appalti relativi all'esecuzione degli interventi di riqualificazione delle stazioni (opere interne), alle opere complementari (opere esterne) e alla videosorveglianza, diversamente articolati:

6 appalti integrati:

opere interne Milano Centrale e Torino Porta Nuova;

opere interne Roma Termini;

lotto Nord-Ovest (opere interne ed esterne Genova Brignole, Genova Principe, opere esterne Milano Centrale e Torino PN);

lotto Nord-Est (opere interne ed esterne Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova);

lotto Centro (opere interne ed esterne Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella);

lotto Sud (opere interne ed opere esterne Bari Centrale e Palermo Centrale ed opere esterne Napoli Centrale);

2 appalti di sola esecuzione dei lavori (opere interne Napoli Centrale e opere esterne Piastra Roma Termini);

1 appalto di fornitura per la videosorveglianza;

che per alcune opere esterne delle stazioni di Roma Termini, Bari centrale, Bologna centrale e Venezia Santa Lucia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in esito all'acquisizione degli elementi istruttori da parte del soggetto aggiudicatore, ha accertato la presenza di varianti sostanziali (art. 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), rispetto ai progetti definitivi approvati con delibera CIPE 6 aprile 2006 n. 129, riservandosi ogni decisione relativa alla possibilità di proporre al CIPE l'approvazione delle citate varianti sostanziali, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

che il Ministero istruttore chiede la scissione degli interventi aventi ad oggetto opere complementari inserite nel programma Grandi Stazioni;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo totale del programma delle opere complementari ammonta a 284,4 milioni di euro e, al netto dei 51 milioni di euro relativi al sistema di videosorveglian-

za, risulta pari a 233,4 milioni di euro (211,8 milioni di euro per lavori e 21,6 milioni di euro per spese tecniche);

che la copertura del costo del programma, è per 23,6 milioni di euro a carico di Grandi stazioni e per 260,8 milioni di euro a carico delle risorse statali (art. 13, legge n. 166/2002);

che a seguito dei ribassi d'asta, pari a 38,5 milioni di euro, il costo dei lavori inizialmente pari a 211,8 milioni di euro risulta oggi pari a 173,3 milioni di euro;

che il soggetto aggiudicatore chiede, relativamente ai ribassi d'asta, il seguente riutilizzo:

26 milioni di euro per incremento del costo dei lavori rimodulati a seguito di specifiche esigenze emerse in sede locale;

12,5 milioni di euro per somme a disposizione per lavori rimodulati;

che il riutilizzo dei ribassi d'asta, porta ai seguenti importi:

199,3 milioni di euro per lavori (173,3 + 26,0);

21,6 milioni di euro per spese tecniche;

12,5 milioni di euro per somme a disposizione;

che le somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai nove interventi che non comportano varianti sostanziali, sono da accantonare in attesa della presentazione dei quadri economici variati debitamente congruiti, da parte del soggetto aggiudicatore al Ministero competente;

che le somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai quattro interventi che presentano varianti sostanziali e per i quali il Ministero istruttore si riserva di verificare la possibilità di chiedere al CIPE l'approvazione sono da accantonare;

che il soggetto aggiudicatore, a seguito di gara e di nulla-osta sullo schema di contratto di mutuo da parte del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell'Economia, in data 15/12/2003 ha stipulato due contratti di mutuo:

mutuo A, per un importo pari a 9,9 milioni di euro per il limite di impegno quindicennale decorrente dal 2002;

mutuo B, per un importo pari a 250,9 milioni di euro, per il limite di impegno quindicennale decorrente dal 2004.

In ragione di tali finanziamenti, sono stati erogati, a favore di Grandi Stazioni S.p.A., complessivi 30,1 milioni di euro, di cui 9,9 milioni di euro in esecuzione del contratto di mutuo A e 20,2 milioni di euro in esecuzione del contratto di mutuo B, erogato negli anni 2006-2008;

Delibera:

1. La scissione degli interventi aventi ad oggetto opere complementari inseriti nel programma Grandi stazioni.

2. L'accantonamento delle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai nove interventi annoverati nella presa d'atto tra quelli che non comportano varianti sostanziali, in attesa della presentazione dei quadri economici variati debitamente congruiti, da parte del soggetto aggiudicatore al Ministero competente.

3. L'accantonamento delle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai quattro interventi che hanno subito varianti sostanziali (stazioni di Roma Termini, Bari centrale, Bologna centrale e Venezia Santa Lucia), in attesa dell'esito dell'istruttoria del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata all'approvazione delle citate varianti sostanziali alla progettazione definitiva.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 142

11A02204

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 2008

ORDINANZA 24 gennaio 2011.

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo «Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra». (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *b)* della predetta Ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi

d'acqua e alle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 nella parte in cui dispone che il Commissario delegato può utilizzare per le finalità e gli interventi previsti nella stessa Ordinanza "ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, in deroga alle disposizioni normative regionali";

Vista la propria Ordinanza n. 7 del 29.12.2008 con la quale si dispone l'approvazione del 1° stralcio attuativo del Programma Commissariale di interventi prevedendo per essi un finanziamento tramite risorse vincolate nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'OPCM 3711/08, con ordinanza n. 2 del 10.11.2008;

Atteso che in tale stralcio attuativo è compreso l'intervento in argomento "Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra", per un importo di € 1.100.000, e che la detta ordinanza individua quale soggetto attuatore ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2 dell'OPCM 3711 del 31.10.2008, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;

Atteso che le attività originariamente previste a carico del Consorzio di Bonifica nell'Ordinanza N. 7 del 29.12.2008, consistevano nella predisposizione, del progetto preliminare, nell'espletamento delle gare d'appalto, sulla base del progetto preliminare, nelle attività di responsabilità del Procedimento, nonché nelle ulteriori attività connesse alla realizzazione dei lavori (direzione lavori, collaudo);

Atteso che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, con nota prot. 12136 dell'11.12.2009 ha trasmesso, all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza alluvione il progetto preliminare in argomento;

Vista la propria Ordinanza n. 1 del 26.05.2010 con la quale si dispone, l'approvazione del progetto preliminare dei lavori "Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra", elaborato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in attuazione della citata ordinanza n. 7 del 29.12.2008;

Verificato che la citata Ordinanza n. 1 del 26.05.2010 dispone altresì all'art. 2 che Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, incaricato quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. 3711 del 31.10.2008, completi l'attività progettuale con la redazione dei successivi livelli di progettazione fino al progetto esecutivo, sulla base del quale provvedere all'espletamento della gara d'appalto;

Vista la trasmissione da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, con nota prot. 7954 del 30.07.2010 del progetto definitivo esecutivo "Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra", alla Direzione generale dell'Agenzia del Distretto idrografico;

Considerato che la Direzione generale dell'Agenzia del Distretto idrografico, con nota prot 776 del l'11.08.2010, ha trasmesso copia del progetto medesimo al Servizio del Genio Civile di Cagliari, per l'acquisizione di apposita istruttoria corredata di parere tecnico, ai fini del prosieguo dell'attività commissariale, in ottemperanza all'art 2 c.3 lettera *a)* dell'Ordinanza N.7 del 29.12.2008, la quale dispone l'acquisizione sul progetto del parere tecnico da parte del Servizio del Genio Civile di Cagliari;

Vista la nota prot. 33264 del 4.10.2010 del Servizio del Genio Civile di Cagliari che comunica di avere proceduto all'attività istruttoria - ed esprime conseguentemente, un parere favorevole sul progetto definitivo esecutivo in argomento;

Vista la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Capoterra N.157 del 1.09.2010 che esprime parere positivo sul progetto definitivo- esecutivo di cui trattasi;

Verificato sulla scorta della verifica tecnica dei competenti uffici dell'Agenzia del Distretto idrografico, che una parte degli interventi compresi in progetto ricadono ai sensi del vigente PAI in aree classificate a pericolosità idraulica Hi4 e che la loro tipologia rientra tra le "opere ed interventi per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate", ammissibili in presenza di tale livello di pericolosità, in base al'art. 27 c. 1 lettera *a)* delle NA del PAI; previa approvazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle medesime N.A;

Vista l'approvazione dello studio di compatibilità inerente al progetto definitivo- esecutivo in argomento, disposta con Determinazione del Segretario generale dell'Autorità di Bacino n. 335 rep 14 del 17 gennaio 2011

Ordina:

Art. 1.

Approvazione progetto

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato il progetto preliminare dei lavori "Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra", redatto dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in attuazione dell'ordinanza n. 7 del 29.12.2008, dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 recante il quadro economico appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI Importi

A1) Importo lavori a corpo € 737.250,00

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 757.250,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :

B1 Espropriazioni € 40.000,00

B2 Spese per gara d'appalto € 6.000,00

B3 Versamenti vari € 2.000,00

B4 indagini geognostiche, carotaggi, provin i € 5.000,00

B5 Spese generali € 104.552,50

B6 Incentivo art. 92 D LGS 163/2006 € 8.042,50

B7 I.V.A. (20% di *A)* € 151.450,00

B8 Accordi bonari (3% di *A)* € 22.717,50

B9 Imprevisti € 2.987,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 342.750,00

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 1.100.000,00

2. Ai sensi dell'art. 2 dell'OPCM N. 3711 del 31.10.2008 la presente approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza integrano, modificano e sostituiscono per le parti in contrasto quanto disposto con Ordinanze n. 7 del 29.12.2008 e N. 1 del 26-05-2010.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili nonché la convenzione tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e la Regione Autonoma della Sardegna.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 gennaio 2011

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

11A01885

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

DECRETO 1° febbraio 2011.

Nomina di un componente dell'Ufficio del garante del contribuente del Lazio.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto il proprio decreto prot. n. 53/09/RSP del 24 marzo 2009, ed il successivo prot. n. 295/10/RSP del 2 ottobre 2010;

Ritenuta necessità di provvedere alla nomina di un nuovo componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente;

Viste le designazioni effettuate dagli Ordini professionali interpellati;

Visti i curricula dei candidati, tutti di elevato livello;

Ritenuto opportuno integrare la composizione dell'Organo con un professionista appartenente alla categoria, allo stato mancante, dei dottori commercialisti;

Ritenuto, altresì, che il dott. Alberto Mercuri, oltre a tale specifica competenza, risulta aver maturato anche quella di componente della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna;

Per questo motivo nomina

quale componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente per la Regione Lazio il dott. Alberto Mercuri, nato a Bassiano (Latina) il 10 maggio 1945, designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovranno risultare cessate le eventuali incompatibilità in atto.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo comunicarsi il presente decreto all'on.le Ministro dell'economia e delle finanze, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché al diretto interessato.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione immediata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° febbraio 2011

p. *Il Presidente:* LUCINI

11A02059

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inasal»

Estratto determinazione V&A/N n. 194 del 31 gennaio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INASAL, nella forma e confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.L. Società di Servizio per l'Industria Farmaceutica ed Affini, con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 22, 00040 - Pomezia (Roma) Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml.

AIC n. 039524018 (in base 10) - 15Q5PL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare e per uso orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (il contenuto del flacone multi dose può essere utilizzato entro 10 mesi dalla prima apertura del flacone; dopo tale periodo, l'eventuale residuo deve essere eliminato. Non conservare a temperatura superiore a 25° *C)*.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: salbutamolo 375 mg (come salbutamolo solfato mg 450); ipratropio bromuro mg 75;

eccipienti: etil-p-idrossibenzoato 30 mg; metil-p-idrossibenzoato 30 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Produttore dei principi attivi: Lusochimica S.p.A., via Giotto, n. 9 - 23871 Lomagna (Lecco), Italia.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., via Campobello, n. 15, 00040 Pomezia (Roma), Italia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica, quando sia indicato associare un anticolinergico al ß-adrenergico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: AIC n. 039524018 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,96.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: AIC n. 039524018 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01948

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nefes»

Estratto determinazione V&A/N n. 195 del 31 gennaio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEFES, nella forma e confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: So.Se. Pharm S.r.l. Società di Servizio per l'Industria Farmaceutica ed Affini, con sede legale e domicilio fiscale in Via Dei Castelli Romani, 22, 00040 - Pomezia (Roma) Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml – A.I.C. n. 039523016 (in base 10) 15Q4Q8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare e per uso orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (il contenuto del flacone multi dose può essere utilizzato entro 10 mesi dalla prima apertura del flacone; dopo tale periodo, l'eventuale residuo deve essere eliminato. Non conservare a temperatura superiore a 25°C).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: salbutamolo 375 mg (come salbutamolo solfato mg 450); ipratropio bromuro mg 75;

eccipienti: etil-p-idrossibenzoato 30 mg; metil-p-idrossibenzoato 30 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Produttore dei principii attivi: Lusochimica S.p.A., Via Giotto, n. 9, 23871 Lomagna (LC), Italia.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., Via Campobello, n. 15, 00040 Pomezia (Roma), Italia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica, quando sia indicato associare un anticolinergico al ß-adrenergico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 039523016 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,96.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039523016 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01949

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sosaria»

Estratto determinazione V&A/N n. 196 del 31 gennaio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SOSARIA, nella forma e confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Benedetti & Co. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese, 250, 51020 – Pistoia Italia, codice fiscale 01670410479.

Confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 039303019 (in base 10) 15HFVC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare e per uso orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (il contenuto del flacone multi dose può essere utilizzato entro 10 mesi dalla prima apertura del flacone; dopo tale periodo, l'eventuale residuo deve essere eliminato. Non conservare a temperatura superiore a 25°C).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: salbutamolo 375 mg (come salbutamolo solfato mg 450); ipratropio bromuro mg 75;

eccipienti: etil-p-idrossibenzoato 30 mg; metil-p-idrossibenzoato 30 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Produttore dei principii attivi: Lusochimica S.p.A., Via Giotto, n. 9, 23871 Lomagna (LC), Italia.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., Via Campobello, n. 15, 00040 Pomezia (Roma), Italia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica, quando sia indicato associare un anticolinergico al ß-adrenergico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 039303019 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,96.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039303019 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01950

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Gianassi Marcello», con sede in Prato, via Filippo Strozzi n. 200, ed esercente attività di «commercio al dettaglio di orologeria e accessori, articoli di gioielleria e argenteria, piccole riparazioni su orologi e preziosi», già assegnataria del marchio di identificazione «01 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal Registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 20 gennaio 2011, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 41 del 20 gennaio 2011.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 1 punzone incavo di seconda grandezza (0,8 x 2,7 *mm)*, restituito in data 20 gennaio 2011.

11A01898

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Preziose Creazioni di Papi Cristiano», con sede in Prato, via Parigi n. 4, ed attività di «commercio al dettaglio di gioielleria e orologeria», già assegnataria del marchio di identificazione «16 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal Registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 10 gennaio 2011, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 32 del 14 gennaio 2011.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 1 punzone incavo di seconda grandezza (0,8 x 2,7 *mm)*, restituito in data 10 gennaio 2011.

11A01899

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze.

Si comunica che in data 15 gennaio 2011 si è chiusa la procedura di amministrazione straordinaria del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze, disposta con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 e prorogata con decreto del medesimo Ministro del 21 luglio 2010. In data 28 gennaio 2011 è stato effettuato il passaggio delle consegne agli organi dell'amministrazione ordinaria.

11A01883

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea.

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2045030	000	059
2045031	000	059
2045032	000	059
2045033	000	059
2045034	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
453707	000	059
453708	000	059
453710	000	059
453711	000	059
453712	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
40657	000	099
40658	000	099
40659	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
844882	000	099
844886	000	099
844887	000	099

11A02384

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento della denominazione del Seminario «Beato Luigi Scrosoppi», in Udine

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 gennaio 2011, il Seminario «Beato Luigi Scrosoppi», con sede in Udine, ha assunto la denominazione di Seminario Arcivescovile «San Luigi Scrosoppi», con sede in Udine.

11A01946

Soppressione della Chiesa ex conventuale di S. Vincenzo Martire, in Bitonto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 gennaio 2011, viene soppressa la Chiesa ex conventuale di S. Vincenzo Martire, con sede in Bitonto (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Silvestro Papa, con sede in Bitonto (Bari).

11A01947

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimax»

Provvedimento n. 13 del 18 gennaio 2011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "EQUIMAX"

Procedura di MUTUO RICONOSCIMENTO n. UK/V/0156/001/1A/010

Specialità medicinale per uso veterinario "EQUIMAX"

Confezioni: (A.I.C. n. 103564)

TITOLARE A.I.C.: VIRBAC DE PORTUGAL – LABORATORIOS, LDA con sede in Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Sala 2 P 2080 104 Almerim PORTUGAL

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo IA: modifica dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C. del medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C. del medicinale

da:

VIRBAC DE PORTUGAL – LABORATORIOS, LDA - Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Sala 2, P 2080 104 Almeirim PORTUGAL

A:

VIRBAC DE PORTUGAL – LABORATORIOS, LDA - Rua do Centro Empresarial, Edificio 13, Escritorio 3, Piso 1, Quinta da Beloura P 2710 693 Sintra PORTUGAL.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

Efficacia immediata.

11A01886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Supramox S.P.».

Provvedimento n. 14 del 18 gennaio 2011

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario SUPRAMOX S.P.

Specialità medicinale per uso veterinario SUPRAMOX S.P. polvere solubile per uso orale, nelle confezioni:

Barattolo da 143 g – A.I.C. n. 101963015

Barattolo da 1.430 g – A.I.C. n. 101963027

TITOLARE A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO) – via Emilia, 285 – codice fiscale n. 01125080372.

Variazione Tipo II: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito e modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale del confezionamento primario.

Variazione Tipo IB n.41 *b)*: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

Variazione Tipo IB n.42 *a)* 2: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

Variazione Tipo IB n. 42 *a)* 3: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.

Si autorizzano le variazioni Tipo II e Tipo IB n. 41 *b)* della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernenti l'immissione in commercio di due nuove confezioni, e precisamente:

Secchiello in polipropilene da 4290 g, con sigillo incorporato sulla fascia superiore e manico inserito nel contenitore, chiuso con coperchio in polipropilene – A.I.C. n. 101963039

Sacco in carta multistrato da 4290 g, internamente rivestito da un film di polietilene a bassa densità – A.I.C. n. 101963054.

Si fa presente che la validità del medicinale come confezionato per la vendita delle nuove confezioni autorizzate rimane invariata ed è pari a 2 anni.

Si autorizzano altresì, le variazioni Tipo IB del medicinale veterinario suddetto concernenti: - inserimento della validità dopo prima apertura del confezionamento primario, pari a 2 mesi;

inserimento del periodo di validità dopo miscelazione nel mangime solido, pari a 14 giorni e dopo diluizione in acqua da bere o nel latte ricostituito, pari a 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Denagard 10% Premix Plus».

Provvedimento n. 15 del 18 gennaio 2011

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini DENAGARD 10% PREMIX PLUS, nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102695018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102695020.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - Largo Boccioni n. 1 - Codice fiscale n. 02384400129.

Modifiche: estensione d'uso alle specie polli, tacchini e conigli e conseguente modifica dei stampati; modifica tempi di attesa della specie suini.

È autorizzata la modifica della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'estensione d'uso alle specie polli, tacchini e conigli.

È autorizzata, altresì, la modifica dei tempi di attesa dei suini:

da: suini - carni e visceri: 10 giorni;

a: suini: prevenzione (2,0 mg/kg p.v.): 1 giorno/trattamento (5-10 mg/kg p.v.): 6 giorni.

Pertanto, le modifiche apportate agli stampati della premiscela per alimenti medicamentosi suindicata sono le seguenti: specie di destinazione: suino, pollo (broiler, pollastre, ovaiole/riproduttori), tacchino (tacchinotti e riproduttori) e coniglio.

Indicazioni terapeutiche

Suino:

per il trattamento e la prevenzione della dissenteria suina causata da brachyspira hyodysenteriae;

per il trattamento della colite causata da brachyspira pilosicoli;

per il trattamento dell'ileite causata da lawsonia intracellularis;

per il trattamento della polmonite enzootica causata da mycoplasma hyopneumoniae.

Pollo: per il trattamento e la prevenzione della malattia cronica respiratoria e dell'aerosacculite causate da mycoplasma gallisepticum e mycoplasma synoviae.

Tacchino: per il trattamento e la prevenzione della sinusite infettiva e dell'aerosacculite causate da mycoplasma gallisepticum, mycoplasma melagridis e mycoplasma synoviae.

Coniglio: per il trattamento e la prevenzione dell'enterocolite epizootica del coniglio.

Modifica del punto 4.9 del SPC «Posologia e via di somministrazione» (leggere attentamente).

Tempi di attesa

Suini:

carne e visceri;

prevenzione (2,0 mg/kg p.v.): 1 giorno;

trattamento (5-10 mg/kg p.v.): 6 giorni.

Polli:

carne e visceri: 1 giorno;

uova: zero giorni.

Tacchini: carne e visceri: 4 giorni.

Conigli: l'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, destinate in precedenza alla sola specie suina, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01888

Comunicato relativo al provvedimento n. 236 del 12 novembre 2010, relativo al medicinale per uso veterinario «Doxiciclina 20% Ceva Vetem».

Nell'estratto relativo al provvedimento n. 236 del 12 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 deicembre 2010 concernente il medicinale DOXICICLINA 20% Ceva Vetem titolare Ceva Vetem S.p.A. con sede via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (Milano),

Laddove è scritto:

Specialità medicinale per uso veterinario DOXICICLINA 20% Ceva Vitem, nelle confezioni:

Barattolo da 250 g - A.I.C. n. 103590016

Barattolo da 500 g - A.I.C. n. 103590028

Barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 103590030

Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103590042

Leggasi:

Specialità medicinale per uso veterinario DOXICICLINA 20% Ceva Vetem, nelle confezioni:

Barattolo da 250 g - A.I.C. n. 103590016

Barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 103590030

Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103590042

11A01889

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli «Miclozan 200 Premix».

Decreto n. 7 del 18 gennaio 2011

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli MICLOZAN 200 PREMIX.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli MICLOZAN 200 PREMIX .

TITOLARE A.I.C.:

CEVA VETEM S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) – via Colleoni, 15 – codice fiscale n. 09032600158.

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

la società CEVA VETEM S.p.A., nello stabilimento sito in Cavriago (RE) – via Leopardi 2/C.

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

sacco da 10 kg – A.I.C. n. 104086018

sacco da 25 kg – A.I.C. n. 104086020

COMPOSIZIONE

1000 g di premiscela contiene:

Principio attivo:

Tilmicosina fosfato 213,7 g (equivalente a tilmicosina base 200 g)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Suini e conigli.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Suini: trattamento e controllo della polmonite causata da Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida.

Conigli: trattamento e controllo delle malattie respiratorie causate da Pasteurella multocida e Bordetella bronchiseptica e delle enteriti causate da Clostridi.

TEMPI DI ATTESA:

Suini:

carni e visceri: 14 giorni

Conigli:

Carne e visceri: 5 giorni.

VALIDITÀ:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 1 anno.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi (nel mangime medicato), 1 mese (nel mangime medicato contenente più del 30% di frumento).

REGIME DI DISPENSAZIONE:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

11A01890

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 256 del 3 dicembre 2010 di attribuzione del numero identificativo nazionale e del regime dispensazione.

Nel provvedimento n. 256 del 3 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 2011, alla voce:

«Confezioni autorizzate:

CONFEZIONE	NIN	EU
Flacone 100 ml in PET - 50 dosi	103870058	EU/2/10/026/005
Flacone 250 ml in PET - 125 dosi	103870060	EU/2/10/026/006»,

è da intendersi:

«Confezione autorizzate:

CONFEZIONE	NIN	EU
Flacone 100 ml in PET - 50 dosi	103087058	EU/2/10/026/005
Flacone 250 ml in PET - 125 dosi	103087060	EU/2/10/026/006».

11A02205

Comunicato di rettifica relativo all'estratto n. 65 del 24 giugno 2010 di autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali ad uso veterinario.

Nella parte del comunicato: estratto decreto n. 65 del 24 giugno 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2010 alla voce:

«Con decreto n. 65 del 26-07-2010»,

è da intendersi:

«Con decreto n. 65 del 24 giugno 2010».

11A02215

Registrazione mediante procedura centralizzata dell'attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Suprelorin».

Provvedimento n. 21 del 26 gennaio 2011

Specialità medicinale: SUPRELORIN.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Carros Francia.

Rappresentante in Italia: Virbac S.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/072/003 - 9.4 mg 2 impianti sottocutanei precaricati per cani - N.I.N. 103856035;

EU/2/07/072/004 - 9.4 mg 5 impianti sottocutanei precaricati per cani - N.I.N. 103856047.

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

11A02216

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento definitivo dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ANMIL

Con decreto direttoriale in data 25 gennaio 2011, è stata approvata, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ANMIL, su iniziativa dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL.

11A01892

Comunicato concernente l'emanazione della circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011.

Si comunica, che sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/) è stata pubblicata la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011 recante criteri e modalità per il riconoscimento, in favore degli enti ed associazioni di promozione sociale aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, di svolgere attività di evidente funzione sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e dell'articolo 1, comma 3, lett. *c)*, della legge 15 dicembre 1998, n. 438.

Il termine di 15 giorni per la presentazione delle istanze di riconoscimento da parte dei soggetti interessati decorre dalla data della pubblicazione del presente avviso.

11A02552

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società «Veneta Engineering S.r.l.», in Verona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 419 del 17 gennaio 2011, la società Veneta Engineering S.r.l. con sede in Verona, via Lovanio n. 8/10, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale I «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 14843:2007, EN 14991:2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A01893

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società «Centrosistemi servizi professionali società cooperativa siglabile C.S.P. S.C.», in Sarre

Con deliberazione n. 93, in data 20 gennaio 2011, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità, della società cooperativa «Centrosistemi Servizi Professionali Società Cooperativa siglabile C.S.P. S.C.», con sede legale in Sarre, località Poinsod n. 59, costituita in data 6 novembre 2000, partita I.V.A. e codice fiscale 01012490072, ed ha nominato il dott. Paolo Ceresa di Saint-Christophe in qualità di commissario liquidatore.

11A01897

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-043) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.